

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 aprile 2003

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

## UNIONE EUROPEA

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI

|   |      |    |
|---|------|----|
| <u>Regolamento n. 355/2003 del Consiglio, del 20 febbraio 2003, sull'autorizzazione dell'additivo avilamicina nell'alimentazione degli animali</u> .....  | Pag. | 5  |
| Regolamento n. 356/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....  | »    | 8  |
| <u>Regolamento n. 357/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che modifica i regolamenti n. 1938/2001, n. 1939/2001 e n. 1940/2001 recanti apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato interno della Comunità di riso detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali</u> ..... | »    | 10 |
| <u>Regolamento n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni</u> .....  | »    | 12 |
| <u>Regolamento n. 359/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che modifica il regolamento n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte</u> .....   | »    | 21 |
| Regolamento n. 360/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 901/2002 ....  | »    | 22 |
| Regolamento n. 361/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento n. 1582/2002 .....   | »    | 23 |
| Regolamento n. 362/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 899/2002 .....   | »    | 24 |
| Regolamento n. 363/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 256/2003  | »    | 25 |

|  |      |    |
|--|------|----|
| Regolamento n. 364/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 60/2003  | Pag. | 26 |
| Regolamento n. 365/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che applica coefficienti di riduzione alla seconda quota di certificati di perfezionamento attivo rilasciati conformemente al regolamento n. 1488/2001 .....  | »    | 27 |
| Regolamento n. 366/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....  | »    | 28 |
| Regolamento n. 367/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero .....   | »    | 32 |
| Regolamento n. 368/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....   | »    | 34 |
| Regolamento n. 369/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 1331/2002 .....  | »    | 36 |
| <u>Regolamento n. 370/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, recante quattordicesima modifica del regolamento n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento n. 467/2001 del Consiglio .....</u> | »    | 37 |
| Regolamento n. 371/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione ...  | »    | 39 |
| Regolamento n. 372/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....   | »    | 42 |
| Regolamento n. 373/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....  | »    | 45 |

*Publicati nel n. L 53 del 28 febbraio 2003*

## DIRETTIVE

|   |      |    |
|---|------|----|
| <u>Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio</u>  | Pag. | 47 |
| <i>Publicata nel n. L 41 del 14 febbraio 2003</i>   |      |    |
| <u>Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri .....</u>   | »    | 54 |
| <i>Publicata nel n. L 31 del 6 febbraio 2003</i>  |      |    |
| <u>Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .....</u> | »    | 62 |
| <u>Direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere) .....</u>         | »    | 69 |
| <i>Publicate nel n. L 42 del 15 febbraio 2003</i>   |      |    |

|   |      |    |
|---|------|----|
| <u>Direttiva 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici</u> ....  | Pag. | 71 |
| <i>Pubblicati nel n. L 28 del 4 febbraio 2003</i>   |      |    |
| <u>Direttiva 2003/13/CE della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini</u> .....   | »    | 73 |
| <u>Direttiva 2003/14/CE della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento</u> .....   | »    | 77 |
| <i>Pubblicate nel n. L 41 del 14 febbraio 2003</i>  |      |    |
| <u>Direttiva 2003/16/CE della Commissione, del 19 febbraio 2003, che adegua al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici</u> ..... | »    | 81 |
| <i>Pubblicata nel n. L 46 del 20 febbraio 2003</i>  |      |    |

### RETTIFICHE

|  |      |    |
|--|------|----|
| <u>Rettifica del regolamento n. 2137/2002 della Commissione, del 29 novembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2789/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola (GU C 325 del 30.11.2002)</u> .....  | Pag. | 82 |
| <i>Pubblicata nel n. L 49 del 22 febbraio 2003</i>   |      |    |
| <u>Rettifica del regolamento n. 2305/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 348 del 21.12.2002)</u> ..... | »    | 83 |
| <i>Pubblicata nel n. L 41 del 14 febbraio 2003</i>   |      |    |
| <u>Rettifica della direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 220 del 15.8.2002)</u> .....  | »    | 84 |
| <i>Pubblicata nel n. L 39 del 13 febbraio 2003</i>   |      |    |

### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# REGOLAMENTI

**REGOLAMENTO (CE) N. 355/2003 DEL CONSIGLIO**  
**del 20 febbraio 2003**  
**sull'autorizzazione dell'additivo avilamicina nell'alimentazione degli animali**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2(aaa) della direttiva 70/524/CEE richiede che l'autorizzazione degli antibiotici sia collegata alla persona responsabile della loro immissione in circolazione.
- (2) L'articolo 9 della suddetta direttiva dispone che una sostanza collegata alla persona responsabile della sua immissione in circolazione possa essere autorizzata per un periodo di dieci anni se risultano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'articolo 3, lettera a), di detta direttiva.
- (3) La valutazione del fascicolo presentato riguardo al preparato antibiotico di cui all'allegato del presente regolamento mostra che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, lettera a), della citata direttiva e che il prodotto può essere quindi inserito nel capitolo I dell'elenco degli additivi autorizzati nei mangimi per animali a norma dell'articolo 9t, lettera b) della summenzionata direttiva. L'elenco contiene gli additivi autorizzati per un periodo di dieci anni.
- (4) La comunicazione della Commissione del luglio 2001 relativa a una strategia comunitaria contro la resistenza antimicrobica stabilisce gli elementi di una politica efficace contro la resistenza antimicrobica. Uno di questi elementi è il divieto di utilizzazione di antibiotici nell'alimentazione degli animali come stimolatori della crescita a decorrere dal 1° gennaio 2006.

- (5) La Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi nell'alimentazione degli animali che prevede l'abolizione graduale dell'utilizzazione degli antibiotici per la stimolazione della crescita. In prima lettura della proposta il Parlamento europeo ha approvato tale abolizione graduale. Nel dicembre 2002 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in vista dell'adozione di una posizione comune che prevede che entro il 1° gennaio 2006 si ponga fine all'utilizzazione degli antibiotici per la stimolazione della crescita. La durata dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento sarà probabilmente ridotta in modo sostanziale in seguito all'adozione del nuovo regolamento relativo all'utilizzazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.

- (6) In assenza di un parere favorevole del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni previste secondo la procedura di cui dall'articolo 23 della summenzionata direttiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'additivo avilamicina appartenente al gruppo «Antibiotici» contenuti nell'allegato è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni specificate nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2003.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
G. DRYS

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## ALLEGATO

| Numero di registrazione dell'additivo | Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo | Additivo (denominazione commerciale)   | Composizione, formula chimica, designazione  | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore                     |         | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------|---------|--------------------|------------------------------------|
|                                       |   |  |  |                                       |             | minimo                     | massimo |                    |                                    |
|                                       |   |  |  |                                       |             | Mg/kg di alimento completo |         |                    |                                    |
| <b>Antibiotici</b>                    |   |  |  |                                       |             |                            |         |                    |                                    |
| E 717                                 | Eli Lilly and Company Ltd   | Avilamicina: 200 g/kg (Maxus G200, Maxus 200)<br>Avilamicina: 100 g/kg (Maxus G100, Maxus 100) | <b>Composizione dell'additivo:</b><br>Avilamicina: 200 g attivà/kg<br>Olio di soia o olio minerale: 5-30 g/kg<br>Corteccia di semi di soia qs 1 kg<br>Avilamicina: 100 g attivà/kg<br>olio di soia o olio minerale: 5-30 g/kg<br>Corteccia di semi di soia qs 1 kg<br><b>Sostanza attiva:</b><br>$C_{37,62}H_{82,90}Cl_{1,2}O_{31,32}$<br>N. CAS di avilamicina A: 69787-79-7<br>N. CAS di avilamicina B: 73240-30-9<br>Miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine prodotti da Streptomyces viridochromogenes (NRRL 2860), in forma di granulato.<br><b>Fattore di composizione:</b><br>≥ Avilamicina A: 60 %<br>≤ Avilamicina B: 18 %<br>≥ Avilamicina A + B: 70 %<br>≤ Altre avilamicine singole: 6 % | Tacchini                              | —           | 5                          | 10      | —                  | 20.1.2013                          |

## REGOLAMENTO (CE) N. 356/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC                                      | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |       |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 0702 00 00                                     | 052                               | 126,3                               |       |
|  | 204                               | 59,9                                |       |
|  | 212                               | 127,0                               |       |
|  | 999                               | 104,4                               |       |
| 0707 00 05                                     | 052                               | 151,2                               |       |
|  | 068                               | 140,4                               |       |
|  | 204                               | 65,8                                |       |
|  | 220                               | 221,4                               |       |
| 0709 10 00                                     | 999                               | 144,7                               |       |
|  | 220                               | 192,2                               |       |
| 0709 90 70                                     | 999                               | 192,2                               |       |
|  | 052                               | 186,9                               |       |
| 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50             | 204                               | 249,4                               |       |
|  | 388                               | 197,8                               |       |
|  | 999                               | 211,4                               |       |
|  | 052                               | 41,3                                |       |
| 0805 20 10                                     | 204                               | 42,5                                |       |
|  | 212                               | 53,1                                |       |
|  | 220                               | 37,3                                |       |
|  | 600                               | 40,4                                |       |
|  | 624                               | 58,8                                |       |
|  | 999                               | 45,6                                |       |
|  | 204                               | 91,2                                |       |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | 999                               | 91,2                                |       |
|  | 052                               | 56,8                                |       |
|  | 204                               | 122,8                               |       |
|  | 220                               | 74,2                                |       |
|  | 464                               | 105,8                               |       |
|  | 600                               | 65,6                                |       |
|  | 624                               | 77,2                                |       |
| 0805 50 10                                     | 999                               | 83,7                                |       |
|  | 052                               | 59,0                                |       |
|  | 600                               | 70,1                                |       |
|  | 999                               | 64,5                                |       |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90             | 039                               | 70,5                                |       |
|  | 388                               | 91,3                                |       |
|  | 400                               | 93,4                                |       |
|  | 404                               | 97,9                                |       |
|  | 512                               | 81,7                                |       |
|  | 524                               | 75,1                                |       |
|  | 528                               | 99,6                                |       |
|  | 720                               | 99,0                                |       |
|  | 999                               | 88,6                                |       |
|  | 0808 20 50                        | 388                                 | 83,0  |
|  |                                   | 400                                 | 105,7 |
| 512  |                                   | 67,4                                |       |
| 528  |                                   | 71,7                                |       |
| 720  |                                   | 58,6                                |       |
|  | 999                               | 77,3                                |       |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 357/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

**che modifica i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 recanti apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato interno della Comunità di riso detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1938/2001 <sup>(3)</sup> e (CE) n. 1939/2001 <sup>(4)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2089/2002 <sup>(5)</sup>, e (CE) n. 1940/2001 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 207/2003 <sup>(7)</sup>, prevedono la possibilità per le riserie di partecipare alla gara, rispettando segnatamente le norme relative alla trasformazione del risone in riso lavorato contrassegnato mediante taluni coloranti, stabiliti dagli stessi regolamenti.
- (2) L'efficacia della misura, in particolare le scadenze per la trasformazione e le spese di controllo, può essere migliorata prevedendo che i fabbricati di alimenti composti possano partecipare alla gara assumendo gli impegni che sono attualmente imposti alle riserie.
- (3) Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1938/2001 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.  
<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.  
<sup>(3)</sup> GU L 263 del 3.10.2001, pag. 11.  
<sup>(4)</sup> GU L 263 del 3.10.2001, pag. 15.  
<sup>(5)</sup> GU L 322 del 27.11.2002, pag. 3.  
<sup>(6)</sup> GU L 263 del 3.10.2001, pag. 19.  
<sup>(7)</sup> GU L 28 del 4.2.2003, pag. 24.

1) all'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

a) qualora gli offerenti siano fabbricanti di alimenti per animali:

— utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, il riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari, salvo caso di forza maggiore,

— procedere immediatamente e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II o all'allegato III, ai fini del controllo dell'utilizzazione del riso e della tracciabilità dei prodotti;

b) qualora gli offerenti siano riserie:

— effettuare i trattamenti previsti all'allegato III, entro il termine massimo di due mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, del riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari,

— fare incorporare tale prodotto negli alimenti per animali entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, salvo caso di forza maggiore;

c) assumere a proprio carico i costi della trasformazione dei prodotti e dei loro trattamenti;

d) tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare se gli impegni da loro assunti sono stati debitamente onorati.»

2) il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino e lettera b), primo trattino».

#### Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1939/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

a) qualora gli offerenti siano fabbricanti di alimenti per animali:

— utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, il riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari, salvo caso di forza maggiore,

- procedere immediatamente e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II o all'allegato III, ai fini del controllo dell'utilizzazione del riso e della tracciabilità dei prodotti;
- b) qualora gli offerenti siano riserie:
- effettuare i trattamenti previsti all'allegato III, entro il termine massimo di due mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, del riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari,
  - fare incorporare tale prodotto negli alimenti per animali entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, salvo caso di forza maggiore;
- c) assumere a proprio carico i costi della trasformazione dei prodotti e dei loro trattamenti;
- d) tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare se gli impegni da loro assunti sono stati debitamente onorati.»
- 2) il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:  
«Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino e lettera b), primo trattino».

#### Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1940/2001 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:
- a) qualora gli offerenti siano fabbricanti di alimenti per animali:
- utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, il riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari, salvo caso di forza maggiore,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

- procedere immediatamente e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II o all'allegato III, ai fini del controllo dell'utilizzazione del riso e della tracciabilità dei prodotti;
- b) qualora gli offerenti siano riserie:
- effettuare i trattamenti previsti all'allegato III, entro il termine massimo di due mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, del riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari,
  - fare incorporare tale prodotto negli alimenti per animali entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, salvo caso di forza maggiore;
- c) assumere a proprio carico i costi della trasformazione dei prodotti e dei loro trattamenti;
- d) tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare se gli impegni da loro assunti sono stati debitamente onorati.»

- 2) il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino e lettera b), primo trattino».

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## REGOLAMENTO (CE) N. 358/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

## relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, scade il 31 marzo 2003.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento<sup>(2)</sup>,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, aventi per oggetto la cooperazione per quanto riguarda:

- la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero di sinistri,
- la fissazione di condizioni tipo di assicurazione comuni,
- la copertura in comune di certi tipi di rischi,
- il regolamento dei sinistri,
- il collaudo e l'omologazione di dispositivi di sicurezza,
- i registri e le informazioni per i rischi aggravati.

(2) In virtù del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 3932/92, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni<sup>(3)</sup>. Il regolamento (CEE) n. 3932/92, modificato

(3) Il regolamento (CEE) n. 3932/92 non esenta gli accordi relativi al regolamento dei sinistri e ai registri e alle informazioni per i rischi aggravati. La Commissione aveva infatti ritenuto di non avere acquisito un'esperienza sufficiente nel trattamento dei casi particolari per avvalersi dei poteri conferite dal regolamento (CEE) n. 1534/91 per quanto riguarda tali materie. La situazione non è mutata.

(4) Il 12 maggio 1999 la Commissione ha adottato una relazione<sup>(4)</sup> al Consiglio e al Parlamento europeo sul funzionamento del regolamento (CEE) n. 3932/92. Il 15 dicembre 1999 il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere sulla relazione della Commissione<sup>(5)</sup>. Il 19 maggio 2000 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla relazione della Commissione<sup>(6)</sup>. Il 28 giugno 2000 la Commissione ha tenuto una riunione di consultazione sul regolamento con le parti interessate, compresi rappresentanti del settore delle assicurazioni e delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Il 9 luglio 2002 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un progetto del presente regolamento, invitando gli interessati a presentare osservazioni entro il 30 settembre 2002.

(5) Un nuovo regolamento deve soddisfare il duplice requisito di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa. Si deve inoltre tenere conto dell'esperienza acquisita dalla Commissione nel settore in questione dal 1992 in poi e dei risultati delle consultazioni sulla relazione del 1999 e di quelle che si sono tenute in vista dell'adozione del presente regolamento.

(6) Il regolamento (CEE) n. 1534/91 impone che il regolamento di esenzione della Commissione comprenda una definizione delle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali si applica, precisi le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate, e precisi le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le altre condizioni che devono essere soddisfatte.

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 163 del 9.7.2002, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 398 del 31.12.1992, pag. 7.

<sup>(4)</sup> COM(1999) 192 def.

<sup>(5)</sup> CES 1139/99.

<sup>(6)</sup> PE A5 — 0104/00.

- (7) È tuttavia opportuno abbandonare l'impostazione basata su un elenco delle clausole esentate a vantaggio di una definizione delle categorie di accordi esentati che faccia riferimento ad una soglia di potere di mercato, precisando le restrizioni o le clausole che non possono figurare in tali accordi. Questa scelta è coerente con un'impostazione di tipo economico intesa a valutare le ripercussioni degli accordi sul mercato rilevante. Tuttavia va riconosciuto che nel settore delle assicurazioni esistono alcuni tipi di collaborazione tra tutte le imprese operanti su un mercato rilevante delle assicurazioni che possono essere considerati in linea di massima conformi alle condizioni stabilite nell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.
- (8) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. In sede di valutazione individuale di un accordo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, si deve tener conto di diversi fattori, e in particolare della struttura del mercato rilevante.
- (9) Il beneficio dell'esenzione per categoria deve essere limitato agli accordi per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.
- (10) La collaborazione tra imprese di assicurazione o nell'ambito di associazioni di imprese per quanto riguarda il calcolo del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato o, per l'assicurazione sulla vita, l'elaborazione di tavole di mortalità e di tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità, rende possibile una migliore conoscenza dei rischi e ne facilita la valutazione da parte delle singole compagnie. A sua volta ciò può facilitare l'ingresso nel mercato e andare quindi a beneficio dei consumatori. Lo stesso vale per gli studi in comune sull'impatto probabile di circostanze estranee che possono influenzare il numero e l'entità dei sinistri o la redditività di diversi tipi di investimenti. Occorre tuttavia assicurare che tale collaborazione sia esentata solo in quanto è necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi. È pertanto opportuno disporre che gli accordi riguardanti i premi commerciali non siano esentati; in effetti, i premi commerciali possono essere inferiori agli importi che si desumono dai risultati dei calcoli, dalle tavole o dagli studi in questione, poiché gli assicuratori possono utilizzare i proventi dei loro investimenti per ridurre i premi. Inoltre, i calcoli, le tavole e i risultati degli studi in questione devono essere privi di carattere vincolante e avere solo valore di riferimento.
- (11) Inoltre, più sono ampie le categorie nelle quali sono raggruppati i dati statistici sul costo della copertura di un determinato rischio in passato, minore è il margine di cui le imprese di assicurazione dispongono per il calcolo dei premi su una base più ristretta. È quindi opportuno esentare il calcolo in comune del costo passato della copertura dei rischi a condizione che le statistiche disponibili siano fornite in forma sufficientemente dettagliata e differenziata da renderle adeguate sotto il profilo attuariale.
- (12) Inoltre, poiché l'accesso ai calcoli, alle tavole e agli studi di cui trattasi è necessario sia per le imprese che già operano sul mercato geografico o del prodotto di cui trattasi, sia per quelle che esaminano la possibilità di entrare nel mercato in questione, queste ultime devono poter accedere ai calcoli, alle tavole ed agli studi suddetti a condizioni ragionevoli e non discriminatorie rispetto alle imprese di assicurazione già presenti sul mercato. Tali condizioni potrebbero per esempio comprendere l'impegno da parte dell'impresa di assicurazione non ancora attiva su un mercato a mettere a disposizione informazioni statistiche sui sinistri qualora dovesse entrare nel mercato in questione. Esse potrebbero anche includere l'appartenenza all'associazione di assicuratori preposta all'elaborazione dei calcoli, purché le imprese di assicurazione non ancora attive sul mercato in questione possano essere ammesse a far parte di detta associazione a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. Tuttavia ai fini di cui sopra i diritti addebitati alle imprese di assicurazione che non hanno contribuito alla loro elaborazione per avere accesso ai calcoli e agli studi in questione vanno considerati non ragionevoli se sono talmente elevati da costituire un ostacolo all'ingresso nel mercato.
- (13) L'attendibilità dei calcoli, delle tavole e degli studi in comune è tanto maggiore quanto più è grande il numero dei dati statistici sui quali essi sono fondati. Gli assicuratori che detengono quote di mercato elevate possono produrre internamente statistiche sufficienti per effettuare calcoli attendibili, ma quelli con quote di mercato piccole, ed ancor meno i nuovi operatori, non hanno questa possibilità. L'inclusione nei calcoli, nelle tavole e negli studi elaborati in comune di dati forniti da tutte le imprese di assicurazione presenti su un mercato, comprese quelle più grandi, promuove la concorrenza agevolando le piccole imprese e facilita l'ingresso nel mercato. Data questa particolarità del settore delle assicurazioni, non è opportuno subordinare l'esenzione per i calcoli e gli studi elaborati in comune a soglie in termini di quote di mercato.
- (14) Le condizioni tipo di assicurazione o le clausole individuali tipo per l'assicurazione diretta e modelli tipo che illustrino i profitti di una polizza di assicurazione sulla vita possono procurare dei benefici. Per esempio, possono tradursi in guadagni di efficienza per gli assicuratori; possono facilitare l'ingresso nel mercato di imprese di assicurazione piccole o inesperte; possono aiutare le imprese di assicurazione ad adempiere ad obblighi giuridici e possono essere utilizzati dalle organizzazioni dei consumatori come parametri di riferimento per mettere a confronto le polizze offerte dai diversi assicuratori.
- (15) Tuttavia le condizioni di assicurazione tipo non devono portare né alla standardizzazione dei prodotti, né al determinarsi di squilibri significativi tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Di conseguenza, l'esenzione deve applicarsi alle condizioni di assicurazione tipo solo a condizione che non siano vincolanti e che indichino esplicitamente che le imprese partecipanti sono libere di offrire ai loro clienti condizioni di assicurazione diverse. Inoltre, le condizioni tipo non devono comportare qualsivoglia esclusione sistematica di specifici tipi di rischio senza prevedere la possibilità esplicita

- di estendere convenzionalmente la garanzia, e non possono prevedere il mantenimento della relazione contrattuale con il contraente per un periodo eccessivo, o oltre il termine pattuito inizialmente. Rimangono comunque salvi gli obblighi, previsti da disposizioni comunitarie o nazionali, di includere determinati rischi in determinati tipi di polizza.
- (16) Inoltre, si deve stabilire che le condizioni di assicurazione tipo devono essere comunicate a chiunque vi sia interessato, e in particolare al contraente, al fine di garantire una reale trasparenza e, di conseguenza, un beneficio per i consumatori.
- (17) L'inclusione in una polizza di assicurazione di rischi a cui un numero significativo di contraenti non è esposto simultaneamente può ostacolare l'innovazione, dato che l'abbinamento di rischi non collegati tra loro può distogliere gli assicuratori dall'offrire una copertura separata e specifica per ciascuno di essi. Una clausola che imponga una simile copertura globale non deve quindi beneficiare dell'esenzione per categoria. Quando gli assicuratori sono tenuti per legge ad includere nelle polizze la copertura di rischi ai quali un numero significativo di contraenti non è simultaneamente esposto, l'inclusione in un contratto tipo non vincolante di una clausola tipo che rispecchia tale obbligo giuridico non costituisce una restrizione della concorrenza e non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato.
- (18) La costituzione di consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione (detti spesso «pool») può consentire agli assicuratori e ai riassicuratori di assicurare o riassicurare rischi per i quali la copertura che sarebbero in grado di offrire sarebbe insufficiente se il consorzio non esistesse. Essi possono anche contribuire a far acquisire alle imprese di assicurazione e di riassicurazione esperienza di rischi con i quali non hanno familiarità. Tuttavia questi consorzi possono comportare restrizioni di concorrenza, quali la standardizzazione delle condizioni di assicurazione e persino dell'ammontare della copertura e dei premi. È quindi opportuno stabilire le circostanze nelle quali i consorzi possono beneficiare dell'esenzione.
- (19) Per i rischi veramente nuovi non è possibile determinare in anticipo quale capacità di sottoscrizione sia necessaria per coprire il rischio, né se due o più consorzi potrebbero coesistere proponendo tale tipo di assicurazione. Un accordo di pooling per la coassicurazione o la coriassicurazione esclusivamente di simili nuovi rischi (e non di un insieme di rischi nuovi ed esistenti) può perciò essere esentato per un periodo di tempo limitato. Tre anni dovrebbero costituire un periodo adeguato per la formazione di dati storici sui sinistri sufficienti per valutare la necessità o meno di un unico consorzio. Il presente regolamento esenta quindi per i primi tre anni di esistenza qualsiasi consorzio che venga costituito ex novo per coprire un nuovo rischio.
- (20) La definizione di «nuovo rischio» specifica che rientrano nella definizione solo i rischi che non esistevano prima, escludendo quindi, per esempio, i rischi che esistevano già ma non venivano assicurati. Inoltre un rischio la cui natura muta in modo significativo (per esempio a seguito di un considerevole intensificarsi dell'attività terroristica) non rientra nell'ambito della definizione poiché in tal caso il rischio in sé non è nuovo. Un rischio nuovo, per sua natura, richiede un prodotto assicurativo completamente nuovo e non può essere coperto mediante aggiunte o modifiche a un prodotto assicurativo esistente.
- (21) Per i rischi che non sono nuovi, si riconosce che i consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione che producono una restrizione della concorrenza possono anche, in un numero limitato di casi, comportare vantaggi tali da giustificare un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, anche se potrebbero essere sostituiti da due o più entità di assicurazione in concorrenza tra loro. Essi possono per esempio consentire ai loro membri di acquisire la necessaria esperienza del settore assicurativo di cui trattasi, permettere risparmi sui costi o riduzioni dei premi attraverso la riassicurazione in comune a condizioni vantaggiose. Tuttavia un'esenzione a favore di tali consorzi non è giustificata se il consorzio in questione detiene un grado significativo di potere di mercato, poiché in tal caso la restrizione della concorrenza derivante dall'esistenza del consorzio sarebbe preponderante rispetto a qualsiasi possibile vantaggio.
- (22) Il presente regolamento esenta quindi qualsiasi consorzio di coassicurazione o di coriassicurazione esistente da oltre tre anni, o che non sia costituito per coprire un rischio nuovo, a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito del consorzio dai suoi membri non superi le soglie seguenti: il 25 % del mercato rilevante per i consorzi di coriassicurazione e il 20 % per i consorzi di coassicurazione. La soglia per i consorzi di coassicurazione è inferiore in quanto i pool di coassicurazione possono comportare condizioni di assicurazione e premi commerciali uniformi. Queste esenzioni si applicano tuttavia soltanto se il consorzio in questione soddisfa le ulteriori condizioni stabilite nel presente regolamento, che sono intese a minimizzare le restrizioni della concorrenza tra membri di un consorzio.
- (23) I consorzi che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento possono eventualmente beneficiare di un'esenzione individuale, a seconda delle caratteristiche del consorzio e delle specifiche condizioni del mercato in questione. Tenuto conto del fatto che molti mercati assicurativi sono in continuo sviluppo, in questi casi sarà necessaria un'analisi individuale per stabilire se le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato siano soddisfatte.

(24) L'adozione da parte di una o più associazioni di imprese di assicurazione o di riassicurazione di specifiche tecniche, regole o codici di condotta riguardanti i dispositivi di sicurezza e di procedure di valutazione della conformità dei dispositivi di sicurezza a tali specifiche tecniche, regole o codici di condotta può essere utile per fornire agli assicuratori ed ai riassicuratori un parametro di riferimento per la valutazione della portata del rischio che sono invitati ad assicurare in un caso specifico, che dipende dalla qualità dei dispositivi di sicurezza e della loro installazione e manutenzione. Tuttavia, quando esistono specifiche tecniche, sistemi di classificazione, regole, procedure o codici di condotta a livello comunitario, armonizzati in linea con la legislazione comunitaria sulla libera circolazione delle merci, non è opportuno esentare mediante regolamento eventuali accordi tra imprese di assicurazione sulla medesima materia, poiché l'obiettivo dell'armonizzazione a livello europeo è appunto quello di stabilire livelli esaustivi ed adeguati di sicurezza per i dispositivi di sicurezza, che si applichino in modo uniforme nell'insieme della Comunità. Accordi tra imprese di assicurazione su requisiti diversi per i dispositivi di sicurezza potrebbero compromettere il conseguimento di tale obiettivo.

(25) Per quanto riguarda l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di sicurezza, dato che non vi è stata alcuna armonizzazione in materia a livello comunitario, gli accordi tra assicuratori che definiscono specifiche tecniche o procedure di omologazione da utilizzare in uno o più Stati membri possono essere esentati mediante regolamento. L'esenzione deve tuttavia essere subordinata a talune condizioni, in particolare che ogni impresa di assicurazione deve rimanere libera di accettare per l'assicurazione, alle condizioni da essa determinate, dispositivi ed imprese di installazione e manutenzione non omologati in comune.

(26) Qualora accordi individuali esentati a norma del presente regolamento producano tuttavia effetti incompatibili con le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, interpretate secondo la prassi amministrativa della Commissione e la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria. Questa revoca può essere disposta in particolare se studi sull'impatto di sviluppi futuri si fondano su ipotesi ingiustificabili, o se le condizioni di assicurazione tipo raccomandate contengono clausole che creano, a danno del contraente, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, o se i consorzi sono utilizzati o gestiti in modo tale da conferire ad una o più imprese partecipanti i mezzi per acquisire o rafforzare un potere di mercato significativo sul mercato rilevante, o se i consorzi producono una ripartizione del mercato.

(27) Per facilitare la conclusione di accordi, che possono in alcuni casi comportare significative decisioni di investimento, il periodo di validità del presente regolamento deve essere fissato a sette anni.

(28) Il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 82 del trattato.

(29) Conformemente al principio di supremazia del diritto comunitario, nessuna misura presa in attuazione di disposizioni nazionali in materia di concorrenza deve pregiudicare l'applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie all'interno del mercato comune e la piena efficacia delle misure adottate in applicazione di tali norme, incluso il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

## CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

### Campo d'applicazione dell'esenzione

Conformemente all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, l'articolo 81, paragrafo 1, è dichiarato inapplicabile, alle condizioni previste nel presente regolamento, agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni (in appresso «parti») per quanto riguarda:

- a) l'elaborazione e la diffusione in comune di:
  - calcoli del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato (in appresso «calcoli»),
  - ai fini delle assicurazioni che comportano un elemento di capitalizzazione, tavole di mortalità e tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità (in appresso «tavole»);
- b) la realizzazione di studi in comune sull'impatto probabile di circostanze generali esterne alle imprese interessate che possono influenzare la frequenza e l'entità dei sinistri futuri per un determinato rischio o una determinata categoria di rischi o la redditività di diversi tipi di investimenti (in appresso «studi») e la diffusione dei risultati di tali studi;
- c) l'elaborazione in comune e la diffusione di condizioni di assicurazione tipo non vincolanti per le assicurazioni dirette (in appresso «condizioni di assicurazione tipo»);
- d) l'elaborazione in comune e la diffusione di modelli non vincolanti che illustrino gli utili da realizzare mediante una polizza di assicurazione che comporti un elemento di capitalizzazione (in appresso «modelli»);
- e) la costituzione ed il funzionamento di consorzi di imprese di assicurazione o di riassicurazione per la copertura in comune di una categoria specifica di rischi mediante la coassicurazione o la coriassicurazione; e

f) l'elaborazione, l'adozione e la diffusione di:

- specifiche tecniche, regole o codici di condotta riguardanti tipi di dispositivi di sicurezza per i quali non esistono a livello comunitario specifiche tecniche, sistemi di classificazione, regole, procedure o codici di condotta armonizzati in linea con la legislazione europea sulla libera circolazione delle merci, e procedure di valutazione e omologazione della conformità dei dispositivi di sicurezza a tali specifiche, regole o codici di condotta,
- specifiche tecniche, regole o codici di condotta per l'installazione e la manutenzione di dispositivi di sicurezza, e procedure di valutazione e omologazione della conformità delle imprese di installazione o di manutenzione di dispositivi di sicurezza a tali specifiche, regole o codici di condotta.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «accordo» si intende un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata;
- 2) per «impresa partecipante» si intende un'impresa che è parte di un accordo e le imprese ad essa collegate;
- 3) per «imprese collegate» si intendono:
  - a) le imprese in cui un contraente dispone direttamente o indirettamente:
    - i) di oltre la metà dei diritti di voto; o
    - ii) del potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o
    - iii) del diritto di gestire gli affari dell'impresa;
  - b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
  - c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
  - d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
  - e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente
    - i) dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o

ii) da una o più parti dell'accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze;

- 4) per «condizioni di assicurazione tipo» si intendono le clausole contenute in un modello o in polizze di assicurazione di riferimento elaborate in comune da assicuratori o da organismi o associazioni di assicuratori;
- 5) per «consorzi di coassicurazione» si intendono i consorzi costituiti da imprese di assicurazione che:
  - i) convengono di sottoscrivere a nome e per conto di tutti i partecipanti l'assicurazione di una determinata categoria di rischio; o
  - ii) incaricano una di loro, un intermediario comune o un organismo comune costituito a tale scopo di sottoscrivere e gestire l'assicurazione di una determinata categoria di rischi a loro nome e per loro conto;
- 6) per «consorzi di coriassicurazione» si intendono i consorzi costituiti da imprese di assicurazione, eventualmente col concorso di una o più imprese di riassicurazione:
  - i) per riassicurare reciprocamente tutti i loro impegni o una parte dei medesimi per una certa categoria di rischi;
  - ii) in via accessoria, per assumere in nome e per conto di tutti i partecipanti la riassicurazione della medesima categoria di rischi;
- 7) per «nuovi rischi» si intendono rischi che non esistevano in precedenza e per la cui copertura assicurativa è necessario sviluppare un prodotto assicurativo completamente nuovo, che non consiste nell'estensione, nel miglioramento o nella sostituzione di un prodotto assicurativo esistente;
- 8) per «dispositivi di sicurezza» si intendono i componenti e le apparecchiature concepiti per la prevenzione e la riduzione delle perdite ed i sistemi costituiti con detti elementi;
- 9) per «premio commerciale» si intende il prezzo praticato all'acquirente di una polizza di assicurazione.

## CAPO II

### CALCOLI, TAVOLE E STUDI REALIZZATI IN COMUNE

## Articolo 3

### Condizioni di esenzione

1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera a), si applica a condizione che i calcoli e le tavole:
  - a) si fondino sulla raccolta di dati, relativi ad una serie di anni/rischio scelta come periodo di osservazione, che si riferiscano a rischi identici o comparabili in numero sufficiente per costituire una base che può essere trattata con metodi statistici e che produca dati relativi (tra l'altro) ai seguenti elementi:
    - il numero di sinistri durante detto periodo,

- il numero di rischi individuali assicurati in ogni anno/rischio durante il periodo di osservazione prescelto,
  - il totale degli indennizzi corrisposti o dovuti per i sinistri sopravvenuti nel medesimo periodo,
  - l'importo dei capitali assicurati in ciascun anno/rischio nel periodo di osservazione prescelto;
- b) comportino una disaggregazione delle statistiche disponibili fino al livello di dettaglio adeguato sotto il profilo attuariale;
- c) non includano in alcun modo i caricamenti di sicurezza, i redditi derivanti dalle riserve, le spese amministrative o commerciali o i tributi fiscali o parafiscali, e non tengano conto né dei proventi di investimenti né degli utili previsti.

2. Le esenzioni di cui all'articolo 1, lettera a) e lettera b), si applicano a condizione che i calcoli, le tavole o i risultati degli studi:

- a) non individuino le imprese di assicurazione interessate o gli assicurati;
- b) siano elaborati e diffusi indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante;
- c) siano messi a disposizione, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, di qualsiasi impresa di assicurazione che ne richieda copia, comprese le imprese di assicurazione non ancora attive sul mercato geografico o del prodotto al quale i calcoli, le tavole e i risultati degli studi in questione si riferiscono.

#### Articolo 4

##### Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 1 non si applica qualora le imprese partecipanti concordino o assumano l'impegno, o impongano ad altre imprese, di non usare calcoli o tavole diverse da quelle predisposte a norma dell'articolo 1, lettera a), o di non discostarsi dai risultati degli studi di cui all'articolo 1, lettera b).

#### CAPO III

##### CONDIZIONI TIPO DI ASSICURAZIONE E MODELLI

#### Articolo 5

##### Condizioni di esenzione

1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), si applica a condizione che le condizioni di assicurazione tipo:
- a) siano elaborate e diffuse indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante e che il loro uso non è raccomandato in alcun modo;
  - b) indichino esplicitamente che le imprese partecipanti sono libere di offrire ai loro clienti condizioni di assicurazione diverse; e

c) siano accessibili a chiunque sia interessato e comunicate su semplice domanda.

2. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d), si applica a condizione che i modelli non vincolanti siano elaborati e diffusi soltanto a fini indicativi.

#### Articolo 6

##### Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), non si applica qualora le condizioni di assicurazione tipo contengano clausole che:

- a) contengono un'indicazione del livello dei premi commerciali;
- b) indicano l'ammontare della copertura o la quota che il contraente deve assumere a suo carico (franchigia);
- c) impongono una copertura globale che copre rischi ai quali un numero significativo di contraenti non è simultaneamente esposto;
- d) consentono all'assicuratore di proseguire il rapporto contrattuale anche quando receda in parte dalla garanzia, aumenti il premio senza che vi sia mutamento del rischio o dell'estensione della garanzia (fatte salve le clausole di indicizzazione) o modifichi le condizioni del contratto senza che l'assicurato abbia manifestato espressamente il proprio consenso;
- e) consentono all'assicuratore di modificare la durata del contratto senza che l'assicurato abbia manifestato espressamente il proprio consenso;
- f) impongono all'assicurato, nell'assicurazione non-vita, un periodo di assicurazione superiore a tre anni;
- g) impongono, nei casi in cui il contratto sia prorogabile automaticamente salvo disdetta, una durata contrattuale superiore all'anno;
- h) impongono all'assicurato di accettare il ripristino della vigenza del contratto, sospesa per effetto della scomparsa del rischio assicurato, non appena egli sia nuovamente esposto ad un rischio della medesima natura;
- i) impongono all'assicurato di assicurare presso il medesimo assicuratore rischi differenti;
- j) obbligano il contraente, in caso di cessione dell'oggetto assicurato, a cedere all'acquirente il contratto di assicurazione;
- k) escludono o limitano la copertura di un rischio se l'assicurato utilizza dispositivi di sicurezza o imprese di installazione o di manutenzione che non sono omologati in base ai requisiti convenuti da una o più associazioni di assicuratori di uno o più Stati membri o al livello comunitario.

2. Dell'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non applicare condizioni diverse dalle condizioni di assicurazione tipo stabilite a seguito di un accordo tra le imprese partecipanti.

3. Fatte salve le condizioni di assicurazione specifiche per determinate categorie sociali o professionali della popolazione, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), non si applica ad accordi, decisioni o pratiche concordate tesi ad escludere la copertura di determinate categorie di rischi a causa di caratteristiche peculiari del contraente dell'assicurazione.

4. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d), non si applica quando, salvi gli obblighi di legge, i modelli non vincolanti presentino solamente tassi d'interessi determinati o contengano cifre corrispondenti alle spese amministrative.

5. Dell'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d), non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non usare modelli relativi agli utili futuri di contratti d'assicurazione diversi da quelli stabiliti a seguito di un accordo tra le imprese partecipanti.

#### CAPO IV

### COPERTURA IN COMUNE DI CERTI TIPI DI RISCHI

#### Articolo 7

#### Applicazione dell'esenzione e soglie in termini di quota di mercato

1. Per i consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione costituiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento per coprire esclusivamente nuovi rischi, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio, a prescindere dalla quota di mercato del consorzio.

2. I consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione che non rientrano nel campo d'applicazione del paragrafo 1 (perché esistono da oltre tre anni o non sono stati costituiti per coprire un nuovo rischio) beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e) finché il presente regolamento rimane in vigore, a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio dalle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:

- a) nel caso dei consorzi di coassicurazione, più del 20 % del mercato rilevante;
- b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 % del mercato rilevante.

3. Ai fini del calcolo della soglia espressa in termini di quota di mercato, di cui al paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei premi lordi incassati; se non sono disponibili dati sui premi lordi incassati, per determinare la quota di mercato dell'impresa interessata si possono utilizzare stime fondate su altri dati di mercato attendibili, compresa la copertura assicurativa fornita o il valore dei rischi assicurati;
- b) la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;
- c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 2, punto 3, lettera e), viene ripartita in parti uguali tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all'articolo 2, punto 3, lettera a).

4. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 22 %, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui è stata per la prima volta superata la soglia del 20 %.

5. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente al di sopra del 22 %, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), continua ad applicarsi nell'anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 22 %.

6. I benefici previsti ai paragrafi 4 e 5 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.

7. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 27 %, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui è stata per la prima volta superata la soglia del 25 %.

8. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente al di sopra del 27 %, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), continua ad applicarsi nell'anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 27 %.

9. I benefici previsti ai paragrafi 7 e 8 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.

#### Articolo 8

### Condizioni di esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), si applica a condizione che:

- a) ciascuna impresa partecipante abbia il diritto di recedere dal consorzio con preavviso non superiore a un anno senza subire sanzioni;

- b) le regole del consorzio non obblighino qualsiasi partecipante ad assicurare o riassicurare attraverso il consorzio, totalmente o in parte, qualsiasi rischio del tipo coperto dal consorzio;
- c) le regole del consorzio non limitino l'attività del consorzio o dei suoi partecipanti all'assicurazione o alla riassicurazione di rischi situati in una determinata zona geografica dell'Unione europea;
- d) l'accordo non limiti la produzione o le vendite;
- e) l'accordo non ripartisca i mercati o i clienti;
- f) i partecipanti ad un consorzio di coriassicurazione non concordino i premi commerciali praticati per l'assicurazione diretta; e
- g) nessun partecipante al consorzio, e nessuna impresa che eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale del consorzio, sia anche membro di, o eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale di, un altro consorzio che opera nello stesso mercato rilevante.
- g) la valutazione della conformità non comporti per il richiedente spese sproporzionate rispetto ai costi della procedura di omologazione;
- h) i dispositivi e le imprese di installazione o di manutenzione che soddisfano i criteri di valutazione ottengano la relativa certificazione in maniera non discriminatoria entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda, a meno che non sussistano motivi tecnici che giustifichino un ragionevole periodo supplementare;
- i) la conformità o l'omologazione siano certificate per iscritto;
- j) il rifiuto del certificato di conformità sia motivato per iscritto ed accompagnato da una copia dei protocolli delle prove e dei controlli effettuati;
- k) il rifiuto di prendere in considerazione una domanda di valutazione sia motivato per iscritto; e
- l) le specifiche e le regole siano applicate da organismi accreditati secondo le norme delle serie EN 45000 e EN ISO/IEC 17025.

## CAPO V

**DISPOSITIVI DI SICUREZZA***Articolo 9***Condizioni di esenzione**

L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera f), si applica a condizione che:

- a) le specifiche tecniche e le procedure di valutazione della conformità siano precise, tecnicamente giustificate e proporzionate al risultato cui è preordinato il dispositivo di sicurezza;
- b) le regole per la valutazione delle imprese di installazione o di manutenzione siano obiettive, attinenti alla loro qualificazione tecnica e applicate in modo non discriminatorio;
- c) dette specifiche e regole siano redatte e comunicate corrette della menzione esplicita che le imprese di assicurazione sono libere di accettare per l'assicurazione, alle condizioni da esse determinate, altri dispositivi di sicurezza o imprese di installazione e manutenzione non conformi alle stesse;
- d) dette specifiche e regole siano comunicate, su semplice richiesta, a chiunque sia interessato;
- e) gli elenchi dei dispositivi di sicurezza e delle imprese di installazione e manutenzione conformi alle specifiche comprendano una classificazione basata sul livello d'efficacia conseguito;
- f) una domanda di valutazione possa essere presentata in qualsiasi momento da qualsiasi interessato;

## CAPO VI

**DISPOSIZIONI VARIE***Articolo 10***Revoca dell'esenzione**

La Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione disposta dal presente regolamento, in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1534/91, se di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di una persona fisica o giuridica che invoca un interesse legittimo constatata, in un caso specifico, che un accordo esentato a norma dell'articolo 1 ha tuttavia effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in particolare se:

- a) gli studi cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera b), si fondano su ipotesi ingiustificabili;
- b) le condizioni di assicurazione tipo cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), contengono clausole che creano, a danno del contraente, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;
- c) in relazione alla copertura in comune di una determinata categoria di rischi cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), la costituzione o l'attività del consorzio, per effetto delle condizioni di ammissione, della definizione dei rischi da coprire, degli accordi di retrocessione o in qualsiasi altro modo, si traduce nella ripartizione dei mercati per i prodotti assicurativi di cui trattasi o per prodotti contigui.

*Articolo 11***Periodo transitorio**

Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 agli accordi già in vigore al 31 marzo 2003 che non soddisfano le condizioni di esenzione di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CEE) n. 3932/92.

*Articolo 12***Periodo di validità**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2003 e scade il 31 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## REGOLAMENTO (CE) N. 359/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

**che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 dispone che l'importo dell'aiuto all'ammasso privato del burro può essere aumentato qualora, al momento dello svincolo dell'ammasso, le condizioni del mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso.
- (2) In applicazione di tale disposizione, l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001<sup>(4)</sup>, prevede che, in talune condizioni, l'aiuto è maggiorato o ridotto se il prezzo massimo d'acquisto fissato mediante gara, espresso in euro oppure — per i paesi che non partecipano alla moneta unica — in moneta nazionale, varia tra il primo e l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.
- (3) Poiché l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1255/1999 ha già fissato riduzioni del prezzo d'intervento fino al 2007, si prevedono riduzioni del prezzo massimo d'acquisto all'intervento e del prezzo di mercato.

(4) Fatta salva la facoltà della Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, di aumentare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato del burro quando sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento, occorre sopprimere i paragrafi 2 e 3, dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(5) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 va modificato di conseguenza.

(6) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 38 del regolamento (CE) n. 2771/1999, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

## REGOLAMENTO (CE) N. 360/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 <sup>(7)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 febbraio 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 12,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 142 del 31.5.2002, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

## REGOLAMENTO (CE) N. 361/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CE) n. 1582/2002 della Commissione, del 5 settembre 2002, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2329/2002 <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1582/2002.

(2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1582/2002, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 21 al 27 febbraio 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 239 del 6.9.2002, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU L 349 del 24.12.2002, pag. 17.

## REGOLAMENTO (CE) N. 362/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/2002 <sup>(7)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 febbraio 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 10,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 349 del 24.12.2002, pag. 19.

## REGOLAMENTO (CE) N. 363/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

**che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 256/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 256/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 febbraio 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 256/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 36,87 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 100 400 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 36 del 12.2.2003, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

## REGOLAMENTO (CE) N. 364/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

**che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 60/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 60/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 febbraio 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 60/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 33,98 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 31 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 365/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 27 febbraio 2003**

**che applica coefficienti di riduzione alla seconda quota di certificati di perfezionamento attivo rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 1488/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato, senza esame preventivo delle condizioni economiche <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 165/2003 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce le quantità restanti di alcuni prodotti di base ammissibili al regime di perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1488/2001.
- (2) Le quantità totali per le quali sono stati richiesti certificati di perfezionamento attivo relativi a latte scremato in polvere, burro e zucchero notificate dagli Stati membri entro il 21 febbraio 2003 superano le quantità disponibili di tali prodotti fissate nel regolamento (CE) n. 165/2003.

(3) La totalità delle quantità notificate alla Commissione è ammissibile.

(4) È pertanto opportuno applicare coefficienti di riduzione alle quantità di latte scremato in polvere, burro e zucchero richieste per il periodo che inizia dal 3 febbraio 2003 e termina il 14 febbraio 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I certificati di perfezionamento attivo richiesti per il periodo che inizia il 3 febbraio e termina il 14 febbraio 2003 sono soggetti ai seguenti coefficienti di riduzione:

- a) 39,40 % per il latte scremato in polvere, codice NC ex 0402 10 19;
- b) 78,00 % per il burro, codice NC ex 0405 10 19; e
- c) 18,40 % per lo zucchero, codice NC 1701 99 10.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 26 del 31.1.2003, pag. 10.

## REGOLAMENTO (CE) N. 366/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002<sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

(5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio<sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001<sup>(9)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

<sup>(7)</sup> GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

<sup>(8)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

<sup>(9)</sup> GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione  
Erkki LIIKANEN  
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

| Codice NC  | Designazione dei prodotti (1)   | Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base   |   |
|------------|---|---|---|
|            |   | In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni  | Altri   |
| 1001 10 00 | Frumento (grano) duro:<br>- all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America<br>- negli altri casi  | —   | —   |
| 1001 90 99 | Frumento (grano) tenero e frumento segalato:<br>- all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America<br>- negli altri casi:<br>-- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)<br>-- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)<br>-- negli altri casi  | —<br>—<br>—<br>—  | —<br>—<br>—<br>—  |
| 1002 00 00 | Segala  | 2,812   | 2,812   |
| 1003 00 90 | Orzo<br>- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)<br>- negli altri casi  | —<br>—  | —<br>—  |
| 1004 00 00 | Avena   | —   | —   |
| 1005 90 00 | Granturco utilizzato sotto forma di:<br>- amido<br>-- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)<br>-- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)<br>-- negli altri casi<br>- glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):<br>-- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)<br>-- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)<br>-- negli altri casi<br>- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)<br>- altre (incluso allo stato naturale)<br>Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:<br>- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)<br>-- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)<br>- negli altri casi | 2,388<br>0,933<br>2,388<br><br>1,791<br>0,700<br>1,791<br>0,933<br>2,388<br><br>2,388<br>0,933<br>2,388 | 2,388<br>0,933<br>2,388<br><br>1,791<br>0,700<br>1,791<br>0,933<br>2,388<br><br>2,388<br>0,933<br>2,388 |

(EUR/100 kg)

| Codice NC  | Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>                              | Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |                            |
|------------|---|---|----------------------------|
|            |   | In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni    | Altri                      |
| ex 1006 30 | Riso lavorato:<br>– a grani tondi<br>– a grani medi<br>– grani lunghi | 14,500<br>14,500<br>14,500                              | 14,500<br>14,500<br>14,500 |
| 1006 40 00 | Rotture di riso   | 3,600   | 3,600                      |
| 1007 00 90 | Sorgo   |   | —                          |

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

<sup>(3)</sup> Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

<sup>(4)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

## REGOLAMENTO (CE) N. 367/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(5)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

| Codice NC                 | Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup> |
|---------------------------|--|---|---|
| 1703 10 00 <sup>(1)</sup> | 8,21   | —   | 0   |
| 1703 90 00 <sup>(1)</sup> | 10,42  | —   | 0   |

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

## REGOLAMENTO (CE) N. 368/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

## che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura                                  | Importo delle restituzioni |
|-----------------|--------------|--|----------------------------|
| 1701 11 90 9100 | A00          | EUR/100 kg                                       | 38,85 <sup>(1)</sup>       |
| 1701 11 90 9910 | A00          | EUR/100 kg                                       | 40,25 <sup>(1)</sup>       |
| 1701 12 90 9100 | A00          | EUR/100 kg                                       | 38,85 <sup>(1)</sup>       |
| 1701 12 90 9910 | A00          | EUR/100 kg                                       | 40,25 <sup>(1)</sup>       |
| 1701 91 00 9000 | A00          | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4223                     |
| 1701 99 10 9100 | A00          | EUR/100 kg                                       | 42,23                      |
| 1701 99 10 9910 | A00          | EUR/100 kg                                       | 43,75                      |
| 1701 99 10 9950 | A00          | EUR/100 kg                                       | 43,75                      |
| 1701 99 90 9100 | A00          | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4223                     |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

## REGOLAMENTO (CE) N. 369/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la ventiquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46.900 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 370/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 27 febbraio 2003**

**recante quattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 350/2003 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

- (2) Il 20 febbraio 2003, il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione  
Christopher PATTEN  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 51 del 26.2.2003, pag. 19.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:  
la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:  
Lajnat Al Daawa Al Islamiya.

---

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## REGOLAMENTO (CE) N. 371/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

**che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 4 797 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002 <sup>(5)</sup>. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.<sup>(5)</sup> GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.
- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Fatta salva la quantità di 4 797 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione  
Franz FISCHLER  
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura EUR/t | Ammontare delle restituzioni (¹) | Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura EUR/t | Ammontare delle restituzioni (¹) |
|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1006 20 11 9000 | R01          | EUR/t                 | 111                              | 1006 30 65 9100 | R01          | EUR/t                 | 139                              |
| 1006 20 13 9000 | R01          | EUR/t                 | 111                              |                 | R02          | EUR/t                 | 145                              |
| 1006 20 15 9000 | R01          | EUR/t                 | 111                              |                 | R03          | EUR/t                 | 150                              |
| 1006 20 17 9000 | —            | EUR/t                 | —                                |                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |
| 1006 20 92 9000 | R01          | EUR/t                 | 111                              |                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |
| 1006 20 94 9000 | R01          | EUR/t                 | 111                              | 1006 30 65 9900 | 021 e 023    | EUR/t                 | 145                              |
| 1006 20 96 9000 | R01          | EUR/t                 | 111                              |                 | R01          | EUR/t                 | 139                              |
| 1006 20 98 9000 | —            | EUR/t                 | —                                |                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |
| 1006 30 21 9000 | R01          | EUR/t                 | 111                              |                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |
| 1006 30 23 9000 | R01          | EUR/t                 | 111                              | 1006 30 67 9100 | 021 e 023    | EUR/t                 | 145                              |
| 1006 30 25 9000 | R01          | EUR/t                 | 111                              |                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |
| 1006 30 27 9000 | —            | EUR/t                 | —                                |                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |
| 1006 30 42 9000 | R01          | EUR/t                 | 111                              | 1006 30 67 9900 | 021 e 023    | EUR/t                 | 145                              |
| 1006 30 44 9000 | R01          | EUR/t                 | 111                              |                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |
| 1006 30 46 9000 | R01          | EUR/t                 | 111                              |                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |
| 1006 30 48 9000 | —            | EUR/t                 | —                                | 1006 30 67 9900 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |
| 1006 30 61 9100 | R01          | EUR/t                 | 139                              | 1006 30 92 9100 | R01          | EUR/t                 | 139                              |
|                 | R02          | EUR/t                 | 145                              |                 | R02          | EUR/t                 | 145                              |
|                 | R03          | EUR/t                 | 150                              |                 | R03          | EUR/t                 | 150                              |
|                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |
|                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |
|                 | 021 e 023    | EUR/t                 | 145                              |                 | 021 e 023    | EUR/t                 | 145                              |
| 1006 30 61 9900 | R01          | EUR/t                 | 139                              | 1006 30 92 9900 | R01          | EUR/t                 | 139                              |
|                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |
|                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |
| 1006 30 63 9100 | R01          | EUR/t                 | 139                              | 1006 30 94 9100 | R01          | EUR/t                 | 139                              |
|                 | R02          | EUR/t                 | 145                              |                 | R02          | EUR/t                 | 145                              |
|                 | R03          | EUR/t                 | 150                              |                 | R03          | EUR/t                 | 150                              |
|                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |
|                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |
|                 | 021 e 023    | EUR/t                 | 145                              |                 | 021 e 023    | EUR/t                 | 145                              |
| 1006 30 63 9900 | R01          | EUR/t                 | 139                              | 1006 30 94 9900 | R01          | EUR/t                 | 139                              |
|                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |
|                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |
|                 |              |                       |                                  | 1006 30 96 9100 | 021 e 023    | EUR/t                 | 145                              |
|                 |              |                       |                                  |                 | R01          | EUR/t                 | 139                              |
|                 |              |                       |                                  |                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |
|                 |              |                       |                                  |                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |
|                 |              |                       |                                  |                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |
|                 |              |                       |                                  |                 | 021 e 023    | EUR/t                 | 145                              |
|                 |              |                       |                                  |                 | R01          | EUR/t                 | 139                              |
|                 |              |                       |                                  |                 | A97          | EUR/t                 | 145                              |
|                 |              |                       |                                  |                 | 064 e 066    | EUR/t                 | 165                              |
|                 |              |                       |                                  | 1006 30 98 9100 | 021 e 023    | EUR/t                 | 145                              |
|                 |              |                       |                                  | 1006 30 98 9900 | —            | EUR/t                 | —                                |
|                 |              |                       |                                  | 1006 40 00 9000 | —            | EUR/t                 | —                                |

(¹) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01: 2 000 t,

Insieme delle destinazioni R02, R03: 1 000 t,

Destinazioni 021 e 023: 533 t,

Destinazioni 064 e 066: 1 000 t,

Destinazione A97: 264 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

## REGOLAMENTO (CE) N. 372/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 <sup>(6)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.<sup>(5)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.<sup>(6)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione  
Franz FISCHLER  
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

| Codice prodotto                | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni | Codice prodotto                | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup> | C11          | EUR/t           | 33,43                        | 1104 23 10 9300                | C14          | EUR/t           | 27,46                        |
| 1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup> | C11          | EUR/t           | 28,66                        | 1104 29 11 9000                | C13          | EUR/t           | 0,00                         |
| 1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup> | C11          | EUR/t           | 28,66                        | 1104 29 51 9000                | C13          | EUR/t           | 0,00                         |
| 1102 90 10 9100                | C17          | EUR/t           | 0,00                         | 1104 29 55 9000                | C13          | EUR/t           | 0,00                         |
| 1102 90 10 9900                | C17          | EUR/t           | 0,00                         | 1104 30 10 9000                | C13          | EUR/t           | 0,00                         |
| 1102 90 30 9100                | C18          | EUR/t           | 0,00                         | 1104 30 90 9000                | C14          | EUR/t           | 5,97                         |
| 1103 19 40 9100                | C16          | EUR/t           | 0,00                         | 1107 10 11 9000                | C21          | EUR/t           | 0,00                         |
| 1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup> | C19          | EUR/t           | 42,98                        | 1107 10 91 9000                | C21          | EUR/t           | 0,00                         |
| 1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup> | C19          | EUR/t           | 33,43                        | 1108 11 00 9200                | C10          | EUR/t           | 0,00                         |
| 1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup> | C19          | EUR/t           | 28,66                        | 1108 11 00 9300                | C10          | EUR/t           | 0,00                         |
| 1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup> | C14          | EUR/t           | 28,66                        | 1108 12 00 9200                | C10          | EUR/t           | 38,21                        |
| 1103 19 10 9000                | C16          | EUR/t           | 28,12                        | 1108 12 00 9300                | C10          | EUR/t           | 38,21                        |
| 1103 19 30 9100                | C14          | EUR/t           | 0,00                         | 1108 13 00 9200                | C10          | EUR/t           | 38,21                        |
| 1103 20 60 9000                | C20          | EUR/t           | 0,00                         | 1108 13 00 9300                | C10          | EUR/t           | 38,21                        |
| 1103 20 20 9000                | C17          | EUR/t           | 0,00                         | 1108 19 10 9200                | C10          | EUR/t           | 54,72                        |
| 1104 19 69 9100                | C14          | EUR/t           | 0,00                         | 1108 19 10 9300                | C10          | EUR/t           | 54,72                        |
| 1104 12 90 9100                | C13          | EUR/t           | 0,00                         | 1109 00 00 9100                | C10          | EUR/t           | 0,00                         |
| 1104 12 90 9300                | C13          | EUR/t           | 0,00                         | 1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup> | C10          | EUR/t           | 37,43                        |
| 1104 19 10 9000                | C13          | EUR/t           | 0,00                         | 1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup> | C10          | EUR/t           | 28,66                        |
| 1104 19 50 9110                | C14          | EUR/t           | 38,21                        | 1702 30 91 9000                | C10          | EUR/t           | 37,43                        |
| 1104 19 50 9130                | C14          | EUR/t           | 31,04                        | 1702 30 99 9000                | C10          | EUR/t           | 28,66                        |
| 1104 29 01 9100                | C14          | EUR/t           | 0,00                         | 1702 40 90 9000                | C10          | EUR/t           | 28,66                        |
| 1104 29 03 9100                | C14          | EUR/t           | 0,00                         | 1702 90 50 9100                | C10          | EUR/t           | 37,43                        |
| 1104 29 05 9100                | C14          | EUR/t           | 0,00                         | 1702 90 50 9900                | C10          | EUR/t           | 28,66                        |
| 1104 29 05 9300                | C14          | EUR/t           | 0,00                         | 1702 90 75 9000                | C10          | EUR/t           | 39,22                        |
| 1104 22 20 9100                | C13          | EUR/t           | 0,00                         | 1702 90 79 9000                | C10          | EUR/t           | 27,22                        |
| 1104 22 30 9100                | C13          | EUR/t           | 0,00                         | 2106 90 55 9000                | C10          | EUR/t           | 28,66                        |
| 1104 23 10 9100                | C14          | EUR/t           | 35,82                        |                                |              |                 |                              |

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.

C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.

C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.

C17 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C18 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.

C19 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Slovenia.

C20 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.

C21 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Romania e della Slovenia.

## REGOLAMENTO (CE) N. 373/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,  
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,  
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,  
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

| Prodotti cerealicoli  | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|---|--------------|-----------------|------------------------------|
| Granturco e prodotti derivati dal granturco:<br>codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,<br>1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23,<br>1904 10 10 | C10          | EUR/t           | 23,88                        |
| Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati  | C10          | EUR/t           | 0,00                         |

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2003/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2003

sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>, visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

- (1) Un rafforzamento dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l'ambiente.
- (2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente <sup>(5)</sup>, ha avviato un processo di mutamento del modo in cui le autorità pubbliche affrontano la questione dell'apertura e della trasparenza, stabilendo misure per l'esercizio del diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale che andrebbe sviluppato e continuato. La presente direttiva amplia l'accesso esistente sancito dalla direttiva 90/313/CEE.
- (3) L'articolo 8 di detta direttiva dispone che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita e che la Commissione sottoponga una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredata delle eventuali proposte di revisione della direttiva che ritenga opportune.
- (4) La relazione di cui all'articolo 8 di detta direttiva individua una serie di problemi concreti riscontrati nell'applicazione pratica della direttiva.
- (5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la Convenzione ONU/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («la Convenzione di Aarhus»). Le disposizioni di diritto comunitario

devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della sua conclusione da parte della Comunità europea.

- (6) È opportuno, nell'interesse di una maggiore trasparenza, sostituire la direttiva 90/313/CEE anziché modificarla, in modo da fornire agli interessati un testo legislativo unico, chiaro e coerente.
- (7) Le disparità tra le normative vigenti negli Stati membri in tema di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche possono creare disparità di trattamento nella Comunità sotto il profilo dell'accesso a tale informazione o delle condizioni di concorrenza.
- (8) È necessario garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.
- (9) È altresì necessario che le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico e diffondano l'informazione ambientale nella massima misura possibile, in particolare ricorrendo alle tecnologie d'informazione e di comunicazione. È opportuno tener conto dell'evoluzione futura di dette tecnologie nell'ambito delle relazioni sulla direttiva e in sede di revisione della stessa.
- (10) La definizione di «informazione ambientale» dovrebbe essere chiarita per comprendere l'informazione, in qualsiasi forma, concernente lo stato dell'ambiente, i fattori, le misure o le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente ovvero sono destinati a proteggerlo, le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure o attività, nonché l'informazione sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.
- (11) Per tener conto del principio di cui all'articolo 6 del trattato, vale a dire che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, la definizione di autorità pubbliche dovrebbe essere estesa in modo da comprendere il governo e ogni altra pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, aventi o no responsabilità specifiche per l'ambiente. La definizione dovrebbe peraltro essere estesa fino ad includere altre persone o organismi che assolvono funzioni di pubblica amministrazione connesse con l'ambiente, ai sensi del diritto nazionale, nonché altre persone o organismi che agiscono sotto il loro controllo e aventi responsabilità o funzioni pubbliche connesse con l'ambiente.

<sup>(1)</sup> GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 156 e GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 289.

<sup>(2)</sup> GU C 116 del 20.4.2001, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU C 148 del 18.5.2001, pag. 9.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2001 (GU C 343 del 5.12.2001, pag. 165), posizione comune del Consiglio del 28 gennaio 2002 (GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 30 maggio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 16 dicembre 2002 e decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2002.

<sup>(5)</sup> GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

- (12) L'informazione ambientale detenuta materialmente per conto delle autorità pubbliche da altri organismi dovrebbe rientrare anch'essa nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (13) L'informazione ambientale dovrebbe essere messa a disposizione dei richiedenti il più presto possibile e in tempi ragionevoli tenendo conto di un eventuale termine specificato dal richiedente.
- (14) Le autorità pubbliche dovrebbero mettere a disposizione l'informazione ambientale nelle forme o nei formati richiesti dal richiedente salvo se non sia già pubblicamente disponibile in altra forma o formato o se risulti ragionevole renderla disponibile in altra forma o formato. Inoltre è opportuno che le autorità pubbliche siano tenute a fare ogni ragionevole sforzo per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite mezzi elettronici.
- (15) È opportuno che gli Stati membri determinino le modalità pratiche di effettiva messa a disposizione di tale informazione. Tali modalità garantiscono che l'informazione sia accessibile di fatto e in modo agevole e sia messa progressivamente a disposizione del pubblico attraverso reti di telecomunicazioni pubbliche, inclusi elenchi, pubblicamente accessibili, delle autorità pubbliche nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse.
- (16) Il diritto all'informazione implica che la divulgazione dell'informazione sia ritenuta un principio generale e che alle autorità pubbliche sia consentito respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l'interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle. Le ragioni del rifiuto dovrebbero essere comunicate al richiedente entro il periodo stabilito dalla presente direttiva.
- (17) Le autorità pubbliche dovrebbero rendere l'informazione ambientale disponibile in parte, quando è possibile estrarre le informazioni che rientrano nelle eccezioni contemplate dal resto dell'informazione richiesta.
- (18) Le autorità pubbliche dovrebbero poter fornire l'informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che dovrebbe essere di entità ragionevole. Ciò implica che, in linea di principio, il corrispettivo non può eccedere i costi effettivi della produzione del materiale in questione. I casi in cui è richiesto un pagamento anticipato dovrebbero essere limitati. In casi particolari, in cui le autorità pubbliche mettono a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione lo impone, si considera ragionevole un corrispettivo calcolato sulla base del mercato; può essere richiesto un pagamento anticipato. È opportuno pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario unitamente a informazioni sulle circostanze nelle quali può essere richiesto o meno il pagamento.
- (19) I richiedenti dovrebbero poter ricorrere in sede giurisdizionale o amministrativa contro gli atti o le omissioni della pubblica autorità in relazione ad una richiesta.
- (20) Le autorità pubbliche dovrebbero sforzarsi di garantire che l'informazione ambientale, quando è raccolta da loro o per loro conto, sia comprensibile, precisa e confrontabile. Poiché rappresenta un fattore importante per valutare la qualità dell'informazione fornita, anche il metodo utilizzato per la raccolta dell'informazione dovrebbe essere divulgato su richiesta.
- (21) Per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali e migliorare la protezione dell'ambiente, le autorità pubbliche dovrebbero, se del caso, rendere disponibili e diffondere informazioni sull'ambiente nell'ambito delle loro funzioni, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibili.
- (22) È opportuno che, dopo l'entrata in vigore, la presente direttiva sia oggetto di valutazione ogni quattro anni, alla luce dell'esperienza acquisita e previa presentazione dei pertinenti rapporti da parte degli Stati membri, e sia soggetta a revisione su tale base. La Commissione dovrebbe presentare una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (23) Dal momento che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.
- (24) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure che prevedano un accesso all'informazione più ampio di quello stabilito dalla presente direttiva.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

#### Obiettivi

Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:

- a) garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio;

- b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale. A tal fine è promosso l'uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «informazione ambientale» qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:
  - a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
  - b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
  - c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi;
  - d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
  - e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c); e
  - f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);
- 2) «autorità pubblica»:
  - a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale;
  - b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente; e
  - c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b).

Gli Stati membri possono stabilire che questa definizione non comprende gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative. Se alla data di adozione della presente direttiva nessuna dispo-

sizione costituzionale prevede procedure di riesame ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri possono escludere detti organismi o istituzioni da tale definizione;

- 3) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale che è in suo possesso e che è stata prodotta o ricevuta da detta autorità;
- 4) «informazione detenuta per conto di un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale che è materialmente detenuta da una persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica;
- 5) «richiedente»: ogni persona fisica o giuridica che chiede l'informazione ambientale;
- 6) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

## Articolo 3

### Accesso all'informazione ambientale su richiesta

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 e tenuto conto di un eventuale termine specificato dal richiedente, l'informazione ambientale è messa a disposizione del richiedente:
  - a) quanto prima possibile o al più tardi entro un mese dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica di cui al paragrafo 1, della richiesta del richiedente; oppure
  - b) entro due mesi dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità pubblica se il volume e la complessità delle informazioni richieste sono tali che non è possibile soddisfare la richiesta entro il periodo di un mese di cui alla lettera a). In tali casi, il richiedente è informato il più presto possibile e, comunque, prima della fine di detto periodo di un mese, della proroga e dei motivi che la giustificano.
3. Se la richiesta è formulata in modo eccessivamente generico, l'autorità pubblica chiede al più presto e non oltre il termine di cui al paragrafo 2, lettera a), al richiedente di specificarla e lo assiste in tale compito, ad esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di cui al paragrafo 5, lettera c). Le autorità pubbliche, se lo ritengono opportuno, possono respingere la richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
4. Se il richiedente chiede all'autorità pubblica la messa a disposizione dell'informazione ambientale in una forma o in un formato specifici (compresa la riproduzione di documenti), l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti salvo se:
  - a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato, di cui in particolare all'articolo 7, facilmente accessibili per i richiedenti; o
  - b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in un'altra forma o formato, nel qual caso indica i motivi di questa scelta.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche compiono tutti gli sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale in loro possesso o detenuta per conto loro in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

I motivi del rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni nella forma o nel formato richiesti sono comunicati al richiedente entro il termine di cui al paragrafo 2, lettera a).

5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano che:

- a) i funzionari siano tenuti ad assistere il pubblico che chiede di accedere all'informazione;
- b) gli elenchi delle autorità pubbliche siano accessibili al pubblico;
- c) siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso all'informazione ambientale possa essere effettivamente esercitato, in particolare:
  - la designazione di addetti all'informazione,
  - l'istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell'informazione richiesta,
  - registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare per quanto riguarda il luogo dove tale informazione è disponibile.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode ai sensi della presente direttiva e forniscano, in misura appropriata, informazioni, orientamenti e consigli a tal fine.

#### Articolo 4

#### Eccezioni

1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:

- a) se le informazioni richieste non sono detenute dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta o per suo conto. In tal caso, se detta autorità è al corrente che l'informazione è detenuta da o per conto di un'altra autorità pubblica, trasmette il più presto possibile la richiesta a quest'ultima autorità e ne informa conseguentemente il richiedente o comunica a quest'ultimo l'autorità pubblica dalla quale ritiene sia possibile ottenere l'informazione richiesta;
- b) se la richiesta è manifestamente infondata;
- c) se la richiesta è formulata in termini troppo generici, alla luce dell'articolo 3, paragrafo 3;
- d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti;
- e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.

Qualora una richiesta venga respinta sulla base del fatto che riguarda materiale in corso di completamento, l'autorità pubblica riporta il nome dell'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale sarà pronto.

2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:

- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;
- b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
- c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
- d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
- e) ai diritti di proprietà intellettuale;
- f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario;
- g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
- h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni nell'ambiente.

In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>.

3. Se uno Stato membro prevede eccezioni in materia, può redigere un elenco di criteri, accessibile al pubblico, sulla base del quale l'autorità interessata possa decidere in merito all'ulteriore espletamento della richiesta.

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

4. L'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per loro conto e oggetto di richiesta è messa a disposizione in maniera parziale quando è possibile estrarre dal resto dell'informazione richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettere d) ed e), o al paragrafo 2.

5. Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l'informazione richiesta è notificato al richiedente per iscritto o elettronicamente, se si tratta di una richiesta scritta o se il richiedente lo desidera, entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o, eventualmente, lettera b). La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura di riesame di cui all'articolo 6.

#### Articolo 5

##### Tasse

1. L'accesso a tutti i registri o elenchi pubblici, istituiti e mantenuti come previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, e l'esame in situ dell'informazione richiesta sono gratuiti.

2. Le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa non supera un importo ragionevole.

3. Quando sono applicate tasse, le autorità pubbliche pubblicano e mettono a disposizione dei richiedenti il relativo tariffario nonché informazioni sulle circostanze nelle quali una tassa può essere applicata o meno.

#### Articolo 6

##### Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente, allorché reputa che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata ai sensi delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa o da un'altra autorità pubblica o in via amministrativa da un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. In entrambi i casi le procedure sono celeri e gratuite o non dispendiose.

2. Oltre alla procedura di riesame di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa presentare ricorso, per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni dell'autorità pubblica in questione, dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge le cui decisioni possano diventare definitive. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che terzi messi sotto accusa per effetto della divulgazione dell'informazione possano ugualmente presentare ricorso.

3. Le decisioni definitive adottate a norma del paragrafo 2 sono vincolanti per l'autorità pubblica che detiene l'informazione. Almeno nei casi in cui l'accesso all'informazione viene rifiutato ai sensi del presente articolo, i motivi del rifiuto sono specificati per iscritto.

#### Articolo 7

##### Diffusione dell'informazione ambientale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibile.

L'informazione resa disponibile mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche non deve comprendere l'informazione raccolta precedentemente all'entrata in vigore della presente direttiva a meno che questa non sia già disponibile in forma elettronica.

Gli Stati membri assicurano che l'informazione ambientale sia resa progressivamente disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico può avere facilmente accesso tramite reti di telecomunicazione pubbliche.

2. L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa viene aggiornata, se del caso, e comprende almeno:

- a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
- b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;
- c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;
- d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 3;
- e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
- f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3;
- g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3.

3. Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico di relazione stabilito dal diritto comunitario, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché si provveda alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali e, a seconda dei casi, regionali o locali sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.

4. Fatto salvo qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla normativa comunitaria, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in loro possesso o detenute per loro conto che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

5. Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, possono applicarsi agli obblighi imposti dal presente articolo.

6. Gli Stati membri possono adempiere gli obblighi del presente articolo creando collegamenti a siti Internet in cui può essere reperita l'informazione.

#### Articolo 8

##### Qualità dell'informazione ambientale

1. Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano aggiornate, precise e confrontabili.

2. Qualora venga loro richiesto, nella risposta a una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), le autorità pubbliche indicano al richiedente dove possono essere reperite le informazioni, se disponibili, relative al procedimento di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere l'informazione, ovvero fanno riferimento alla procedura normalizzata utilizzata.

#### Articolo 9

##### Procedura di revisione

1. Entro il 14 febbraio 2009 ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Gli Stati membri trasmettono il loro rapporto alla Commissione entro il 14 agosto 2009.

Entro il 14 febbraio 2004 la Commissione trasmette agli Stati membri un documento di orientamento in cui stabilisce in modo chiaro come desidera che gli Stati membri redigano il loro rapporto.

2. Alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto degli sviluppi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e/o delle tecnologie elettroniche, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata delle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.

#### Articolo 10

##### Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 11

##### Abrogazione

La direttiva 90/313/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 14 febbraio 2005.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono interpretati secondo la tabella di corrispondenza in allegato.

#### Articolo 12

##### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

#### Articolo 13

##### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

## ALLEGATO

## TABELLA DI CORRISPONDENZA

| Direttiva 90/313/CEE  | Proposta  |
|---|---|
| Articolo 1  | Articolo 1, lettera a)<br>Articolo 1, lettera b)  |
| Articolo 2, lettera a)<br>Articolo 2, lettera b)<br>—<br>—<br>—<br>—  | Articolo 2, paragrafo 1<br>Articolo 2, paragrafo 2<br>Articolo 2, paragrafo 3<br>Articolo 2, paragrafo 4<br>Articolo 2, paragrafo 5<br>Articolo 2, paragrafo 6  |
| Articolo 3, paragrafo 1<br>Articolo 3, paragrafo 2<br>Articolo 3, paragrafo 3<br>Articolo 3, paragrafo 4<br>—<br>—<br>— | Articolo 3, paragrafo 1 + articolo 3, paragrafo 5<br>Articolo 4, paragrafo 2 + articolo 4, paragrafo 4<br>Articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e)<br>Articolo 3, paragrafo 2 + articolo 4, paragrafo 5<br>Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)<br>Articolo 3, paragrafo 3<br>Articolo 3, paragrafo 4 |
| Articolo 4<br>—   | Articolo 6, paragrafo 1 + articolo 6, paragrafo 2<br>Articolo 6, paragrafo 3  |
| Articolo 5<br>—<br>—  | Articolo 5, paragrafo 1<br>Articolo 5, paragrafo 2<br>Articolo 5, paragrafo 3   |
| Articolo 6  | Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) + articolo 3, paragrafo 1   |
| Articolo 7<br>—<br>—<br>—<br>—  | Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3<br>Articolo 7, paragrafo 4<br>Articolo 7, paragrafo 5<br>Articolo 7, paragrafo 6   |
| —   | Articolo 8  |
| Articolo 8  | Articolo 9  |
| Articolo 9  | Articolo 10   |
| Articolo 10   | Articolo 13   |
| —   | Articolo 11   |
| —   | Articolo 12   |

## DIRETTIVA 2003/9/CE DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2003

## recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.
- (2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, mantenendo così il principio di non respingimento (non-refoulement).
- (3) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe includere a breve termine condizioni comuni minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo.
- (4) Stabilire norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo costituisce un ulteriore passo nella direzione di una politica europea sull'asilo.
- (5) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 18 di detta Carta.
- (6) Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti e che vietano le discriminazioni.
- (7) Dovrebbero essere adottate norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che siano normalmente sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.
- (8) L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo dovuti alla varietà delle condizioni di accoglienza.
- (9) L'accoglienza di gruppi aventi particolari esigenze dovrebbe essere configurata specificamente per rispondere a tali esigenze.
- (10) L'accoglienza di richiedenti asilo che si trovano in stato di trattenimento dovrebbe essere configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione.
- (11) Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali minime, che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale dovrebbero essere fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.
- (12) La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata prevedendo casi di riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.
- (13) Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo.
- (14) È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo, e dovrebbero pertanto essere promosse relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza.
- (15) Discende dal concetto stesso di norme minime che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.
- (16) In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita dalla convenzione di Ginevra, presentata dai cittadini di paesi terzi e apolidi.
- (17) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

<sup>(1)</sup> GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 286.<sup>(2)</sup> Parere espresso il 25 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU C 48 del 21.2.2002, pag. 63.<sup>(4)</sup> GU C 107 del 3.5.2002, pag. 85.

- (18) Poiché gli scopi dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 18 agosto 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.
- (20) In applicazione dell'articolo 1 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'Irlanda.
- (21) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,
- c) «richiedente» o «richiedente asilo»: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva;
- d) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di asilo:
- i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
  - ii) i figli minori della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
- e) «rifugiato»: qualsiasi persona rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;
- f) «status di rifugiato»: lo status riconosciuto da uno Stato membro alle persone aventi la qualità di rifugiato ed ammesse in quanto tali nel territorio di tale Stato membro;
- g) «procedimenti» e «ricorsi»: i procedimenti e i ricorsi stabiliti dal diritto nazionale degli Stati membri;
- h) «minore non accompagnato»: persone d'età inferiore ai diciotto anni che entrino nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnate da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi, fino a quando non siano effettivamente affidate ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri;
- i) «condizioni di accoglienza»: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva;
- j) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, nonché un sussidio per le spese giornaliere;
- k) «trattenimento»: il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;
- l) «centro di accoglienza»: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPO I

#### SCOPO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

##### Articolo 1

##### Scopo

La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

##### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «Convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- b) «domanda di asilo»: la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale ad uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino di un paese terzo o l'apolide richieda esplicitamente un altro tipo di protezione che possa essere richiesto con domanda separata;

##### Articolo 3

##### Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolide che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari già definiti all'articolo 2, lettera d), se inclusi nella domanda di asilo a norma del diritto nazionale.

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi <sup>(1)</sup>.

4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla convenzione di Ginevra per i cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stato negato lo status di rifugiato.

#### Articolo 4

##### Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e di parenti stretti dei richiedenti asilo presenti nello stesso Stato membro quando siano dipendenti da loro, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

#### CAPO II

##### DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

#### Articolo 5

##### Informazione

1. Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda d'asilo all'autorità competente, almeno su qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e, per quanto possibile, in una lingua che è ragionevole presumere che il richiedente asilo comprenda. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

<sup>(1)</sup> GUL 212 del 7.8.2001, pag. 12.

#### Articolo 6

##### Documentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di asilo all'autorità competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

2. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente asilo è in stato di trattamento e durante l'esame della domanda di asilo presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di asilo, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti asilo altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.

3. Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente asilo.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti asilo il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato.

#### Articolo 7

##### Residenza e libera circolazione

1. I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda.

3. Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi legali o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale.

4. Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente asilo in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è presa caso per caso e definita dalla legislazione nazionale.

5. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti asilo un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 4 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.

Il richiedente asilo non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

6. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.

#### Articolo 8

##### **Nucleo familiare**

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente asilo, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente asilo.

#### Articolo 9

##### **Esami medici**

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica.

#### Articolo 10

##### **Scolarizzazione e istruzione dei minori**

1. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti asilo e ai richiedenti asilo minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini dello Stato membro ospitante, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

Sono considerati minori le persone di età inferiore alla maggiore età fissata nello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata. Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo da parte del minore o dei suoi genitori. Questo periodo può essere esteso a un anno quando è impartita un'istruzione specifica per facilitare l'accesso al sistema educativo.

3. Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro può offrire altre modalità d'insegnamento.

#### Articoli 11

##### **Lavoro**

1. Gli Stati membri stabiliscono un periodo a decorrere dalla data di presentazione della domanda di asilo in cui i richiedenti asilo non hanno accesso al mercato del lavoro.

2. Se entro un anno dalla presentazione della domanda di asilo non è stata presa una decisione in primo grado e il ritardo non può essere attribuito al richiedente asilo, gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro.

3. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

4. Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

#### Articolo 12

##### **Formazione professionale**

Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti asilo alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente asilo, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 11.

#### Articolo 13

##### **Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria**

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di asilo.

2. Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo.

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, ai sensi dell'articolo 17, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti asilo a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti asilo dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

5. Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o mediante una combinazione di queste misure.

Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato in conformità dei principi stabiliti nel presente articolo.

#### Articolo 14

##### Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

- a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti asilo durante l'esame della domanda d'asilo presentata alla frontiera;
- b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;
- c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti asilo alloggiati ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia garantito quanto segue:

- a) la tutela della vita familiare;
- b) la possibilità di comunicare con i parenti, i consulenti giuridici nonché i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e delle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dagli Stati membri.

Gli Stati membri prestano particolare attenzione alla prevenzione della violenza all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base agli usi.

4. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro consulenti giuridici del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

5. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette all'obbligo di riservatezza, quale previsto dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

6. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

7. Ai consulenti giuridici o ai consiglieri dei richiedenti asilo nonché ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o delle organizzazioni non governative da esso delegate e riconosciute dallo Stato membro interessato, è consentito l'accesso ai centri di accoglienza e alle altre strutture alloggiative, al fine di assistere tali richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei centri e delle strutture e dei richiedenti asilo.

8. Gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

- sia richiesta una prima valutazione delle esigenze specifiche del richiedente asilo,
- le condizioni materiali di accoglienza di cui al presente articolo non siano disponibili in una determinata area geografica,
- le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite,
- il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di frontiera.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.

#### Articolo 15

##### Assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie.

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino esigenze particolari.

### CAPO III

## RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

### Articolo 16

#### Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza

1. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni di accoglienza nei seguenti casi:

a) qualora il richiedente asilo

- lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o
- contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o,
- abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro.

Se il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene presa una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino delle concessione di tutte le condizioni di accoglienza o di una parte di esse;

b) qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

2. Uno Stato membro può rifiutare condizioni di accoglienza qualora un richiedente asilo non abbia dimostrato di aver presentato la sua domanda non appena ciò fosse ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.

3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

4. Le decisioni di ridurre, revocare, o rifiutare le condizioni di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le

persone contemplate all'articolo 17, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso al pronto soccorso.

5. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione negativa.

### CAPO IV

## DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE PARTICOLARI

### Articolo 17

#### Principio generale

1. Nelle misure nazionali di attuazione delle disposizioni del capo II, relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto alle persone riconosciute portatrici di particolari esigenze in base ad una verifica individuale della loro situazione.

### Articolo 18

#### Minori

1. Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori.

2. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

### Articolo 19

#### Minori non accompagnati

1. Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche.

2. I minori non accompagnati che presentano domanda di asilo, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro ospite in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

- a) presso familiari adulti;
- b) presso una famiglia affidataria;
- c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;
- d) in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti asilo.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del prevalente interesse del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

3. Gli Stati membri, a tutela del prevalente interesse del minore non accompagnato, si adoperano per rintracciare quanto prima i suoi familiari. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

4. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto o ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

#### Articolo 20

### Vittime di tortura e di violenza

Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni provocati dagli atti sopra menzionati.

#### CAPO V

### MEZZI DI RICORSO

#### Articolo 21

### Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni negative relative alla concessione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate a norma dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti asilo possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o revisione dinanzi a un organo giudiziario.

2. Le modalità di accesso all'assistenza legale in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

#### CAPO VI

### AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

#### Articolo 22

### Cooperazione

Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati, suddivisi per età e sesso, relativi al numero di persone alle quali si applicano le condizioni di accoglienza e forniscono informazioni complete su tipo, denominazione e forma dei documenti di cui all'articolo 6.

#### Articolo 23

### Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, assicurano adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello qualitativo delle condizioni di accoglienza.

#### Articolo 24

### Personale e risorse

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti asilo di entrambi i sessi.

2. Gli Stati membri stanziavano le risorse necessarie per l'attuazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

#### CAPO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 25

### Relazioni

Entro il 6 agosto 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione, ivi compresi i dati statistici di cui all'articolo 22 entro il 6 febbraio 2006.

Successivamente a tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

## Articolo 26

**Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalle presente direttiva.

## Articolo 27

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## Articolo 28

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

## DIRETTIVA 2003/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2003

sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)

(diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>(3)</sup>, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 novembre 2002,

considerando quanto segue:

- (1) In base al trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
- (2) Se da un lato la presente direttiva, conformemente al trattato, non impedisce agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose, la sua attuazione non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
- (3) La direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro<sup>(4)</sup> contiene disposizioni che ne prevedono il riesame da parte del Consiglio in base ad una proposta della Commissione e al fine di ridurre i rischi in questione, tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia.

<sup>(1)</sup> GU C 77 del 18.3.1993, pag. 12 e GU C 230 del 19.8.1994, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU C 249 del 13.9.1993, pag. 28.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU C 128 del 9.5.1994, pag. 146), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 29 ottobre 2001 (GU C 45 E del 19.2.2002, pag. 41) e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 137 del 24.5.1986, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/24/CE (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(4) La comunicazione della Commissione circa il proprio programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro<sup>(5)</sup> prevede l'adozione di misure volte a promuovere la sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare al fine di ampliare il campo d'applicazione della direttiva 86/188/CEE e il riesame dei valori di soglia. Il Consiglio ne ha preso atto nella sua risoluzione, del 21 dicembre 1987, concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro<sup>(6)</sup>.

(5) La comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede la definizione di prescrizioni minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su questo programma d'azione<sup>(7)</sup> che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni nonché a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.

(6) Come primo passo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, in data 25 giugno 2002, la direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)<sup>(8)</sup>.

(7) Come secondo passo, si ritiene opportuno introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dal rumore a causa dei suoi effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i danni all'udito. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.

(8) Le conoscenze scientifiche attuali relative agli effetti che l'esposizione al rumore può avere sulla salute e sulla sicurezza non consentono di definire livelli precisi di esposizione che riguardino tutti i rischi per la salute e la sicurezza, segnatamente per quanto riguarda gli effetti non uditivi del rumore.

<sup>(5)</sup> GU C 28 del 3.2.1988, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU C 28 del 3.2.1988, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU C 260 del 15.10.1990, pag. 167.

<sup>(8)</sup> GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.

- (9) È necessario che un sistema di protezione contro il rumore si limiti a definire, senza entrare inutilmente nel dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare onde permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.
- (10) La riduzione dell'esposizione al rumore può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l'applicazione di provvedimenti di prevenzione fin dalla progettazione dei posti e dei luoghi di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso. In conformità dei principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<sup>(1)</sup>, le misure di protezione collettiva hanno priorità rispetto alle misure di protezione individuale.
- (11) Il codice dei livelli sonori a bordo delle navi della risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale A 468 (12) contiene orientamenti per conseguire una riduzione dei rumori alla fonte a bordo delle navi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere un periodo transitorio in riferimento agli equipaggi delle navi marittime.
- (12) Al fine di valutare correttamente l'esposizione dei lavoratori al rumore, è utile applicare un metodo di misurazione oggettivo e, pertanto, viene fatto riferimento allo standard generalmente riconosciuto ISO 1999:1990. I valori riscontrati o oggettivamente misurati dovrebbero essere decisive per avviare le azioni previste per i valori superiori e inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione. Valori limite di esposizione sono necessari per evitare danni irreversibili all'udito dei lavoratori; il livello di rumore che raggiunge l'orecchio dovrebbe restare al di sotto dei valori limite di esposizione.
- (13) Le particolari caratteristiche dei settori della musica e dell'intrattenimento richiedono orientamenti pratici per consentire un'applicazione efficace delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad usufruire di un periodo transitorio per la definizione di un codice di condotta recante orientamenti pratici volti ad aiutare i lavoratori e i datori di lavoro che operano in tali settori a raggiungere i livelli di protezione stabiliti dalla presente direttiva.
- (14) È necessario che i datori di lavoro si adeguino ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- (15) Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, quest'ultima si applica al settore dell'esposizione dei lavoratori al rumore, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
- (16) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
- (17) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(2)</sup>.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

#### Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva, che è la diciassettesima direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.
2. Le prescrizioni della presente direttiva si applicano alle attività in cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti dal rumore durante il lavoro.
3. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all'insieme del settore definito nel paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

##### Articolo 2

#### Definizioni

A fini della presente direttiva, i parametri fisici utilizzati quali indicatori del rischio sono definiti nel modo seguente:

- a) pressione acustica di picco ( $p_{\text{peak}}$ ): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata con frequenza «C»;

<sup>(1)</sup> GUL 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- b) livello di esposizione giornaliera al rumore ( $L_{EX,sh}$ ): [dB(A) re. 20 µPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3, paragrafo 6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- c) livello di esposizione settimanale al rumore ( $L_{EX,sh}$ ): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3, paragrafo 6 (nota 2).

### Articolo 3

#### Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l'azione

1. Ai fini della presente direttiva i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l'azione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco sono fissati a:

- a) Valori limite di esposizione:  $L_{EX,sh} = 87$  dB(A) e  $p_{peak} = 200$  Pa <sup>(1)</sup> rispettivamente;
- b) Valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione:  $L_{EX,sh} = 85$  dB(A) e  $p_{peak} = 140$  Pa <sup>(2)</sup> rispettivamente;
- c) Valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione:  $L_{EX,sh} = 80$  dB(A) e  $p_{peak} = 112$  Pa <sup>(3)</sup> rispettivamente.

2. Nell'applicare i valori limite di esposizione, la determinazione dell'effettiva esposizione del lavoratore tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi individuali di protezione dell'udito indossati dal lavoratore. I valori di esposizione che fanno scattare l'azione non tengono conto dell'effetto dei suddetti dispositivi.

3. In circostanze debitamente giustificate, per le attività in cui l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, gli Stati membri possono permettere che, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di esposizione che fanno scattare l'azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore sia sostituito dal livello di esposizione settimanale al rumore per valutare i livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori, a condizione che:

- a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); e
- b) siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

### SEZIONE II

#### OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

### Articolo 4

#### Identificazione e valutazione dei rischi

1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.

<sup>(1)</sup> 140 dB(A) 20 µPa.

<sup>(2)</sup> 137 dB(A) 20 µPa.

<sup>(3)</sup> 135 dB(A) 20 µPa.

2. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione.

Tali metodi ed apparecchiature consentono di determinare i parametri di cui all'articolo 2 e di decidere se, nel caso specifico, siano stati superati i valori fissati all'articolo 3.

3. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, che sarà rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. La valutazione e la misurazione di cui al paragrafo 1 devono essere programmate ed effettuate dai servizi competenti a intervalli idonei tenendo conto, segnatamente, delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) di cui all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione e/o misurazione del livello di esposizione al rumore sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.

5. Nell'applicare il presente articolo la valutazione dei risultati delle misurazioni tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni stesse determinate secondo la prassi metrologica.

6. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

- a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- b) i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l'azione e di cui all'articolo 3 della presente direttiva;
- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti;
- d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità delle direttive comunitarie in materia;
- g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- h) l'estensione del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, sotto la responsabilità del datore di lavoro;

- i) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte dal controllo sanitario, comprese le informazioni pubblicate;
- j) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

7. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati del controllo sanitario lo rendano necessario.

#### Articolo 5

##### Disposizioni miranti ad escludere o a ridurre l'esposizione

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

La riduzione di tali rischi si basa sui principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE e tiene conto in particolare:

- a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- b) della scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro soggette alle disposizioni comunitarie il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- c) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- d) dell'opportuna informazione e formazione, al fine di istruire i lavoratori, sull'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro per ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
- e) delle misure tecniche per il contenimento del rumore:
  - i) contenimento dei rumori aerei, ad esempio mediante schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
  - ii) del contenimento del rumore strutturale, ad esempio mediante sistemi di smorzamento o di isolamento;
- f) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del posto di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- g) della riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro:
  - i) limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
  - ii) orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, se i valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione sono superati, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e/o organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al paragrafo 1.

3. In base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a un rumore superiore ai valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di strutture di riposo sotto la responsabilità del datore di lavoro, il rumore in queste strutture è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le condizioni di utilizzo.

5. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo ai requisiti fissati per i lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente sensibili.

#### Articolo 6

##### Protezione individuale

1. Qualora i rischi derivanti dall'esposizione al rumore non possano essere evitati con altri mezzi, dispositivi individuali di protezione dell'udito, appropriati e correttamente adottati, sono resi disponibili ai lavoratori e usati dagli stessi in base alle disposizioni della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE<sup>(1)</sup>), e dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE e alle condizioni di seguito riportate:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi individuali di protezione dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o superiore ai valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione, vengono utilizzati dispositivi individuali di protezione dell'udito;
- c) sono scelti i dispositivi individuali di protezione dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo.

2. Il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione dell'udito ed è tenuto a verificare l'efficacia delle misure adottate in applicazione del presente articolo.

<sup>(1)</sup> GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

## Articolo 7

**Limitazione dell'esposizione**

1. In nessun caso l'esposizione del lavoratore stabilita in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, può superare i valori limite di esposizione.
2. Se, nonostante le misure prese in applicazione della presente direttiva, si individuano esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, il datore di lavoro:
  - a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
  - b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; e
  - c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

## Articolo 8

**Informazione e formazione dei lavoratori**

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti sul luogo di lavoro a rumore pari o superiore ai valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione ricevano informazioni e formazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riguardo:

- a) alla natura di detti rischi;
- b) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
- c) ai valori limite di esposizione e ai valori di esposizione che fanno scattare l'azione di cui all'articolo 3 della presente direttiva;
- d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 4 della presente direttiva insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
- e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione dell'udito;
- f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
- g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a un controllo sanitario e all'obiettivo del controllo sanitario, ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva;
- h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

## Articolo 9

**Consultazione e partecipazione dei lavoratori**

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie oggetto della presente direttiva, in particolare:

- la valutazione dei rischi e la definizione delle misure da adottare, previste all'articolo 4,
- le disposizioni volte a eliminare o a ridurre i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, previste all'articolo 5,
- la scelta di dispositivi individuali di protezione dell'udito, previsti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

## SEZIONE III

**DISPOSIZIONI VARIE**

## Articolo 10

**Controllo sanitario**

1. Fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'adeguato controllo sanitario dei lavoratori allorché dall'esito della valutazione e misurazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva risulti un rischio per la loro salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la relativa disponibilità, sono introdotte in base alle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il lavoratore la cui esposizione al rumore supera i valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione ha diritto a sottoporsi ad un controllo del proprio udito effettuato da un medico o da una persona debitamente qualificata sotto la responsabilità di un medico, in base alle legislazioni e/o prassi nazionali. Test audiometrici preventivi sono disponibili anche per i lavoratori la cui esposizione supera i valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione nel caso in cui la valutazione e la misurazione previste all'articolo 4, paragrafo 1, rivelino un rischio per la salute.

Detti controlli hanno quali obiettivi la diagnosi precoce di ogni diminuzione dell'udito dovuta al rumore e la conservazione della funzione uditiva.

3. Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che, per ciascun lavoratore sottoposto a controllo a norma dei paragrafi 1 e 2, sia tenuta e aggiornata una documentazione medica individuale. La documentazione medica contiene un sommario dei risultati del controllo sanitario effettuato. Essa è conservata in una forma idonea, che ne consenta la successiva consultazione, nel rispetto del segreto medico.

Su richiesta è fornita alle autorità competenti copia della documentazione appropriata. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, alla documentazione medica che lo riguarda personalmente.

4. Nel caso in cui dal controllo sanitario della funzione uditiva risulti che un lavoratore soffre di un danno all'udito identificabile, un medico o uno specialista, se il medico lo ritiene necessario, valuta se tale danno deriva dall'esposizione al rumore sul luogo di lavoro. Se l'esito è positivo:

- a) il lavoratore è informato dal medico o da altra persona debitamente qualificata dei risultati che lo riguardano personalmente;
- b) il datore di lavoro:
  - i) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4;
  - ii) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 5 e 6;
  - iii) tiene conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di una persona debitamente qualificata, ovvero dell'autorità competente, nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a norma degli articoli 5 e 6, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano rischio di ulteriore esposizione;
  - iv) pone in atto un controllo sanitario sistematico e prende misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

#### Articolo 11

##### **Deroghe**

1. In situazioni eccezionali in cui, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di dispositivi individuali di protezione dell'udito potrebbe comportare rischi per la salute o la sicurezza maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza l'utilizzazione di detti dispositivi, gli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 7.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse dagli Stati membri in seguito alla consultazione delle parti sociali e, ove opportuno, delle autorità mediche competenti, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. Tali deroghe devono essere affiancate da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti sono ridotti al minimo e che i lavoratori interessati sono sottoposti a un maggiore controllo sanitario. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni quattro anni un elenco delle deroghe di cui al paragrafo 1, indicando le ragioni e le circostanze precise che li hanno indotti a decidere la concessione di tali deroghe.

#### Articolo 12

##### **Modifiche tecniche**

Le modifiche di carattere strettamente tecnico sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e conformemente:

- a) all'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;
- b) al progresso tecnico, all'evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e alle nuove conoscenze relative al rumore.

#### Articolo 13

##### **Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato istituito a norma dell'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 14

##### **Codice di condotta**

Nel quadro dell'applicazione della presente direttiva gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, redigono, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, un codice di condotta recante orientamenti pratici volti ad aiutare i lavoratori e i datori di lavoro dei settori della musica e delle attività ricreative ad adempiere i loro obblighi giuridici stabiliti dalla presente direttiva.

#### Articolo 15

##### **Abrogazione**

La direttiva 86/188/CEE è abrogata a decorrere dalla data prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, primo comma.

## SEZIONE IV

## DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 16

**Relazione**

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali. Essa contiene una descrizione delle migliori prassi volte a prevenire il rumore avente effetti dannosi sulla salute e di altre forme di organizzazione del lavoro, nonché dell'azione intrapresa dagli Stati membri per diffondere la conoscenza di dette migliori prassi.

Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell'attuazione della presente direttiva, anche sulla scorta della ricerca e delle informazioni scientifiche, tenendo conto fra l'altro delle implicazioni della presente direttiva per il settore della musica e dell'intrattenimento. La Commissione informa in merito il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro e, se necessario, propone modifiche.

## Articolo 17

**Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 15 febbraio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di cinque anni supplementari, a partire dal 15 febbraio 2006, ovvero complessivamente di otto anni al massimo, per attuare le disposizioni dell'articolo 7 relative al personale marittimo imbarcato.

Al fine di consentire l'elaborazione di un codice di condotta recante orientamenti pratici volti all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri sono autorizzati ad usufruire di un periodo transitorio massimo di due anni, a partire dal 15 febbraio 2006, ovvero complessivamente di cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, per conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda i settori della musica e dell'intrattenimento, a condizione che durante tale periodo siano mantenuti i livelli di protezione già raggiunti nei singoli Stati membri per il personale che lavora in tali settori.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## Articolo 18

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## Articolo 19

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente  
P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente  
G. EFTHYMIU

## DIRETTIVA 2003/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2003

**recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>, visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal Comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14 del trattato dev'essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (2) I rischi per l'ambiente presentati dal pentabromodifenil etere (pentaBDE) e dall'ottabromodifenil etere (octaBDE) sono stati valutati in base al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti <sup>(4)</sup>. Le valutazioni dei rischi hanno individuato la necessità di ridurre i rischi che il pentaBDE e l'octaBDE presentano per l'ambiente. Nei pareri del 4 febbraio 2000 e del 31 ottobre 2002 il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) ha confermato le conclusioni delle valutazioni del pentaBDE e dell'octaBDE e ha ribadito la necessità di ridurre i rischi al fine di proteggere l'ambiente. Nel parere del 19 giugno 2000 il CSTEE ha inoltre confermato l'inquietudine circa l'esposizione al pentaBDE dei bambini allattati al seno ed il fatto che i crescenti livelli di pentaBDE nel latte materno potrebbero essere riconducibili ad un impiego non ancora identificato.
- (3) Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 la Commissione ha adottato raccomandazioni relative ad una strategia di riduzione dei rischi presentati dal pentaBDE <sup>(5)</sup> e dall'octaBDE <sup>(6)</sup>, le quali prevedono restrizioni alla commercializzazione ed all'impiego di pentaBDE e di octaBDE al fine di controllare i rischi per l'ambiente. La Commissione ha inoltre raccomandato che ogni provvedimento prenda in considerazione gli aspetti relativi al rischio d'esposizione dei neonati tramite il latte materno.

(4) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, l'immissione sul mercato e l'uso del pentaBDE e dell'octaBDE e l'immissione sul mercato di articoli contenenti una o entrambe queste sostanze dovrebbero essere vietati.

(5) La presenza di pentaBDE o di octaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1 % può essere identificata per mezzo di tecniche analitiche standard quali la GC-MS (gascromatografia/spettrometria di massa).

(6) La valutazione del rischio presentato dal decaBDE è stata portata a termine nell'agosto 2002 ed ha evidenziato numerose incertezze circa i possibili effetti di tale sostanza sull'ambiente. La Comunità dovrebbe adottare senza indugio misure per la riduzione dei rischi e dovrebbe pertanto essere approntata immediatamente una strategia di riduzione dei rischi. La Commissione attende i risultati di detta strategia entro il 30 giugno 2003. A quel punto essa dovrà valutare immediatamente tali risultati e proporre misure adeguate e rigorose nei confronti dei rischi individuati. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno senza indugio prendere in esame detta proposta. Le restrizioni approvate dalla Comunità in materia di commercializzazione e di impiego del decaBDE dovranno entrare in vigore senza ulteriore indugio, a meno che prove ulteriori previste nella summenzionata valutazione dei rischi risolvano le attuali incertezze concludendo che il decaBDE non offre motivi di preoccupazione.

(7) La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria in materia di prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori, stabilita nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(7)</sup>, e nelle singole direttive basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) <sup>(8)</sup>, e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) <sup>(9)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 112 e GU C 25 del 29.1.2002, pag. 472.

<sup>(2)</sup> GU C 193 del 10.7.2001, pag. 27.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 6 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 235), posizione comune del Consiglio del 6 dicembre 2001 (GU C 110 E del 7.5.2002, pag. 23) e decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 69 del 10.3.2001, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU L 249 del 17.9.2002, pag. 27.

<sup>(7)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

<sup>(9)</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 agosto 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. EFTHYMIU

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto [XX]:

«[XX] difenil etere, derivato pentabromato C<sub>12</sub>H<sub>5</sub>Br<sub>5</sub>O

1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.
2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.»

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto [XX bis]:

«[XX bis]

difenil etere, derivato octabromato C<sub>12</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>8</sub>O

1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.
2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.»

## DIRETTIVA 2003/12/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2003

**riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b),

vista la domanda della Francia e del Regno Unito,

considerando quanto segue:

- (1) In base ai criteri di classificazione di cui all'allegato IX della direttiva 93/42/CEE, le protesi mammarie sono, in linea di principio, dispositivi medici della classe IIb.
- (2) La Francia ed il Regno Unito hanno chiesto che le protesi mammarie, in deroga alle disposizioni dell'allegato IX della direttiva 93/42/CEE, vengano classificate come dispositivi medici della classe III.
- (3) Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza delle protesi mammarie gli organismi notificati, nell'ambito del sistema di garanzia totale della qualità, devono esaminare il fascicolo di progettazione come indicato al punto 4 dell'allegato II alla direttiva 93/42/CEE. Di conseguenza è necessario provvedere alla riclassificazione delle protesi mammarie quali dispositivi medici della classe III.
- (4) È necessario stabilire il regime applicabile alle protesi mammarie immesse nel mercato prima del 1° settembre 2003 in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b, punto iii), della direttiva 93/42/CEE.
- (5) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato sui dispositivi medici istituito dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE <sup>(4)</sup>,

## Articolo 1

In deroga alle norme di cui all'allegato IX della direttiva 93/42/CEE le protesi mammarie sono riclassificate come dispositivi medici della classe III.

## Articolo 2

1. Le protesi mammarie immesse nel mercato prima del 1° settembre 2003 in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b, punto iii), della direttiva 93/42/CEE saranno oggetto di una nuova procedura di valutazione della conformità in quanto dispositivi medici della classe III entro il 1° marzo 2004.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 11, della direttiva 93/42/CEE, le decisioni relative alle protesi mammarie adottate dagli organismi notificati prima del 1° settembre 2003 in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 93/42/CEE non possono essere prorogate.

## Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ad uniformarsi alla presente direttiva entro il 1° agosto 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano tali provvedimenti a partire dal 1° settembre 2003.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i testi delle disposizioni legislative nazionali da essi adottate nei settori oggetto della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 6 del 10.1.2002, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 229 del 30.8.1993, pag. 1.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## DIRETTIVA 2003/13/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2003

## che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 della direttiva 96/5/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/39/CE <sup>(4)</sup>, stabilisce che gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini.
- (2) Sulla base delle opinioni espresse dal comitato scientifico dell'alimentazione umana il 19 settembre 1997 e il 4 giugno 1998, la direttiva 96/5/CE ha fissato a 0,01 mg/kg la quantità massima di residui di antiparassitari consentita negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
- (3) Per quanto concerne un numero limitato di antiparassitari o di loro metaboliti, persino una quantità massima di residui pari a 0,01 mg/kg, nelle peggiori circostanze, potrebbe comportare l'assunzione di una quantità di residui superiore alla dose giornaliera ammissibile da parte di lattanti e bambini. Si tratta di antiparassitari o loro metaboliti con una dose giornaliera ammissibile inferiore a 0,0005 mg/kg di peso corporeo.
- (4) La direttiva 96/5/CE stabilisce il principio del divieto di utilizzare tali antiparassitari nei prodotti agricoli utilizzati per la produzione di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. I suddetti antiparassitari sono elencati nell'allegato VIII alla direttiva 96/5/CE. Tale divieto, tuttavia, non garantisce necessariamente che i prodotti non contengano gli antiparassitari, in quanto alcuni di essi contaminano l'ambiente, per cui si possono trovare i loro residui nei prodotti.
- (5) La salute dei lattanti e dei bambini può essere tutelata in modo più adeguato tramite l'applicazione di ulteriori disposizioni, eventualmente rafforzate da analisi che prescindano dall'origine del prodotto.
- (6) La maggior parte degli antiparassitari con valori della dose giornaliera ammissibile inferiori a 0,0005 mg/kg di peso corporeo è già vietata a livello comunitario o lo sarà entro il luglio 2003. Gli antiparassitari vietati non dovrebbero essere rilevabili negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, neppure con metodi analitici avanzati. Tuttavia, alcuni antiparassitari degradano lentamente e continuano a contaminare l'ambiente, per cui potrebbero essere presenti negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, pur non essendo stati utilizzati. Ai fini del controllo è necessario seguire un approccio armonizzato.
- (7) Nell'attesa che la Commissione decida se gli antiparassitari autorizzati siano compatibili con le disposizioni di sicurezza dell'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/5/CE della Commissione <sup>(6)</sup>, il loro utilizzo continuato deve essere consentito a condizione che i residui di tali antiparassitari non superino le quantità massime di residui definite nella presente direttiva. Tali quantità devono essere fissate a livelli in grado di garantire che, nelle peggiori circostanze, l'assunzione da parte di lattanti e bambini non superi i rispettivi valori della dose giornaliera ammissibile.
- (8) La direttiva 96/5/CE deve essere modificata di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

La direttiva 96/5/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 6 è modificato come segue:
  - Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 

«1. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. Le necessarie quantità massime di sostanze diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 sono definite senza indugio.»

<sup>(1)</sup> GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.<sup>(2)</sup> GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 38.<sup>(3)</sup> GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17.<sup>(4)</sup> GU L 124 del 18.5.1999, pag. 8.<sup>(5)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 8 del 14.1.2003, pag. 7.

— Il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue:

«3. a) Gli antiparassitari elencati nell'allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di alimenti per lattanti. Tuttavia, ai fini del controllo

i) gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VIII sono da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà regolarmente verificata in rapporto al progresso tecnico;

ii) gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VIII sono da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà regolarmente verificata in rapporto ai dati relativi alla contaminazione ambientale.

Le quantità menzionate ai punti i) e ii) del secondo comma si applicano ai prodotti pronti per la consumazione o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.

b) Per quanto concerne gli antiparassitari elencati nell'allegato VII, nel quale viene decisa la non inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE, l'allegato VII e l'allegato VIII alla presente direttiva sono modificati di conseguenza.»

2) L'allegato VII è sostituito dal testo dell'allegato I alla presente direttiva.

3) L'allegato VIII è sostituito dal testo dell'allegato II alla presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di prodotti conformi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/5/CE entro il 6 marzo 2004.

2. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di prodotti conformi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/5/CE entro il 6 marzo 2005.

#### Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 marzo 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO VII

**Quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei metaboliti di antiparassitari negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti**

| Denominazione chimica della sostanza   | Quantità massime dei residui [mg/kg] |
|--|--------------------------------------|
| Cadusafos  | 0,006                                |
| Demeton-S-metile/demeton-S-metile-solfone/oxidemeton-metile (isolatamente o assieme, espressi in demeton-S-metile) | 0,006                                |
| Etoprofos  | 0,008                                |
| Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinyl, espressa in fipronil)   | 0,004                                |
| Propineb/propilentiourea (somma di propineb e propilentiourea)   | 0,006»                               |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO VIII

**Antiparassitari che non devono essere utilizzati in prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e degli altri alimenti per lattanti**

Tabella 1

| Definizione chimica della sostanza   |
|--|
| Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)       |
| Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion) |
| Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno  |
| Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri, compresi i composti, espressa in alossifop)              |
| Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro  |
| Esaclorobenzene  |
| Nitrofen   |
| Ometoato   |
| Terbufos (somma di terbufos, del suo solfossido e solfone, espressa in terbufos)                                 |

Tabella 2

| Definizione chimica della sostanza      |
|---|
| Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin |
| Endrin»                                 |

## DIRETTIVA 2003/14/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2003

## che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/50/CE <sup>(4)</sup>, stabilisce che gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia.
- (2) Sulla base dei pareri espressi dal comitato scientifico dell'alimentazione umana in data 19 settembre 1997 e 4 giugno 1998, la direttiva 91/321/CEE ha fissato a 0,01 mg/kg la quantità massima generica di residui per ogni singolo antiparassitario negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento.
- (3) Per quanto concerne un numero limitato di antiparassitari o di loro metaboliti, anche una quantità massima di residui pari a 0,01 mg/kg può comportare, in condizioni di assunzione eccezionali, il superamento della dose giornaliera ammissibile da parte dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia. È il caso, ad esempio, di antiparassitari o loro metaboliti con una dose di assunzione giornaliera ammissibile inferiore a 0,0005 mg/kg di peso corporeo.
- (4) La direttiva 91/321/CEE stabilisce il principio del divieto di utilizzare tali antiparassitari nei prodotti agricoli destinati agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento. I suddetti antiparassitari devono essere elencati nell'allegato IX alla direttiva 91/321/CEE. Tale divieto, tuttavia, non garantisce necessariamente che i prodotti siano esenti da tali antiparassitari, in quanto taluni anti-

parassitari contaminano l'ambiente e i loro residui possono essere comunque presenti nei prodotti interessati.

- (5) La salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia può essere tutelata in modo più adeguato applicando prescrizioni aggiuntive che possono essere applicate attraverso le analisi a prescindere dall'origine di un prodotto.
- (6) La maggior parte degli antiparassitari che hanno valori di dose giornaliera ammissibile inferiori a 0,0005 mg/kg di peso corporeo è già proibita a livello comunitario o lo sarà a partire dal luglio 2003. Gli antiparassitari proibiti non dovranno essere rilevabili negli alimenti per lattanti o negli alimenti di proseguimento con i metodi analitici più avanzati. Taluni antiparassitari, tuttavia, hanno un tasso di degrado lento e continuano a contaminare l'ambiente. Essi possono essere presenti negli alimenti per lattanti o negli alimenti di proseguimento anche se non sono stati utilizzati. Ai fini del controllo si dovrà seguire una strategia armonizzata.
- (7) In attesa delle decisioni della Commissione circa la compatibilità degli antiparassitari autorizzati con le prescrizioni di sicurezza dell'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/5/CE della Commissione <sup>(6)</sup>, l'uso degli antiparassitari autorizzati dovrà essere consentito a condizione che i loro residui rispettino le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva. Queste ultime dovranno essere stabilite a livelli tali da garantire che le rispettive quantità di assunzione giornaliera accettabili non siano superate da parte dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia anche in condizioni di assunzione eccezionali.
- (8) La direttiva 91/321/CEE deve essere modificata di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.<sup>(2)</sup> GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 38.<sup>(3)</sup> GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.<sup>(4)</sup> GU L 139 del 2.6.1999, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 8 del 14.1.2003, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 91/321/CEE è modificata nel seguente modo:

1) L'articolo 6 è modificato come segue:

— Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Le necessarie quantità massime per sostanze diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 sono stabilite senza indugio.»

— Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. a) I pesticidi elencati nell'allegato IX non dovranno essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini del controllo

i) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;

ii) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.

b) In deroga al paragrafo 2, per gli antiparassitari elencati nell'allegato X si applicano le quantità massime di residui specificate nell'allegato stesso.

Per gli antiparassitari elencati nell'allegato X, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE, gli allegati IX e X a tale direttiva saranno modificati di conseguenza.

c) Le quantità di cui ai sottoparagrafi a) e b) si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.»

2) L'allegato IX è sostituito dal testo nell'allegato I alla presente direttiva.

3) Il testo nell'allegato II alla presente direttiva è aggiunto quale allegato X.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di prodotti conformi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/321/CEE entro e non oltre il 6 marzo 2004.

2. Gli Stati membri vietano la commercializzazione di prodotti non conformi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/321/CEE entro e non oltre il 6 marzo 2005.

*Articolo 3*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 6 marzo 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO IX

**Antiparassitari che non possono essere utilizzati nella produzione agricola destinata alla produzione di alimenti per i lattanti e alimenti di proseguimento**

Tabella 1

| Denominazione chimica della sostanza (definizione del residuo)   |
|--|
| Disulfoton (somma di disulfoton, solfosside di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)       |
| Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion) |
| Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno  |
| Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop)               |
| Eptacloro e trans-eptacloro eposside, espressi in eptacloro  |
| Esaclorobenzene  |
| Nitrofen   |
| Ometoato   |
| Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos)                                 |

Tabella 2

| Denominazione chimica della sostanza    |
|---|
| Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin |
| Endrin»                                 |

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO X

**Quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei loro metaboliti negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento**

| Denominazione chimica della sostanza   | Quantità massima di residui [mg/kg] |
|--|-------------------------------------|
| Cadusafos  | 0,006                               |
| Demeton-S-metil/demeton-S-metil-solfone/oxidemeton-metile (in modo isolato o combinato, espressi in demeton-S-metil) | 0,006                               |
| Etoprofos  | 0,008                               |
| Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinil, espresso come fipronil)   | 0,004                               |
| Propineb/propileneiurea (somma di propineb e propileneiurea)   | 0,006»                              |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## DIRETTIVA 2003/16/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2003

**che adegua al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/1/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP),

considerando quanto segue:

- (1) Il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) raccomanda come sicuro l'impiego del muschio xilene nei prodotti cosmetici, ad esclusione di quelli per la cura del cavo orale, fino ad una dose massima giornaliera teoricamente assorbita di circa 10 µg/kg/giorno.
- (2) Il SCCNFP raccomanda come sicuro l'impiego del muschio chetone nei prodotti cosmetici, ad esclusione di quelli per la cura del cavo orale, fino ad una dose massima giornaliera di circa 14 µg/kg/giorno.
- (3) Fintantoché non si sarà proceduto a valutare il rischio presentato da queste due sostanze a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti <sup>(3)</sup> tali sostanze sono iscritte in via provvisoria fino al 28 febbraio 2003 nell'elenco dell'allegato III, parte seconda della direttiva 76/768/CEE.
- (4) Giacché la valutazione dei rischi disposta dal regolamento summenzionato non è stata ancora completata occorre quindi prolungare la durata del periodo d'iscrizione del muschio xilene e del muschio chetone nell'elenco dell'allegato III, parte seconda della direttiva 76/768/CEE.

- (5) I provvedimenti disposti dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive mirate ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Nell'allegato III, parte seconda, colonna g della direttiva 76/768/CEE la data «28.2.2003», corrispondente ai numeri d'ordine 61 e 62, è sostituita dalla data «30.9.2004».

*Articolo 2*

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2003. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> GU L 5 del 10.1.2003, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

# RETTIFICHE

---

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2137/2002 della Commissione, del 29 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2789/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 325 del 30 novembre 2002)*

A pagina 31, allegato, punto 4:

anziché: «Appendice

Elenchi non limitativi delle varietà ad acino piccolo»,

leggi: «Appendice

Elenchi limitativi delle varietà ad acino piccolo».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2305/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 348 del 21 dicembre 2002)*

A pagina 93, allegato, colonna: «prodotti interessati (codici NC)», per la Slovenia:  
Aggiungere: «1008 20 00 90 00» e sopprimere «1703».

---

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Rettifica della direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 220 del 15 agosto 2002)*

A pagina 18, il testo della direttiva 2002/72/CE è sostituito dal testo seguente:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## «DIRETTIVA 2002/72/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2002

## relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

dopo aver ascoltato il parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/17/CE <sup>(3)</sup>, è stata ripetutamente e sostanzialmente modificata. Per ragioni di chiarezza e razionalità essa deve pertanto essere consolidata.
- (2) L'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti, allo stato finito, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un'alterazione dei loro caratteri organolettici.
- (3) Per raggiungere tale obiettivo nel caso dei materiali e degli oggetti di materia plastica uno strumento adeguato è rappresentato da una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, le cui disposizioni generali diventano applicabili anche al caso di cui trattasi.
- (4) Il campo di applicazione della presente direttiva deve coincidere con quello della direttiva 82/711/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (5) Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle resine a scambio ionico, le quali saranno oggetto di una successiva direttiva specifica.
- (6) I siliconi devono essere considerati materiali elastomerici anziché plastici e dovranno, pertanto, essere esclusi dalla definizione di plastica.
- (7) Per conseguire l'obiettivo fissato dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE, è sufficiente elaborare un elenco di sostanze autorizzate con indicazione del limite di migra-

zione globale ed, eventualmente, di altre restrizioni specifiche.

- (8) Oltre ai monomeri e alle altre sostanze di partenza pienamente valutate e autorizzate a livello comunitario, esistono monomeri e sostanze di partenza valutate e autorizzate in almeno uno Stato membro che possono continuare ad essere impiegate in attesa della valutazione da parte del comitato scientifico per l'alimentazione umana e della decisione in merito al loro inserimento nella lista comunitaria. La presente direttiva sarà pertanto estesa a tempo debito alle sostanze e ai settori temporaneamente esclusi.
- (9) L'attuale elenco di additivi è incompleto, in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente accettate in uno o più Stati membri. Di conseguenza, tali sostanze continuano ad essere regolamentate dalle leggi nazionali in attesa di una decisione circa l'inserimento nell'elenco comunitario.
- (10) La presente direttiva prevede specifiche solo per alcune sostanze. Di conseguenza, le altre sostanze che possono richiedere specifiche restano regolamentate in questo senso dalle leggi nazionali, in attesa di una decisione a livello comunitario.
- (11) Per taluni additivi non è ancora possibile applicare in tutte le situazioni le restrizioni previste nella presente direttiva, in attesa della raccolta e della valutazione di tutti i dati necessari per meglio stimare l'esposizione dei consumatori in circostanze specifiche. Tali additivi compaiono, pertanto, in un elenco diverso da quello contenente gli additivi pienamente regolamentati a livello comunitario.
- (12) La direttiva 82/711/CEE fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup> fissa l'elenco dei simulanti da impiegare nelle prove di migrazione.
- (13) È più semplice determinare la quantità di sostanza in un materiale o oggetto finiti piuttosto che determinarne il livello specifico di migrazione. In talune condizioni, si dovrebbe pertanto autorizzare la verifica della conformità attraverso la determinazione della quantità piuttosto che mediante il livello specifico di migrazione.
- (14) Per alcuni tipi di plastica la disponibilità di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su dati sperimentali consente la stima del livello di migrazione di una sostanza in determinate condizioni, evitando così prove complesse, lunghe e costose.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38.<sup>(2)</sup> GU L 75 del 21.3.1990, rettificata da GU L 349 del 13.12.1990, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU L 58 del 28.2.2002, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/48/CE (GU L 222 del 12.8.1997, pag. 10).<sup>(5)</sup> GU L 372 del 31.12.1985, pag. 14.

- (15) Il limite di migrazione globale è una misura dell'inerzia del materiale che previene una modifica inaccettabile nella composizione dei prodotti alimentari e che, riducendo il ricorso a un numero eccessivo di limiti di migrazione specifica o ad altre restrizioni, rappresenta pertanto un controllo efficace.
- (16) La direttiva 78/142/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> fissa il tenore massimo di cloruro di vinile nei materiali e negli oggetti di materia plastica preparati con tale sostanza e il limite massimo di cloruro di vinile ceduto da tali materiali e oggetti e le direttive 80/766/CEE <sup>(2)</sup> e 81/432/CEE <sup>(3)</sup> della Commissione fissano il metodo comunitario di analisi per il controllo di tali limiti.
- (17) Ai fini di un'eventuale attribuzione di responsabilità, si richiede la dichiarazione scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE qualora si utilizzino in sede industriale o commerciale materiali o oggetti di materia plastica che non sono per loro natura chiaramente destinati ad uso alimentare.
- (18) La direttiva 80/590/CEE della Commissione <sup>(4)</sup> determina il simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- (19) In ossequio al principio di proporzionalità, per il raggiungimento dell'obiettivo fondamentale, ovvero garantire la libera circolazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è necessario e appropriato elaborare le norme per la definizione di materia plastica e di sostanze autorizzate. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, terzo comma, del trattato.
- (20) In conformità all'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, le norme che possono avere conseguenze sulla salute pubblica vengono stabilite previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana.
- (21) I provvedimenti contenuti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (22) La presente direttiva non deve modificare i termini di cui all'allegato VII, parte B, entro i quali gli Stati membri sono tenuti a ottemperare alla direttiva 90/128/CEE e agli atti che la modificano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

- La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.
- La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o a parti di essi:

<sup>(1)</sup> GU L 44 del 15.2.1978, pag. 15.  
<sup>(2)</sup> GU L 213 del 16.8.1980, pag. 42.  
<sup>(3)</sup> GU L 167 del 24.6.1981, pag. 6.  
<sup>(4)</sup> GU L 151 del 19.6.1980, pag. 21.

- costituiti esclusivamente di materia plastica; o
- composti di due o più strati, ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica, fissati tra loro mediante adesivi o con qualsiasi altro mezzo,

che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati ad essere messi a contatto o sono messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione.

3. Ai sensi della presente direttiva s'intende per "materia plastica" il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze o materiali.

Non sono considerati materie plastiche:

- le pellicole di cellulosa rigenerata, verniciate e non verniciate, contemplate dalla direttiva 93/10/CEE della Commissione <sup>(5)</sup>;
- i materiali elastomerici e le gomme naturali e sintetiche;
- le carte e i cartoni, che siano o non siano modificati mediante aggiunta di materia plastica;
- i rivestimenti di superficie ottenuti da:
  - cere paraffine, anche sintetiche e/o da cere microcristalline,
  - miscele delle cere indicate al primo trattino tra loro e/o con materie plastiche;
- le resine a scambio ionico;
- i siliconi.

4. Ferma restando la facoltà della Commissione di adottare altri provvedimenti in materia, la presente direttiva non si applica ai materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui almeno uno non è costituito esclusivamente di materia plastica, anche se quello destinato a venire a contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito esclusivamente di materia plastica.

#### Articolo 2

I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm<sup>2</sup>) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite è pari a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:

- oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
- oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;
- coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.

<sup>(5)</sup> GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 93/111/CE (GU L 310 del 14.12.1993, pag. 41).

### Articolo 3

1. Per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica possono essere utilizzati, con le restrizioni indicate, esclusivamente i monomeri o le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezioni A e B.

2. In deroga al primo comma, è possibile continuare a impiegare i monomeri e le altre sostanze di partenza elencate nell'allegato II, sezione B, fino, al più tardi, al 31 dicembre 2004, in attesa della valutazione da parte del comitato scientifico per l'alimentazione umana.

3. L'elenco della sezione A dell'allegato II può essere modificato:

- o aggiungendo le sostanze che figurano nell'allegato II, sezione B, conformemente ai criteri previsti all'allegato II della direttiva 89/109/CEE,
- o aggiungendo sostanze nuove, ossia sostanze che non figurano né nella sezione A né nella sezione B dell'allegato II, conformemente all'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.

4. Nessuno Stato membro può autorizzare l'impiego di una nuova sostanza sul suo territorio se non nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 4 della direttiva 89/109/CEE.

5. Gli elenchi di cui all'allegato II, sezioni A e B, non includono ancora monomeri o altre sostanze di partenza impiegati esclusivamente per la produzione di:

- rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture ecc.,
- resine epossidiche,
- adesivi e promotori di adesione,
- inchiostri da stampa.

### Articolo 4

L'allegato III, sezioni A e B, contiene un elenco incompleto di additivi che, con le restrizioni e/o le caratteristiche indicate, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di plastica.

Per le sostanze dell'allegato III, sezione B, i limiti di migrazione specifica saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2004 se la verifica di conformità deve essere effettuata nel simulante D o nei mezzi di prova dei test sostitutivi secondo quanto disposto nelle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE.

### Articolo 5

Come prodotti ottenuti mediante fermentazione batterica, solamente quelli elencati nell'allegato IV possono venire a contatto con i prodotti alimentari.

### Articolo 6

1. Le specifiche generali relative ai materiali e agli oggetti di plastica sono riportate nell'allegato V, parte A. Altre specifiche

relative ad alcune sostanze che compaiono negli allegati II, III e IV sono riportate nell'allegato V, parte B.

2. Il significato dei numeri indicati tra parentesi nella colonna "Restrizioni e/o specifiche" figura nell'allegato VI.

### Articolo 7

I limiti di migrazione specifica indicati nell'allegato II sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm<sup>2</sup> nei seguenti casi:

- a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possono essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
- b) fogli, pellicole o altri articoli che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile determinare il rapporto tra l'area della superficie di tali oggetti e la quantità di prodotti alimentari a contatto.

In tali casi, i limiti indicati nell'allegato II, espressi in mg/kg, vanno divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm<sup>2</sup>.

### Articolo 8

1. Per verificare l'osservanza dei limiti di migrazione si applicano le disposizioni delle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e le ulteriori disposizioni di cui all'allegato I.

2. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al comma 1 non è obbligatoria qualora si possa accertare che il rispetto del limite globale di migrazione fissato dall'articolo 2 non comporta il superamento dei limiti di migrazione specifica.

3. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al comma 1 non è obbligatoria qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite di migrazione specifica.

4. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al comma 1 può essere garantita dalla determinazione della quantità di una sostanza nel materiale o nell'oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra la quantità ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di diffusione universalmente riconosciuti basati su prove scientifiche. Per dimostrare la non conformità di un materiale o di un articolo è obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato.

### Articolo 9

1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della direttiva 89/109/CEE.

2. Il comma 1 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica che per la loro natura sono chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti.

*Articolo 10*

1. La direttiva 90/128/CEE modificata dalle direttive esposte all'allegato VII, parte A, è abrogata, fatto salvo l'obbligo per gli Stati membri inerente ai termini per la trasposizione e l'applicazione di cui alla parte B dell'allegato VII.

2. I richiami alle direttive abrogate sono da intendersi riferiti alla presente direttiva e da leggersi secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato VIII.

*Articolo 11*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 12*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2002.

*Por la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## ALLEGATO I

## ULTERIORI DISPOSIZIONI APPLICABILI NELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI MIGRAZIONE

## Disposizioni generali

1. Quando si confrontano i risultati delle prove di migrazione specificate nell'allegato della direttiva 82/711/CEE, si assume che la massa specifica di tutti i simulanti sia convenzionalmente uguale a 1. I milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per litro di simulante (mg/l) corrispondono quindi esattamente ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammo di simulante e, tenendo conto delle disposizioni di cui alla direttiva 85/572/CEE, ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammo di prodotto alimentare.
2. Qualora le prove di migrazione siano effettuate su campioni ricavati dal materiale o dall'oggetto finito o su campioni all'uopo fabbricati e le quantità di prodotti alimentari o di simulante poste a contatto con il campione siano diverse da quelle esistenti nelle condizioni reali di impiego del materiale o dell'oggetto, occorre apportare una correzione ai risultati ottenuti mediante la formula seguente:

$$M = \frac{m \cdot a_1}{a_1 \cdot q} \cdot 1000$$

Dove:

- M è la migrazione in mg/kg;  
 m è la massa in mg di sostanza ceduta dal campione come risulta dalle prove di migrazione;  
 a<sub>1</sub> è l'area della superficie in dm<sup>2</sup> del campione a contatto con l'alimento o simulante durante la prova di migrazione;  
 a<sub>2</sub> è l'area della superficie in dm<sup>2</sup> del materiale o oggetto nelle effettive condizioni d'impiego;  
 q è la quantità in grammi di prodotto alimentare a contatto con il materiale o con l'oggetto nelle effettive condizioni d'impiego.

3. La determinazione della migrazione viene effettuata su materiali o oggetti oppure, se ciò non è possibile, su provini ricavati dal materiale e dall'oggetto o, se necessario, su provini rappresentativi del materiale o oggetto.

Il campione deve essere posto a contatto con il prodotto alimentare o il simulante in modo rappresentativo delle condizioni di contatto durante l'impiego effettivo. A tale scopo, la prova va condotta in modo che vengano a contatto con i prodotti alimentari solo quelle parti del campione destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari nell'impiego effettivo. Tale condizione è particolarmente importante nel caso di materiali o oggetti formati da diversi strati, per coperchi ecc.

Le prove di migrazione su coperchi, guarnizioni, tappi o dispositivi di chiusura simili devono essere effettuate applicando tali dispositivi ai contenitori cui sono destinati nelle stesse condizioni d'uso normali o prevedibili.

È in ogni caso permesso dimostrare la conformità con i limiti di migrazione usando una prova più rigorosa.

4. In accordo con le disposizioni dell'articolo 8 della presente direttiva, il campione del materiale o dell'oggetto è messo in contatto con il prodotto alimentare o con il simulante appropriato per un periodo e ad una temperatura scelti in relazione al tipo di contatto ed alle condizioni d'impiego effettive, secondo quanto previsto nelle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE. Alla fine del tempo stabilito si effettua sul prodotto alimentare o sul simulante la determinazione analitica della quantità totale delle sostanze (migrazione globale) e/o della quantità di una o più sostanze (migrazione specifica) cedute dal campione.
5. Se un oggetto è destinato a venire più volte a contatto con i prodotti alimentari, la(e) prova(e) di migrazione deve(devono) essere ripetuta(e) su uno stesso campione tre volte, nelle condizioni previste dalla direttiva 82/711/CEE, usando un altro campione di alimento o simulante ogni volta. La verifica di conformità dev'essere effettuata sulla base del livello di migrazione riscontrato nella terza prova. Tuttavia, se vi è una prova inconfutabile che il livello di migrazione non aumenta nella seconda e terza prova e se nella prima prova non viene(vengono) superato(i) il(i) limite(i) di migrazione, non occorrono altre prove.

## Disposizioni specifiche relative alla migrazione globale

6. Nel caso si ricorra ai simulanti acquosi di cui alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE, la determinazione analitica della quantità totale di sostanze cedute dal campione può essere effettuata attraverso l'evaporazione del simulante e la determinazione del peso del residuo.

Nel caso si ricorra all'olio di oliva rettificato o ad uno dei suoi succedanei, può essere utilizzata la procedura descritta qui di seguito.

Il campione del materiale o dell'oggetto viene pesato sia prima che dopo il contatto con il simulante. Si estrae quindi il simulante assorbito dal campione e lo si determina quantitativamente. La quantità di simulante trovata viene quindi sottratta dal peso del campione determinato dopo il contatto con il simulante. La differenza tra il peso iniziale e quello finale corretto rappresenta la migrazione globale del campione esaminato.

Nel caso di un oggetto destinato a venire a contatto ripetutamente con i prodotti alimentari e per il quale sia tecnicamente impossibile effettuare la prova descritta al punto 5, possono essere apportate modifiche a questa prova, a condizione che sia possibile determinare il livello di migrazione relativo alla terza prova. Una delle modifiche consentite viene descritta qui di seguito.

La prova viene effettuata su tre campioni identici del materiale o dell'oggetto. Si sottopone uno di questi campioni alla prova adeguata e si determina la migrazione globale ( $M_1$ ). Il secondo e il terzo campione vengono sottoposti alle stesse condizioni di temperatura ma per tempi di contatto che sono rispettivamente il doppio e il triplo di quello prefissato e si determina la migrazione globale in ciascun caso (rispettivamente  $M_2$  e  $M_3$ ).

Il materiale o l'oggetto è ritenuto conforme se  $M_1$  o  $M_3 - M_2$  non superano il limite di migrazione globale.

7. Un materiale o un oggetto la cui migrazione superi il limite di migrazione globale di una quantità non superiore al valore della tolleranza analitica qui sotto definita deve essere considerato conforme alla presente direttiva.

Le seguenti tolleranze analitiche sono state osservate:

- 20 mg/kg o 3 mg/dm<sup>2</sup> nelle prove di migrazione con olio di oliva rettificato o succedanei,
- 12 mg/kg o 2 mg/dm<sup>2</sup> nelle prove di migrazione con gli altri simulanti di cui alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, articolo 3 della direttiva 82/711/CEE, la verifica della conformità al limite globale di migrazione nelle prove di migrazione con l'olio di oliva rettificato e suoi succedanei non deve essere effettuata in quei casi in cui sia inconfutabilmente dimostrata l'inadeguatezza sul piano tecnico del metodo di analisi specificato.

In questi casi, per le sostanze per le quali nell'allegato II non sono indicati limiti di migrazione specifica o altre restrizioni, si applica un limite di migrazione specifico generico di 60 mg/kg o di 10 mg/dm<sup>2</sup>. La somma di tutte le migrazioni specifiche determinate non deve comunque superare il limite di migrazione globale.

## ALLEGATO II

**ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI  
NELLA FABBRICAZIONE DI MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA**

## INTRODUZIONE GENERALE

1. Questo allegato contiene un elenco di monomeri e di altre sostanze di partenza. L'elenco include:
  - sostanze sottoposte al processo di polimerizzazione attraverso policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile, atto ad ottenere macromolecole,
  - sostanze macromolecolari naturali o sintetiche impiegate nella fabbricazione di macromolecole modificate qualora i monomeri o le altre sostanze di partenza necessari per sintetizzarle non siano inclusi nell'elenco,
  - sostanze utilizzate per modificare sostanze macromolecolari naturali o sintetiche preesistenti.
2. L'elenco non comprende i sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio, sodio e zinco degli autorizzati acidi, fenoli o alcoli che sono anch'essi autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "...acido, sale" figurano nell'elenco qualora non sia menzionato il corrispondente acido libero. In questi casi il significato del termine "sale" è "sale di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio, sodio e zinco".
3. L'elenco non contiene anche le seguenti sostanze, sebbene esse possano risultare presenti:
  - a) sostanze che potrebbero essere presenti nel prodotto finito quali:
    - impurezze delle sostanze utilizzate,
    - intermedi di reazione,
    - prodotti di decomposizione;
  - b) oligomeri e sostanze macromolecolari naturali o sintetiche, nonché loro miscele, qualora i monomeri o le sostanze di partenza necessari per sintetizzarli siano inclusi nell'elenco;
  - c) miscele delle sostanze autorizzate.

I materiali e gli oggetti che contengono le sostanze indicate alle lettere a), b) e c) devono soddisfare i requisiti fissati dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE.
4. Le sostanze devono essere di buona qualità tecnica per quanto concerne i criteri di purezza.
5. L'elenco contiene le seguenti informazioni:
  - colonna 1 (N. Rif.): il numero di riferimento CEE per i materiali da imballaggio riguardante la sostanza riportata nell'elenco,
  - colonna 2 (N. CAS): il numero CAS (Chemical Abstracts Service),
  - colonna 3 (Denominazione): la denominazione chimica,
  - colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:
    - il limite di migrazione specifica (LMS),
    - la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM),
    - la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm<sup>2</sup> di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA),
    - ogni altra restrizione specificamente indicata,
    - ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero.
6. Qualora una sostanza appaia nell'elenco come sostanza singola ma rientri anche in un termine più generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto sostanza singola.
7. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS e la denominazione chimica, è quest'ultima che prevale. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS riportato in EINECS e quello riportato nel registro CAS, è quest'ultimo che prevale.
8. Nella colonna 4 della tabella sono utilizzate alcune abbreviazioni o espressioni aventi il seguente significato:
 

|     |   |
|-----|---|
| LR  | = limite di rivelabilità del metodo d'analisi;  |
| PF  | = prodotto o materiale finito;  |
| NCO | = gruppo isocianico;  |
| NR  | = non rivelabile. Ai fini della presente direttiva s'intende per "non rivelabile" che la sostanza non deve essere rivelata con uno dei metodi analitici convalidati che dovrebbero rivelare la sostanza al limite di rivelabilità (LR) indicato. Se un tale metodo attualmente non esiste, può essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualità adeguate al limite di rivelabilità in attesa dello sviluppo di un metodo convalidato; |

- QM = quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o nel prodotto finito;
- QM(T) = quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o nell'oggetto espressa come quantità totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). Ai fini della presente direttiva, la quantità di sostanza nel materiale o nell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;
- QMA = quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o nell'oggetto finito espressa in mg per 6 dm<sup>2</sup> della superficie a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini della presente direttiva, la quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;
- QMA(T) = Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa in mg del totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e) per 6 dm<sup>2</sup> della superficie a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini della presente direttiva, la quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;
- LMS = limite di migrazione specifica nel prodotto alimentare o nel simulante alimentare, qualora non diversamente specificato. Ai fini della presente direttiva, la migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;
- LMS(T) = limite di migrazione specifica nel prodotto alimentare o nel simulante alimentare, espresso come totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). Ai fini della presente direttiva, la migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato.

## Sezione A

## Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza autorizzati

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione  | Restrizioni e/o specifiche  |
|---------|-------------|--|---|
| (1)     | (2)         | (3)  | (4)   |
| 10030   | 000514-10-3 | Acido abietico   |   |
| 10060   | 000075-07-0 | Acetaldeide  | LMS(T) = 6 mg/kg (2)  |
| 10090   | 000064-19-7 | Acido acetico  |   |
| 10120   | 000108-05-4 | Acetato di vinile  | LMS = 12 mg/kg  |
| 10150   | 000108-24-7 | Anidride acetica   |   |
| 10210   | 000074-86-2 | Acetilene  |   |
| 10630   | 000079-06-1 | Acrilammide  | LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)  |
| 10660   | 015214-89-8 | Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico                                       | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 10690   | 000079-10-7 | Acido acrilico   |   |
| 10750   | 002495-35-4 | Acrilato di benzile  |   |
| 10780   | 000141-32-2 | Acrilato di n-butile   |   |
| 10810   | 002998-08-5 | Acrilato di sec-butile   |   |
| 10840   | 001663-39-4 | Acrilato di terz-butile  |   |
| 11000   | 050976-02-8 | Acrilato di dicitlopentadienile  | QMA = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup>   |
| 11245   | 002156-97-0 | Acrilato di dodecile   | LMS = 0,05 mg/kg (1)  |
| 11470   | 000140-88-5 | Acrilato di etile  |   |
| 11510   | 000818-61-1 | Acrilato di idrossietile   | Cfr. "Monoacrilato di etilenglicole"  |
| 11530   | 000999-61-1 | Acrilato di 2-idrossipropile   | QMA = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup>   |
| 11590   | 000106-63-8 | Acrilato di isobutile  |   |
| 11680   | 000689-12-3 | Acrilato di isopropile   |   |
| 11710   | 000096-33-3 | Acrilato di metile   |   |
| 11830   | 000818-61-1 | Monoacrilato di etilenglicole  |   |
| 11890   | 002499-59-4 | Acrilato di n-ottile   |   |
| 11980   | 000925-60-0 | Acrilato di propile  |   |
| 12100   | 000107-13-1 | Acrilonitrile  | LMS = NR (LR = 0,020 mg/kg, tolleranza analitica compresa)  |
| 12130   | 000124-04-9 | Acido adipico  |   |
| 12265   | 004074-90-2 | Adipato di divinile  | QM = 5 mg/kg nel PF. Solo per uso come comonomero   |
| 12280   | 002035-75-8 | Anidride adipica   |   |
| 12310   |             | Albumina   |   |
| 12340   |             | Albumina coagulata con formaldeide   |   |
| 12375   |             | Monoalcoli alifatici saturi, lineari, primari (C <sub>4</sub> -C <sub>22</sub> ) |   |
| 12670   | 002855-13-2 | 1-Ammino-3-amminometil-3,5,5-trimetilcicloesano                                  | LMS = 6 mg/kg   |
| 12761   | 000693-57-2 | Acido 12-amminododecanoico   | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 12763   | 000141-43-5 | 2-Amminoetanolo  | LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uso strato di PET |
| 12765   | 084434-12-8 | N-(2-amminoetil)-beta-alaninato di sodio   | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 12788   | 002432-99-7 | Acido 11-amminoundecanoico   | LMS = 5 mg/kg   |
| 12789   | 007664-41-7 | Ammoniaca  |   |
| 12820   | 000123-99-9 | Acido azelaico   |   |

| N. Rif. | N. CAS       | Denominazione  | Restrizioni e/o specifiche  |
|---------|--------------|--|---|
| (1)     | (2)          | (3)  | (4)   |
| 12970   | 004196-95-6  | Anidride azelaica  |   |
| 13000   | 001477-55-0  | 1,3-Benzendimetanammina  | LMS= 0,05 mg/kg   |
| 13060   | 004422-95-1  | Tricloruro dell'acido 1,3,5-benzentricarbossilico                          | QMA = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup> (misurato come acido 1,3,5-benzentricarbossilico)   |
| 13075   | 000091-76-9  | Benzoguanamina   | Cfr. "2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina"   |
| 13090   | 000065-85-0  | Acido benzoico   |   |
| 13150   | 000100-51-6  | Alcool benzilico   |   |
| 13180   | 000498-66-8  | Biciclo [2.2.1]ept-2-ene (= norbornene)                                    | LMS= 0,05 mg/kg   |
| 13210   | 001761-71-3  | Bis(4-amminocicloesil)metano   | LMS= 0,05 mg/kg   |
| 13326   | 000111-46-6  | Etere bis(2-idrossietilico)  | Cfr. "Dietilenglicole"  |
| 13380   | 000077-99-6  | 2,2-Bis(idrossimetil)-1-butanolo   | Cfr. "1,1,1-Trimetilopropano"   |
| 13390   | 000105-08-8  | 1,4-Bis(idrossimetil)cicloesano  |   |
| 13395   | 004767-03-7  | Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico                                      | QMA = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup>   |
| 13480   | 000080-05-7  | 2,2-Bis(4-idrossifenil)propano   | LMS = 3 mg/kg   |
| 13510   | 001675-54-3  | Etere di (2,2-bis (4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropano) (= Badge) | In conformità della direttiva 2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 51 del 22.2.2002, pag. 27)        |
| 13530   | 038103-06-9  | Bis(anidride ftalica) di 2,2-Bis(4-idrossifenil)propano                    | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 13550   | 000110-98-5  | Etere Bis(idrossipropilico)  | Cfr. "Dipropilenglicole"  |
| 13560   | 0005124-30-1 | Bis(4-isocianatocicloesil)metano   | Cfr. "4,4 -Diisocianato di dici-cloesilmetano"  |
| 13600   | 047465-97-4  | 3,3-Bis(3-metil-4-idrossifenil)-2-indolinone                               | LMS = 1,8 mg/kg   |
| 13607   | 000080-05-7  | Bisfenolo A  | Cfr. "2,2-Bis(4-idrossifenil) propano"  |
| 13610   | 001675-54-3  | Etere bis(2,3-epossipropilico) di bisfenolo A                              | Cfr. "Etere bis(2,3-epossipropilico) di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano"   |
| 13614   | 038103-06-9  | Bis(anidride ftalica) di bisfenolo A                                       | Cfr. "Bis(anidride ftalica) di 2,2-Bis (4-idrossifenil)propano"   |
| 13617   | 000080-09-1  | Bisfenolo S  | Cfr. "4,4'-diidrossidifenilsulfone"   |
| 13620   | 010043-35-3  | Acido borico   | LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(23)</sup> (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32) |
| 13630   | 000106-99-0  | Butadiene  | QM = 1 mg/kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)   |
| 13690   | 000107-88-0  | 1,3-Butandiolo   |   |
| 13720   | 000110-63-4  | 1,4 Butandiolo   | LMS(T) = 0,05 mg/kg <sup>(24)</sup>   |
| 13780   | 002425-79-8  | Etere bis(2,3-epossipropilico) di 1,4-butandiolo                           | QM = 1 mg/kg nel PF (espresso come gruppo epossi, peso molecolare = 43)   |
| 13810   | 000505-65-7  | 1,4-Butandiolo formale   | QMA = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup>   |
| 13840   | 000071-36-3  | 1-Butanolo   |   |
| 13870   | 000106-98-9  | 1-Butene   |   |
| 13900   | 000107-01-7  | 2-Butene   |   |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione                      | Restrizioni e/o specifiche   |
|---------|-------------|------------------------------------|--|
| (1)     | (2)         | (3)                                | (4)  |
| 13932   | 000598-32-3 | 3-Buten-2-olo                      | QMA = NR (LR = 0,02 mg/6 dm <sup>2</sup> ). Solo per uso come comonomero per la preparazione di additivi polimerici                  |
| 14020   | 000098-54-4 | 4-terz-Butilfenolo                 | LMS = 0,05 mg/kg   |
| 14110   | 000123-72-8 | Butirraldeide                      |  |
| 14140   | 000107-92-6 | Acido butirrico                    |  |
| 14170   | 000106-31-0 | Anidride butirrica                 |  |
| 14200   | 000105-60-2 | Caprolattame                       | LMS(T) = 15 mg/kg (°)  |
| 14230   | 002123-24-2 | Caprolattame, sale di sodio        | LMS(T) = 15 mg/kg (°) (espresso come caprolattame)   |
| 14320   | 000124-07-2 | Acido caprilico                    |  |
| 14350   | 000630-08-0 | Monossido di carbonio              |  |
| 14380   | 000075-44-5 | Cloruro di carbonile               | QM = 1 mg/kg in PF   |
| 14411   | 008001-79-4 | Olio di ricino                     |  |
| 14500   | 009004-34-6 | Cellulosa                          |  |
| 14530   | 007782-50-5 | Cloro                              |  |
| 14570   | 000106-89-8 | 1-Cloro-2,3-epossipropano          | Cfr. "Epicloridrina"   |
| 14650   | 000079-38-9 | Clorotrifluoroetilene              | QMA = 0,5 mg/6 dm <sup>2</sup>   |
| 14680   | 000077-92-9 | Acido citrico                      |  |
| 14710   | 000108-39-4 | m-Cresolo                          |  |
| 14740   | 000095-48-7 | o-Cresolo                          |  |
| 14770   | 000106-44-5 | p-Cresolo                          |  |
| 14841   | 000599-64-4 | 4-Cumilfenolo                      | LMS = 0,05 mg/kg   |
| 14880   | 000105-08-8 | 1,4-Cicloesandimetanolo            | Cfr. "1,4-Bis(idrossimetil)cicloesano"   |
| 14950   | 003173-53-3 | Isocianato di cicloesile           | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (2°)   |
| 15030   | 000931-88-4 | Cicloottene                        | LMS = 0,05 mg/kg. Solo per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante A nella direttiva 85/572/CEE |
| 15070   | 001647-16-1 | 1,9-Decadiene                      | LMS = 0,05 mg/kg   |
| 15095   | 000334-48-5 | Acido decanoico                    |  |
| 15100   | 000112-30-1 | 1-Decanolo                         |  |
| 15130   | 000872-05-9 | 1-Decene                           | LMS = 0,05 mg/kg   |
| 15250   | 000110-60-1 | 1,4-Diamminobutano                 |  |
| 15272   | 000107-15-3 | 1,2-Diamminoetano                  | Cfr. "Etilendiammina"  |
| 15274   | 000124-09-4 | 1,6-Diamminoesano                  | Cfr. "Esametildiammina"  |
| 15310   | 000091-76-9 | 2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina | QMA = 5 mg/6 dm <sup>2</sup>   |
| 15370   | 003236-53-1 | 1,6-Diammino-2,2,4-trimetilnesano  | QMA = 5 mg/6 dm <sup>2</sup>   |
| 15400   | 003236-54-2 | 1,6-Diammino-2,4,4-trimetilnesano  | QMA = 5 mg/6 dm <sup>2</sup>   |
| 15565   | 000106-46-7 | 1,4-Diclorobenzene                 | LMS = 12 mg/kg   |
| 15610   | 000080-07-9 | 4,4'-Diclorodifenilsulfone         | LMS = 0,05 mg/kg   |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione                              | Restrizioni e/o specifiche  |
|---------|-------------|--|---|
| (1)     | (2)         | (3)  | (4)   |
| 15700   | 005124-30-1 | 4,4' -Diisocianato di dicicloesilmetano    | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) <sup>(26)</sup>   |
| 15760   | 000111-46-6 | Dietilenglicole                            | LMS(T) = 30 mg/kg <sup>(3)</sup>  |
| 15790   | 000111-40-0 | Dietilentriammina                          | LMS = 5 mg/kg   |
| 15820   | 000345-92-6 | 4,4' -Difluorobenzofenone                  | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 15880   | 000120-80-9 | 1,2-Diidrossibenzene                       | LMS = 6 mg/kg   |
| 15910   | 000108-46-3 | 1,3-Diidrossibenzene                       | LMS = 2,4 mg/kg   |
| 15940   | 000123-31-9 | 1,4-Diidrossibenzene                       | LMS = 0,6 mg/kg   |
| 15970   | 000611-99-4 | 4,4'-Diidrossibenzofenone                  | LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(15)</sup>  |
| 16000   | 000092-88-6 | 4,4'-Diidrossidifenile                     | LMS = 6 mg/kg   |
| 16090   | 000080-09-1 | 4,4'-Diidrossidifenilsulfone               | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 16150   | 000108-01-0 | Dimetilamminoetanolo                       | LMS = 18 mg/kg  |
| 16240   | 000091-97-4 | 4,4'-Diisocianato di 3,3' -dimetildifenile | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) <sup>(26)</sup>   |
| 16360   | 000576-26-1 | 2,6-Dimitilfenolo                          | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 16390   | 000126-30-7 | 2,2-Dimetil-1,3-propandiolo                | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 16450   | 000646-06-0 | 1,3-Diossolano                             | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 16480   | 000126-58-9 | Dipentaeritrite                            |   |
| 16570   | 004128-73-8 | 4,4'-Diisocianato dell'etere difenilico    | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) <sup>(26)</sup>   |
| 16600   | 005873-54-1 | 2,4'-Diisocianato di difenilmetano         | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) <sup>(26)</sup>   |
| 16630   | 000101-68-8 | 4,4'-Diisocianato di difenilmetano         | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) <sup>(26)</sup>   |
| 16650   | 000127-63-9 | Difenilsolfone                             | LMS(T) = 3 mg/kg <sup>(25)</sup>  |
| 16660   | 000110-98-5 | Dipropilenglicole                          |   |
| 16690   | 001321-74-0 | Divinilbenzene                             | QMA = 0,01 mg/6 dm <sup>2</sup> o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa) per la somma di divinilbenzene e etilvinilbenzene e conforme alle specifiche di cui all'allegato V) |
| 16694   | 013811-50-2 | N,N'-Divinil-2-imidazolidinone             | QM = 5 mg/kg nel PF   |
| 16697   | 000693-23-2 | Acido n-dodecandioico                      |   |
| 16704   | 000112-41-4 | 1-Dodecene                                 | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 16750   | 000106-89-8 | Epicloridrina                              | QM = 1 mg/kg nel PF   |
| 16780   | 000064-17-5 | Etanolo                                    |   |
| 16950   | 000074-85-1 | Etilene                                    |   |
| 16960   | 000107-15-3 | Etilendiammina                             | LMS = 12 mg/kg  |
| 16990   | 000107-21-1 | Etilenglicole                              | LMS(T) = 30 mg/kg <sup>(3)</sup>  |
| 17005   | 000151-56-4 | Etilenimmina                               | LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)  |
| 17020   | 000075-21-8 | Ossido di etilene                          | QM = 1 mg/kg nel PF   |
| 17050   | 000104-76-7 | 2-Etil-1-esanolo                           | LMS = 30 mg/kg  |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione   | Restrizioni e/o specifiche  |
|---------|-------------|---|---|
| (1)     | (2)         | (3)   | (4)   |
| 17160   | 000097-53-0 | Eugenolo  | LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)                                     |
| 17170   | 061788-47-4 | Acidi grassi dell'olio di cocco                         |   |
| 17200   | 068308-53-2 | Acidi grassi dell'olio di soia                          |   |
| 17230   | 061790-12-3 | Acidi grassi di tallolio                                |   |
| 17260   | 000050-00-0 | Formaldeide   | LMS(T) = 15 mg/kg <sup>(2)</sup>  |
| 17290   | 000110-17-8 | Acido fumarico  |   |
| 17530   | 000050-99-7 | Glucosio  |   |
| 18010   | 000110-94-1 | Acido glutarico   |   |
| 18070   | 000108-55-4 | Anidride glutarica                                      |   |
| 18100   | 000056-81-5 | Glicerina   |   |
| 18220   | 068564-88-5 | Acido N-epitamminoundecanoico                           | LMS = 0,05 mg/kg <sup>(1)</sup>   |
| 18250   | 000115-28-6 | Acido esacloroendometilentetraidrotalico                | LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)  |
| 18280   | 000115-27-5 | Anidride esacloroendometilentetraidrotalica             | LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)  |
| 18310   | 036653-82-4 | 1-Esadecanolo   |   |
| 18430   | 000116-15-4 | Esafluoropropilene                                      | LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)  |
| 18460   | 000124-09-4 | Esametildiammina  | LMS = 2,4 mg/kg   |
| 18640   | 000822-06-0 | Diisocianato di esametilene                             | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) <sup>(26)</sup>   |
| 18670   | 000100-97-0 | Esametilentetrammina                                    | LMS(T) = 15 mg/kg <sup>(22)</sup> (espresso come formaldeide)                                 |
| 18820   | 000592-41-6 | 1-Esene   | LMS = 3 mg/kg   |
| 18867   | 000123-31-9 | Idrochinone   | Cfr. "1,4-Diidrossibenzene"   |
| 18880   | 000099-96-7 | Acido p-idrossibenzoico                                 |   |
| 18897   | 016712-64-4 | Acido 6 idrossi-2-naftalenocarbossilico                 | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 18898   | 000103-90-2 | N-(4-idrossifenil) acetamide                            | Da usarsi soltanto in cristalli liquidi e dietro uno strato barriera in plastiche multistrato |
| 19000   | 000115-11-7 | Isobutene   |   |
| 19060   | 000109-53-5 | Etere isobutilvinilico                                  | QM = 5 mg/kg nel PF   |
| 19110   | 004098-71-9 | 1-Isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) <sup>(26)</sup>   |
| 19150   | 000121-91-5 | Acido isoftalico  | LMS = 5 mg/kg   |
| 19210   | 001459-93-4 | Isoftalato di dimetile                                  | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 19243   | 000078-79-5 | Isoprene  | Cfr. "2-metil-1,3-butadiene"  |
| 19270   | 000097-65-4 | Acido itaconico   |   |
| 19460   | 000050-21-5 | Acido lattico   |   |
| 19470   | 000143-07-7 | Acido laurico   |   |
| 19480   | 002146-71-6 | Laurato di vinile                                       |   |
| 19490   | 000947-04-6 | Laurolattame  | LMS = 5 mg/kg   |
| 19510   | 011132-73-3 | Lignocellulosa  |   |
| 19540   | 000110-16-7 | Acido maleico   | LMS(T) = 30 mg/kg <sup>(4)</sup>  |
| 19960   | 000108-31-6 | Anidride maleica  | LMS(T) = 30 mg/kg <sup>(4)</sup> (espresso come acido maleico)                                |
| 19975   | 000108-78-1 | Melammina   | Cfr. "2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina"   |
| 19990   | 000079-39-0 | Metacrilammide  | LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)                                     |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione  | Restrizioni e/o specifiche  |
|---------|-------------|--|---|
| (1)     | (2)         | (3)  | (4)   |
| 20020   | 000079-41-4 | Acido metacrilico  |   |
| 20050   | 000096-05-9 | Metacrilato di allile  | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 20080   | 002495-37-6 | Metacrilato di benzile   |   |
| 20110   | 000097-88-1 | Metacrilato di butile  |   |
| 20140   | 002998-18-7 | Metacrilato di sec-butile  |   |
| 20170   | 000585-07-9 | Metacrilato di terz-butile   |   |
| 20260   | 000101-43-9 | Metacrilato di cicloesile  | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 20410   | 002082-81-7 | Dimetacrilato di 1,4-butandiolo  | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 20530   | 002867-47-2 | Metacrilato di 2-(dimetilammino)etile  | LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)                       |
| 20590   | 000106-91-2 | Metacrilato di 2,3-epossipropile   | QMA = 0,02 mg/6 dm <sup>2</sup>   |
| 20890   | 000097-63-2 | Metacrilato di etile   |   |
| 21010   | 000097-86-9 | Metacrilato di isobutile   |   |
| 21100   | 004655-34-9 | Metacrilato di isopropile  |   |
| 21130   | 000080-62-6 | Metacrilato di metile  |   |
| 21190   | 000868-77-9 | Monometacrilato di etilenglicole   |   |
| 21280   | 002177-70-0 | Metacrilato di fenile  |   |
| 21340   | 002210-28-8 | Metacrilato di propile   |   |
| 21460   | 000760-93-0 | Anidride metacrilica   |   |
| 21490   | 000126-98-7 | Metacrilonitrile   | LMS = NR (LR = 0,020 mg/kg, tolleranza analitica compresa)                      |
| 21520   | 001561-92-8 | Metallilsolfonato di sodio   | LMS = 5 mg/kg   |
| 21550   | 000067-56-1 | Metanolo   |   |
| 21640   | 000078-79-5 | 2-Metil-1,3-butadiene  | QM = 1 mg/kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa) |
| 21730   | 000563-45-1 | 3-Metil-1-butene   | QMA = 0,006 mg/6 dm <sup>2</sup> . Solo per uso in polipropilene                |
| 21765   | 106246-33-7 | 4,4'-Metilenbis(3-cloro-2,6-diètilanilina)   | QMA = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup>   |
| 21821   | 000505-65-7 | 1,4-(Metilendiossio)butano   | Cfr. "1,4-Butandiolo formal"  |
| 21940   | 000924-42-5 | N-Metilolacrilammide   | LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)  |
| 22150   | 000691-37-2 | 4-Metil-1-pentene  | LMS = 0,02 mg/kg  |
| 22331   | 025513-64-8 | Miscela di 1,6-diammino-2,2,4-trimetilnesano (40 % p/p) e 1,6-diammino-2,4,4-trimetilnesano (60 % p/p)         | QMA = 5 mg/6 dm <sup>2</sup>  |
| 22332   | 028679-16-5 | Miscela di (40 % p/p) 2,2,4-trimetilnesano-1,6-diisocianato e (60 % p/p) 2,4,4-trimetilnesano-1,6-diisocianato | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) <sup>(26)</sup>                             |
| 22350   | 000544-63-8 | Acido miristico  |   |
| 22360   | 001141-38-4 | Acido 2,6-naftalendicarbossilico   | LMS = 5 mg/kg   |
| 22390   | 000840-65-3 | 2,6-Naftalendicarbossilato di dimetile   | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 22420   | 003173-72-6 | 1,5-Diisocianato di naftalene  | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) <sup>(26)</sup>                             |
| 22437   | 000126-30-7 | Neopentilglicol  | Cfr. "2,2-Dimetil-1,3-propandiolo"  |
| 22450   | 009004-70-0 | Nitrocellulosa   |   |
| 22480   | 000143-08-8 | 1-Nonanolo   |   |
| 22550   | 000498-66-8 | Norborene  | Cfr. "Biciclo [2.2.1]ept-2-ene"   |
| 22570   | 000112-96-9 | Isocianato di ottadecile   | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) <sup>(26)</sup>                             |

| N. Rif. | N. CAS                     | Denominazione                          | Restrizioni e/o specifiche  |
|---------|----------------------------|--|---|
| (1)     | (2)                        | (3)                                    | (4)   |
| 22600   | 000111-87-5                | 1-Ottanolo                             |   |
| 22660   | 000111-66-0                | 1-Ottene                               | LMS = 15 mg/kg  |
| 22763   | 000112-80-1                | Acido oleico                           |   |
| 22778   | 007456-68-0                | 4,4'-Ossibis(benzensolfonil azide)     | QMA = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup>   |
| 22780   | 000057-10-3                | Acido palmitico                        |   |
| 22840   | 000115-77-5                | Pentaeritrite                          |   |
| 22870   | 000071-41-0                | 1-Pentanolo                            |   |
| 22900   | 000109-67-1                | 1-Pentene                              | LMS = 5 mg/kg   |
| 22937   | 001623-05-8                | Etere perfluoropropilperfluorovinilico | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 22960   | 000108-95-2                | Fenolo                                 |   |
| 23050   | 000108-45-2                | 1,3-Fenilendiammina                    | LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)   |
| 23155   | 000075-44-5                | Fosgene                                | Cfr. "Cloruro di carbonile"   |
| 23170   | 007664-38-2                | Acido fosforico                        |   |
| 23175   | 000122-52-1                | Fosfito di trietile                    | QM = NR (LR = 1 mg/kg nel PF)   |
| 23187   |                            | Acido ftalico                          | Cfr. "Acido tereftalico"  |
| 23200   | 000088-99-3                | Acido o-ftalico                        |   |
| 23230   | 000131-17-9                | Ftalato di diallile                    | LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)  |
| 23380   | 000085-44-9                | Anidride ftalica                       |   |
| 23470   | 000080-56-8                | alfa-Pinene                            |   |
| 23500   | 000127-91-3                | beta-Pinene                            |   |
| 23547   | 009016-00-6<br>063148-62-9 | Polidimetilsilossano (PM > 6 800)      | In accordo con specifiche dell'allegato V   |
| 23590   | 025322-68-3                | Polietilenglicole                      |   |
| 23651   | 025322-69-4                | Polipropilenglicole                    |   |
| 23740   | 000057-55-6                | 1,2-Propandiolo                        |   |
| 23770   | 000504-63-2                | 1,3-Propandiolo                        | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 23800   | 000071-23-8                | 1-Propanolo                            |   |
| 23830   | 000067-63-0                | 2-Propanolo                            |   |
| 23860   | 000123-38-6                | Propionaldeide                         |   |
| 23890   | 000079-09-4                | Acido propionico                       |   |
| 23920   | 000105-38-4                | Propionato di vinile                   | LMS(T) = 6 mg/kg (?) (espresso come acetaldeide)  |
| 23950   | 000123-62-6                | Anidride propionica                    |   |
| 23980   | 000115-07-1                | Propilene                              |   |
| 24010   | 000075-56-9                | Ossido di propilene                    | QM = 1 mg/kg nel PF   |
| 24051   | 000120-80-9                | Pirocatecolo                           | Cfr. "1,2-Diidrossibenzene"   |
| 24057   | 000089-32-7                | Anidride piromellitica                 | LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido piromellitico)  |
| 24070   | 073138-82-6                | Acidi di colofonia                     |   |
| 24072   | 000108-46-3                | Resorcinolo                            | Cfr. "1,3-Diidrossibenzene"   |
| 24073   | 000101-90-6                | Etere diglicidilico di resorcinolo     | QMA = 0,005 mg/6 dm <sup>2</sup> . Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione   | Restrizioni e/o specifiche                                 |
|---------|-------------|---|--|
| (1)     | (2)         | (3)   | (4)  |
| 24100   | 008050-09-7 | Colofonia   |  |
| 24130   | 008050-09-7 | Gomma di colofonia  | Cfr. "Colofonia"   |
| 24160   | 008052-10-6 | Resina di tallolio  |  |
| 24190   | 009014-63-5 | Resina di legno   |  |
| 24250   | 009006-04-6 | Gomma naturale  |  |
| 24270   | 000069-72-7 | Acido salicilico  |  |
| 24280   | 000111-20-6 | Acido sebacico  |  |
| 24430   | 002561-88-8 | Anidride sebacica   |  |
| 24475   | 001313-82-2 | Solfuro di sodio  |  |
| 24490   | 000050-70-4 | Sorbitolo   |  |
| 24520   | 008001-22-7 | Olio di soia  |  |
| 24540   | 009005-25-8 | Amido commestibile  |  |
| 24550   | 000057-11-4 | Acido stearico  |  |
| 24610   | 000100-42-5 | Stirene   |  |
| 24760   | 026914-43-2 | Acido stirensolfonico   | LMS = 0,05 mg/kg   |
| 24820   | 000110-15-6 | Acido succinico   |  |
| 24850   | 000108-30-5 | Anidride succinica  |  |
| 24880   | 000057-50-1 | Saccarosio  |  |
| 24887   | 006362-79-4 | Acido 5-solfoisofalico, sale monosodico   | LMS = 5 mg/kg  |
| 24888   | 003965-55-7 | 5-Solfoisofalato di dimetile, sale monosodico   | LMS = 0,05 mg/kg   |
| 24910   | 000100-21-0 | Acido tereftalico   | LMS = 7,5 mg/kg  |
| 24940   | 000100-20-9 | Dicloruro dell'acido tereftalico  | LMS(T) = 7,5 mg/kg (espresso come acido tereftalico)       |
| 24970   | 000120-61-6 | Tereftalato di dimetile   |  |
| 25080   | 001120-36-1 | 1-Tetradecene   | LMS = 0,05 mg/kg   |
| 25090   | 000112-60-7 | Tetraetilenglicole  |  |
| 25120   | 000116-14-3 | Tetrafluoroetilene  | LMS = 0,05 mg/kg   |
| 25150   | 000109-99-9 | Tetraidrofurano   | LMS = 0,6 mg/kg  |
| 25180   | 000102-60-3 | N,N,N',N'-Tetrakis(2-idrossipropil) etilendiammina                                    |  |
| 25210   | 000584-84-9 | 2,4-Diisocianato di toluene   | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) <sup>(26)</sup>        |
| 25240   | 000091-08-7 | 2,6-Diisocianato di toluene   | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) <sup>(26)</sup>        |
| 25270   | 026747-90-0 | 2,4-Diisocianato di toluene, dimero   | QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) <sup>(26)</sup>        |
| 25360   |             | Triallchil(C <sub>5</sub> -C <sub>13</sub> )acetato di 2,3 epossipropile              | QM = 1 mg/kg nel PF (espresso come gruppo epossi, PM = 43) |
| 25380   |             | Triallchil(C <sub>7</sub> -C <sub>17</sub> )acetato di vinile (= Versatato di vinile) | QMA = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup>                            |
| 25385   | 000102-70-5 | Triallilammina  | In accordo con specifiche dell'allegato V                  |
| 25420   | 000108-78-1 | 2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina  | LMS = 30 mg/kg   |
| 25450   | 026896-48-0 | Triciclododecandimetanolo   | LMS = 0,05 mg/kg   |
| 25510   | 000112-27-6 | Trietilenglicole  |  |
| 25600   | 000077-99-6 | 1,1,1-Trimetilolpropano   | LMS = 6 mg/kg  |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione                             | Restrizioni e/o specifiche                           |
|---------|-------------|---|--|
| (1)     | (2)         | (3)                                       | (4)  |
| 25840   | 003290-92-4 | Trimetacrilato di 1,1,1-trimetilolpropano | LMS = 0,05 mg/kg                                     |
| 25900   | 000110-88-3 | Triossano                                 | LMS = 0,05 mg/kg                                     |
| 25910   | 024800-44-0 | Tripropilenglicole                        |  |
| 25927   | 027955-94-8 | 1,1,1-Tris(4-idrossifenil)etano           | QM = 0,5 mg/kg nel PF. Solo per uso in policarbonati |
| 25960   | 000057-13-6 | Urea                                      |  |
| 26050   | 000075-01-4 | Cloruro di vinile                         | Vedi direttiva 78/142/CEE del Consiglio              |
| 26110   | 000075-35-4 | Cloruro di vinilidene                     | QM = 5 mg/kg nel PF o LMS = NR<br>(LR = 0,05 mg/kg)  |
| 26140   | 000075-38-7 | Fluoruro di vinilidene                    | LMS = 5 mg/kg  |
| 26155   | 001072-63-5 | 1-Vinilimidazolo                          | QM = 5 mg/kg nel PF                                  |
| 26170   | 003195-78-6 | N-Vinil-N-metilacetammide                 | QM = 2 mg/kg nel PF                                  |
| 26320   | 002768-02-7 | Viniltrimetossisilano                     | QM = 5 mg/kg nel PF                                  |
| 26360   | 007732-18-5 | Acqua                                     | In conformità della direttiva 98/83/CE               |

## Sezione B

**Elenco dei monomeri e delle altre sostanze di partenza che possono continuare a essere impiegati in attesa di una decisione circa l'inserimento nella sezione A**

| N. Rif.   | N. CAS      | Denominazione   | Restrizioni e/o specifiche |                        |
|-----------|-------------|---|----------------------------|------------------------|
| (1)       | (2)         | (3)   | (4)                        |                        |
| 10599/90A | 061788-89-4 | Dimeri degli acidi grassi insaturi (C <sub>18</sub> ) distillati                | Cfr. "Acido trimellitico"  |                        |
| 10599/91  | 061788-89-4 | Dimeri degli acidi grassi insaturi (C <sub>18</sub> ) non distillati            |                            |                        |
| 10599/92A | 068783-41-5 | Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C <sub>18</sub> ) distillati     |                            |                        |
| 10599/93  | 068783-41-5 | Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C <sub>18</sub> ) non distillati |                            |                        |
| 11500     | 000103-11-7 | Acrilato di 2-etilesile   |                            |                        |
| 13050     | 000528-44-9 | Acido 1,2,4-benzentricarbossilico   |                            |                        |
| 14260     | 000502-44-3 | Caprolattone  |                            |                        |
| 14800     | 003724-65-0 | Acido crotonico   |                            |                        |
| 15730     | 000077-73-6 | Diciclopentadiene   |                            |                        |
| 16210     | 006864-37-5 | 3,3'-Dimetil-4,4'-diamminodicicloesilmetano                                     |                            |                        |
| 17110     | 016219-75-3 | 5-Etilidenebicyclo[2.2.1]ept-2-ene  |                            |                        |
| 18370     | 000592-45-0 | 1,4-Esadiene  |                            |                        |
| 18700     | 000629-11-8 | 1,6-Esandiolo   |                            |                        |
| 21370     | 010595-80-9 | Metacrilato di 2-solfoetile   |                            |                        |
| 21400     | 054276-35-6 | Metacrilato di solfopropile   |                            |                        |
| 21970     | 000923-02-4 | N-Metilolmetacrilammide   |                            |                        |
| 22210     | 000098-83-9 | alfa-Metilstirene   |                            |                        |
| 25540     | 000528-44-9 | Acido trimellitico  |                            | QM(T) = 5 mg/kg nel PF |
| 25550     | 000552-30-7 | Anidride trimellitica   |                            |                        |
| 26230     | 000088-12-0 | Vinilpirrolidone  |                            |                        |

## ALLEGATO III

**ELENCO INCOMPLETO DEGLI ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA FABBRICAZIONE DI MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA**

## OSSERVAZIONI GENERALI

1. Il presente allegato contiene l'elenco seguente:
  - a) sostanze incorporate nella plastica per conseguire un effetto tecnico nel prodotto finito. Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito;
  - b) sostanze utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale realizzare la polimerizzazione (per esempio emulsionanti, tensioattivi, stabilizzatori ecc.).L'elenco non contiene le sostanze che incidono direttamente sulla formazione dei polimeri (per esempio sistema catalitico).
2. L'elenco non contiene i sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio, sodio e zinco degli autorizzati acidi, fenoli o alcoli che sono anch'essi autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "...acido, sale" figurano nell'elenco qualora non sia menzionato il corrispondente acido libero. In questi casi il significato del termine "sale" è "sale di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio, sodio e zinco".
3. L'elenco non contiene anche le seguenti sostanze, sebbene esse possano risultare presenti:
  - a) sostanze che potrebbero essere presenti nel prodotto finito, quali:
    - impurezze delle sostanze utilizzate,
    - intermedi di reazione,
    - prodotti di decomposizione;
  - b) miscele delle sostanze autorizzate.I materiali e gli oggetti che contengono le sostanze indicate alle lettere a) e b) devono soddisfare i requisiti fissati dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE.
4. Le sostanze devono essere di buona qualità tecnica per quanto concerne i criteri di purezza.
5. L'elenco contiene le seguenti informazioni:
  - colonna 1 (N. Rif.): il numero di riferimento CEE per i materiali da imballaggio riguardante la sostanza riportata nell'elenco,
  - colonna 2 (N. CAS): il numero CAS (Chemical Abstracts Service),
  - colonna 3 (Denominazione): la denominazione chimica,
  - colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:
    - il limite di migrazione specifica (LMS),
    - la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM),
    - la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm<sup>2</sup> di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA),
    - ogni altra restrizione specificamente indicata,
    - ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero.
6. Qualora una sostanza appaia nell'elenco come sostanza singola ma rientri anche in un termine più generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto sostanza singola.
7. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS e la denominazione chimica, è quest'ultima che prevale. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS riportato in Eines e quello riportato nel registro CAS, è quest'ultimo che prevale.

## Sezione A

## Elenco incompleto degli additivi armonizzato pienamente a livello comunitario

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione  | Restrizioni e/o specifiche   |
|---------|-------------|--|--|
| (1)     | (2)         | (3)  | (4)  |
| 30000   | 000064-19-7 | Acido acetico  |  |
| 30045   | 000123-86-4 | Acetato di butile  |  |
| 30080   | 004180-12-5 | Acetato di rame  | LMS(T) = 30 mg/kg (?)<br>(espresso come rame)  |
| 30140   | 000141-78-6 | Acetato di etile   |  |
| 30280   | 000108-24-7 | Anidride acetica   |  |
| 30295   | 000067-64-1 | Acetone  |  |
| 30370   | —           | Acido acetilacetico, sali  |  |
| 30400   | —           | Gliceridi acetilati  |  |
| 30610   | —           | Acidi, C <sub>2</sub> -C <sub>24</sub> , alifatici, lineari, monocarbosilici, provenienti da grassi e oli naturali, loro mono-, di- e triesteri di glicerolo (sono inclusi gli acidi grassi ramificati presenti come impurezze naturali) |  |
| 30612   | —           | Acidi, C <sub>2</sub> -C <sub>24</sub> , alifatici, lineari, monocarbosilici, sintetici, e loro mono-, di- e triesteri di glicerolo  |  |
| 30960   | —           | Esteri degli acidi alifatici monocarbosilici (C <sub>6</sub> -C <sub>22</sub> ) con poliglicerina  |  |
| 31328   | —           | Acidi grassi da grassi e oli alimentari animali o vegetali   |  |
| 31530   | 123968-25-2 | Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifenil)etil]fenile   | LMS = 5 mg/kg  |
| 31730   | 000124-04-9 | Acido adipico  |  |
| 33120   | —           | Monoalcoli alifatici saturi, lineari, primari (C <sub>4</sub> -C <sub>24</sub> )   |  |
| 33350   | 009005-32-7 | Acido alginico   |  |
| 33801   | —           | Acido n-alchil (C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> ) benzensolfonico   | LMS = 30 mg/kg   |
| 34240   | —           | Esteri dell'acido alchil(C <sub>10</sub> -C <sub>20</sub> ) solfonico con fenoli   | LMS = 6 mg/kg. Autorizzato fino al 1° gennaio 2002   |
| 34281   | —           | Acidi alchil (C <sub>8</sub> -C <sub>22</sub> ) solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio  |  |
| 34475   | —           | Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato   |  |
| 34480   | —           | Alluminio (fibre, fiocchi, polveri)  |  |
| 34560   | 021645-51-2 | Idrossido di alluminio   |  |
| 34690   | 011097-59-9 | Idrossicarbonato di alluminio e magnesio   |  |
| 34720   | 001344-28-1 | Ossido di alluminio  |  |
| 35120   | 013560-49-1 | Diestere dell'acido 3-amminocrotonico con etere tiobis (2-idrossietilico)  |  |
| 35160   | 006642-31-5 | 6-Ammino-1,3-dimetiluracile  | LMS = 5 mg/kg  |
| 35170   | 000141-43-5 | 2-Amminoetanolo  | LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET |
| 35284   | 000111-41-1 | N-(2-amminoetil)etanolammina   | LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET |

| N. Rif. | N. CAS   | Denominazione  | Restrizioni e/o specifiche   |
|---------|--|--|--|
| (1)     | (2)  | (3)  | (4)  |
| 35320   | 007664-41-7  | Ammoniaca  |  |
| 35440   | 001214-97-9  | Bromuro di ammonio   |  |
| 35600   | 001336-21-6  | Idrossido di ammonio   |  |
| 35840   | 000506-30-9  | Acido arachidico   |  |
| 35845   | 007771-44-0  | Acido arachidonico   |  |
| 36000   | 000050-81-7  | Acido ascorbico  |  |
| 36080   | 000137-66-6  | Palmitato di ascorbico   |  |
| 36160   | 010605-09-1  | Stearato di ascorbico  |  |
| 36640   | 000123-77-3  | Azodicarbonamide   | Solo per uso come agente rigonfiante   |
| 36840   | 012007-55-5  | Bario tetraborato  | LMS(T) = 1 mg/kg espresso come bario <sup>(12)</sup> e LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(23)</sup> (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32) |
| 36880   | 008012-89-3  | Cera d'api   |  |
| 36960   | 003061-75-4  | Beenammide   |  |
| 37040   | 000112-85-6  | Acido beenico  |  |
| 37280   | 001302-78-9  | Bentonite  |  |
| 37360   | 000100-52-7  | Benzaldeide  | In accordo con la nota 9 dell'allegato VI  |
| 37600   | 000065-85-0  | Acido benzoico   |  |
| 37680   | 000136-60-7  | Benzoato di butile   |  |
| 37840   | 000093-89-0  | Benzoato di etile  |  |
| 38080   | 000093-58-3  | Benzoato di metile   |  |
| 38160   | 002315-68-6  | Benzoato di propile  |  |
| 38320   | 005242-49-9  | 4-(2-Benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene   | In accordo con specifiche dell'allegato V  |
| 38510   | 136504-96-6  | 1,2-Bis(3-amminopropil)etilendiammina, polimero con N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina e 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina | LMS = 5 mg/kg  |
| 38515   | 001533-45-5  | 4,4'-Bis(2-benzossazolil)stilbene  | LMS = 0,05 mg/kg <sup>(1)</sup>  |
| 38810   | 080693-00-1  | Difosfito di bis(2,6-di-terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite  | LMS = 5 mg/kg (somma di fosfito e fosfato)   |
| 38840   | 154862-43-8  | Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol-difosfito  | LMS = 5 mg/kg [somma della sostanza stessa, la sua forma ossidata [bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritolfosfato] e il suo prodotto di idrolisi (2,4-dicumilfenolo)]  |
| 38879   | 135861-56-2  | Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitolo  |  |
| 38950   | 079072-96-1  | Bis(4-etilbenzilideno)sorbitolo  |  |
| 39200   | 006200-40-4  | Cloruro di bis(2-idrossietil)-2-idrossipropil-3-(dodecilossi)metilammonio  | LMS = 1,8 mg/kg  |
| 39815   | 182121-12-6  | 9,9-Bis(metossimetil)fluorene  | QMA = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup>  |
| 39890   | 087826-41-3<br>069158-41-4<br>054686-97-4<br>081541-12-0 | Bis(metilbenziliden)sorbitolo  |  |
| 39925   | 129228-21-3  | 3,3-Bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano   | LMS = 0,05 mg/kg   |
| 40120   | 068951-50-8  | Idrossimetilfosfonato di bis(polietilene-glicole)  | LMS = 0,6 mg/kg  |

| N. Rif. | N. CAS                     | Denominazione  | Restrizioni e/o specifiche  |
|---------|----------------------------|--|---|
| (1)     | (2)                        | (3)  | (4)   |
| 40320   | 010043-35-3                | Acido bórico   | LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(23)</sup> (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32) |
| 40400   | 010043-11-5                | Nitruro di boro  |   |
| 40570   | 000106-97-8                | Butano   |   |
| 40580   | 000110-63-4                | 1,4-Butandiolo   | LMS(T) = 0,05 mg/kg <sup>(24)</sup>   |
| 41040   | 005743-36-2                | Butirrato di calcio  |   |
| 41120   | 010043-52-4                | Cloruro di calcio  |   |
| 41280   | 001305-62-0                | Idrossido di calcio  |   |
| 41520   | 001305-78-8                | Ossido di calcio   |   |
| 41600   | 012004-14-7<br>037293-22-4 | Solfoalluminato di calcio  |   |
| 41680   | 000076-22-2                | Canfora  | In accordo con la nota 9 dell'allegato VI   |
| 41760   | 008006-44-8                | Cera candelilla  |   |
| 41840   | 000105-60-2                | Caprolattame   | LMS(T) = 15 mg/kg <sup>(5)</sup>  |
| 41960   | 000124-07-2                | Acido caprilico  |   |
| 42160   | 000124-38-9                | Diossido di carbonio   |   |
| 42320   | 007492-68-4                | Carbonato di rame  | LMS(T) = 30 mg/kg <sup>(7)</sup><br>(espresso come rame)  |
| 42500   | —                          | Acido carbonico, sali  |   |
| 42640   | 009000-11-7                | Carbossimetilcellulosa   |   |
| 42720   | 008015-86-9                | Cera Carnauba  |   |
| 42800   | 009000-71-9                | Caseina  |   |
| 42960   | 064147-40-6                | Olio di ricino disidratato   |   |
| 43200   | —                          | Mono- e digliceridi dell'olio di ricino                            |   |
| 43280   | 009004-34-6                | Cellulosa  |   |
| 43300   | 009004-36-8                | Acetobutirrato di cellulosa  |   |
| 43360   | 068442-85-3                | Cellulosa rigenerata   |   |
| 43440   | 008001-75-0                | Ceresina   |   |
| 43515   | —                          | Esteri degli acidi grassi dell'olio di cocco con cloruro di colina | QMA = 0,9 mg/6 dm <sup>2</sup>  |
| 44160   | 000077-92-9                | Acido citrico  |   |
| 44640   | 000077-93-0                | Citrato di trietile  |   |
| 45195   | 007787-70-4                | Bromuro di rame  | LMS(T) = 30 mg/kg <sup>(7)</sup><br>(espresso come rame)  |
| 45200   | 001335-23-5                | Ioduro di rame   | LMS(T) = 30 mg/kg <sup>(7)</sup> (espresso come rame) e LMS = 1 mg/kg <sup>(11)</sup> (espresso come iodio)   |
| 45280   | —                          | Fibre di cotone  |   |
| 45450   | 068610-51-5                | Copolimero di p-cresolo, di dicitlopentadiene e di isobutilene     | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 45560   | 014464-46-1                | Cristobalite   |   |
| 45760   | 000108-91-8                | Cicloesilamina   |   |
| 45920   | 009000-16-2                | Dammar   |   |
| 45940   | 000334-48-5                | Acido n-decanoico  |   |

| N. Rif. | N. CAS                     | Denominazione  | Restrizioni e/o specifiche                    |
|---------|----------------------------|--|---|
| (1)     | (2)                        | (3)  | (4)   |
| 46070   | 010016-20-3                | alfa-Destrina  |   |
| 46080   | 007585-39-9                | beta-Destrina  |   |
| 46375   | 061790-53-2                | Terra di diatomacee  |   |
| 46380   | 068855-54-9                | Terra di diatomacee calcinata in continuo con carbonato di sodio                 |   |
| 46480   | 032647-67-9                | Dibenziliden sorbitolo   |   |
| 46790   | 004221-80-1                | 3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzoato di 2,4-di-terzbutilfenile                    |   |
| 46800   | 067845-93-6                | 3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzoato di esadecile                                 |   |
| 46870   | 003135-18-0                | 3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di diottadecile                       |   |
| 46880   | 065140-91-2                | 3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di monoetile, sale di calcio          | LMS = 6 mg/kg                                 |
| 47210   | 026427-07-6                | Acido dibutiltiostannoico, polimero [= Tiobis(solfuro di butilstagno), polimero] | In accordo con le specifiche dell'allegato V  |
| 47440   | 000461-58-5                | Diciandamide   |   |
| 47540   | 027458-90-8                | Disolfuro di di-terz-dodecile  | LMS = 0,05 mg/kg                              |
| 47680   | 000111-46-6                | Dietilenglicole  | LMS(T) = 30 mg/kg (3)                         |
| 48460   | 000075-37-6                | 1,1-Difluoroetano  |   |
| 48620   | 000123-31-9                | 1,4-Diidrossibenzene   | LMS = 0,6 mg/kg                               |
| 48720   | 000611-99-4                | 4,4'-Diidrossibenzofenone  | LMS(T) = 6 mg/kg (15)                         |
| 49485   | 134701-20-5                | 2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenolo  | LMS = 1 mg/kg                                 |
| 49540   | 000067-68-5                | Dimetilsolfossido  |   |
| 51200   | 000126-58-9                | Dipentaeritrite  |   |
| 51700   | 147315-50-2                | 2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin2-il)-5-(esilossi)fenolo                             | LMS = 0,05 mg/kg                              |
| 51760   | 025265-71-8<br>000110-98-5 | Dipropilenglicole  |   |
| 52640   | 016389-88-1                | Dolomite   |   |
| 52645   | 010436-08-5                | Cis-11-eicosenamamide  |   |
| 52720   | 000112-84-5                | Erucamide  |   |
| 52730   | 000112-86-7                | Acido erucico  |   |
| 52800   | 000064-17-5                | Etanolo  |   |
| 53270   | 037205-99-5                | Etilcarbrossimetilcellulosa  |   |
| 53280   | 009004-57-3                | Etilcellulosa  |   |
| 53360   | 000110-31-6                | N,N'-Etilenbisoleammide  |   |
| 53440   | 005518-18-3                | N,N'-Etilenbispalmitammide   |   |
| 53520   | 000110-30-5                | N,N'-Etilenbisstearammide  |   |
| 53600   | 000060-00-4                | Acido etilendiamminotetraacetico   |   |
| 53610   | 054453-03-1                | Etilendiamminotetraacetato di rame   | LMS(T) = 30 mg/kg (7)<br>(espresso come rame) |
| 53650   | 000107-21-1                | Etilenglicole  | LMS(T) = 30 mg/kg (2)                         |
| 54005   | 005136-44-7                | Etilen-N-palmitammide-N'-stearammide   |   |
| 54260   | 009004-58-4                | Etilidrossietilcellulosa   |   |
| 54270   | —                          | Etilidrossimetilcellulosa  |   |
| 54280   | —                          | Etilidrossipropilcellulosa   |   |
| 54300   | 118337-09-0                | 2,2'-Etilidibis(4,6-di-terz-butilfenil)fluorofosfonito                           | LMS = 6 mg/kg                                 |
| 54450   | —                          | Grassi e oli provenienti da cibi animali o vegetali                              |   |
| 54480   | —                          | Grassi e oli idrogenati provenienti da cibi animali o vegetali                   |   |
| 54930   | 025359-91-5                | Copolimero formaldeide-1-naftolo [=Poli(1-idrossinaftilmetano)]                  | LMS = 0,05 mg/kg                              |
| 55040   | 000064-18-6                | Acido formico  |   |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione   | Restrizioni e/o specifiche |
|---------|-------------|---|----------------------------|
| (1)     | (2)         | (3)   | (4)                        |
| 55120   | 000110-17-8 | Acido fumarico  |                            |
| 55190   | 029204-02-2 | Acido gadoleico   |                            |
| 55440   | 009000-70-8 | Gelatina  |                            |
| 55520   | —           | Fibre di vetro  |                            |
| 55600   | —           | Microsfere di vetro   |                            |
| 55680   | 000110-94-1 | Acido glutarico   |                            |
| 55920   | 000056-81-5 | Glicerina   |                            |
| 56020   | 099880-64-5 | Dibeenato di glicerina  |                            |
| 56360   | —           | Esteri di glicerina con l'acido acetico   |                            |
| 56486   | —           | Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C <sub>14</sub> -C <sub>18</sub> ) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C <sub>16</sub> -C <sub>18</sub> ) |                            |
| 56487   | —           | Esteri di glicerina con l'acido butirrico   |                            |
| 56490   | —           | Esteri di glicerina con l'acido erucico   |                            |
| 56495   | —           | Esteri di glicerina con l'acido 12-idrossistearico  |                            |
| 56500   | —           | Esteri di glicerina con l'acido laurico   |                            |
| 56510   | —           | Esteri di glicerina con l'acido linoleico   |                            |
| 56520   | —           | Esteri di glicerina con l'acido miristico   |                            |
| 56540   | —           | Esteri di glicerina con l'acido oleico  |                            |
| 56550   | —           | Esteri di glicerina con l'acido palmitico   |                            |
| 56565   | —           | Esteri di glicerina con l'acido nonanoico   |                            |
| 56570   | —           | Esteri di glicerina con l'acido propionico  |                            |
| 56580   | —           | Esteri di glicerina con l'acido ricinoleico   |                            |
| 56585   | —           | Esteri di glicerina con l'acido stearico  |                            |
| 56610   | 030233-64-8 | Monobenato di glicerina   |                            |
| 56720   | 026402-23-3 | Monoesanoato di glicerina   |                            |
| 56800   | 030899-62-8 | Monolaurato diacetato di glicerina  |                            |
| 56880   | 026402-26-6 | Monooctanoato di glicerina  |                            |
| 57040   | —           | Monooleato di glicerina, estere con acido ascorbico   |                            |
| 57120   | —           | Monooleato di glicerina, estere con acido citrico   |                            |
| 57200   | —           | Monopalmitato di glicerina, estere con acido ascorbico  |                            |
| 57280   | —           | Monopalmitato di glicerina, estere con acido citrico  |                            |
| 57600   | —           | Monostearato di glicerina, estere con acido ascorbico   |                            |
| 57680   | —           | Monostearato di glicerina, estere con acido citrico   |                            |
| 57800   | 018641-57-1 | Tribeenato di glicerina   |                            |
| 57920   | 000620-67-7 | Triptanoato di glicerina  |                            |
| 58300   | —           | Glicina, sali   |                            |
| 58320   | 007782-42-5 | Grafite   |                            |
| 58400   | 009000-30-0 | Gomma di guar   |                            |
| 58480   | 009000-01-5 | Gomma arabica   |                            |
| 58720   | 000111-14-8 | Acido eptanoico   |                            |
| 59360   | 000142-62-1 | Acido esanoico  |                            |
| 59760   | 019569-21-2 | Huntite   |                            |
| 59990   | 007647-01-0 | Acido cloridrico  |                            |
| 60030   | 012072-90-1 | Idromagnesite   |                            |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione   | Restrizioni e/o specifiche        |
|---------|-------------|---|-----------------------------------|
| (1)     | (2)         | (3)   | (4)                               |
| 60080   | 012304-65-3 | Idrotalcite   |                                   |
| 60160   | 000120-47-8 | 4-Idrossibenzoato di etile  |                                   |
| 60180   | 004191-73-5 | 4-Idrossibenzoato di isopropile   |                                   |
| 60200   | 000099-76-3 | 4-Idrossibenzoato di metile   |                                   |
| 60240   | 000094-13-3 | 4-Idrossibenzoato di propile  |                                   |
| 60480   | 003864-99-1 | 2-(2'-Idrossi-3,5'-di-terz-butilfenil)-5-clorobenzotriazolo   | LMS(T) = 30 mg/kg <sup>(19)</sup> |
| 60560   | 009004-62-0 | Idrossietilcellulosa  |                                   |
| 60880   | 009032-42-2 | Idrossietilmetilcellulosa   |                                   |
| 61120   | 009005-27-0 | Idrossietilamido  |                                   |
| 61390   | 037353-59-6 | Idrossimetilcellulosa   |                                   |
| 61680   | 009004-64-2 | Idrossipropilcellulosa  |                                   |
| 61800   | 009049-76-7 | Idrossipropilamido  |                                   |
| 61840   | 000106-14-9 | Acido 12-idrossistearico  |                                   |
| 62140   | 006303-21-5 | Acido ipofosforoso  |                                   |
| 62240   | 001332-37-2 | Ossido di ferro   |                                   |
| 62450   | 000078-78-4 | Isopentano  |                                   |
| 62640   | 008001-39-6 | Cera giapponese   |                                   |
| 62720   | 001332-58-7 | Caolino   |                                   |
| 62800   | —           | Caolino calcinato   |                                   |
| 62960   | 000050-21-5 | Acido lattico   |                                   |
| 63040   | 000138-22-7 | Lattato di butile   |                                   |
| 63280   | 000143-07-7 | Acido laurico   |                                   |
| 63760   | 008002-43-5 | Lecitina  |                                   |
| 63840   | 000123-76-2 | Acido levulinico  |                                   |
| 63920   | 000557-59-5 | Acido lignocerico   |                                   |
| 64015   | 000060-33-3 | Acido linoleico   |                                   |
| 64150   | 028290-79-1 | Acido linolenico  |                                   |
| 64500   | —           | Lisina, sali  |                                   |
| 64640   | 001309-42-8 | Idrossido di magnesio   |                                   |
| 64720   | 001309-48-4 | Ossido di magnesio  |                                   |
| 64800   | 00110-16-7  | Acido maleico   | LMS(T) = 30 mg/kg <sup>(4)</sup>  |
| 65020   | 006915-15-7 | Acido malico  |                                   |
| 65040   | 000141-82-2 | Acido malonico  |                                   |
| 65520   | 000087-78-5 | Mannitolo   |                                   |
| 65920   | 066822-60-4 | Copolimeri di cloruro di n-metacriloilossietil-n,n-dimetil-n-carbossimetilammonio, sale di sodio-metacrilato di ottadecile-meta-crilato di etile-metacrilato di cicloesil-n-vinil-2-pirrolidone |                                   |
| 66200   | 037206-01-2 | Metilcarbossimetilcellulosa   |                                   |
| 66240   | 009004-67-5 | Metilcellulosa  |                                   |
| 66560   | 004066-02-8 | 2,2'-Metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)  | LMS(T) = 3 mg/kg <sup>(9)</sup>   |
| 66580   | 000077-62-3 | 2,2'-Metilenbis[4-metil-6-(1-metilcicloesil)fenolo]   | LMS(T) = 3 mg/kg <sup>(6)</sup>   |
| 66640   | 009004-59-5 | Metiletilcellulosa  |                                   |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione   | Restrizioni e/o specifiche   |
|---------|-------------|---|--|
| (1)     | (2)         | (3)   | (4)  |
| 66695   | —           | Metilidrossimetilcellulosa  |  |
| 66700   | 009004-65-3 | Metilidrossipropilcellulosa   |  |
| 66755   | 002682-20-4 | 2-Metil-4-isotiazolin-3-one   | LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)  |
| 67120   | 012001-26-2 | Mica  |  |
| 67170   | —           | Miscela di 5,7-di-terz-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-2(3H)-benzofuranone (80-100 % p/p) e 5,7-di-terz-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-2(3H)benzofuranone (0-20 % p/p) | LMS = 5 mg/kg  |
| 67180   | —           | Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50 % p/p), di ftalato di di-n-decile (25 % p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25 % p/p)                               | LMS = 5 mg/kg (!)  |
| 67200   | 001317-33-5 | Disolfuro di molibdeno  |  |
| 67840   | —           | Acidi montanici e/o loro esteri con etilenglicole e/o con 1,3-butandiolo e/o con glicerina  |  |
| 67850   | 008002-53-7 | Cera montana  |  |
| 67891   | 000544-63-8 | Acido miristico   |  |
| 68040   | 003333-62-8 | 7-[2-H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarina   |  |
| 68125   | 037244-96-5 | Nefelina sienite  |  |
| 68145   | 080410-33-9 | 2,2' 2"-Nitrilo [trietil tris(3,3',5,5'-tetra-terz-butil-1,1'-bifenil-2,2'-diil) fosfito]   | LMS = 5 mg/kg (somma di fosfito e fosfato)   |
| 68960   | 000301-02-0 | Oleammide   |  |
| 69040   | 000112-80-1 | Acido oleico  |  |
| 69760   | 000143-28-2 | Alcol oleico  |  |
| 70000   | 070331-94-1 | 2,2'-Ossamidobis[etil-3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]   |  |
| 70240   | 012198-93-5 | Ozocerite   |  |
| 70400   | 000057-10-3 | Acido palmitico   |  |
| 71020   | 000373-49-9 | Acido palmitoleico  |  |
| 71440   | 009000-69-5 | Pectina   |  |
| 71600   | 000115-77-5 | Pentaeritrite   |  |
| 71635   | 025151-96-6 | Dioloato di pentaeritrite   | LMS = 0,05 mg/kg. Da non usare in polimeri a contatto con alimenti per i quali è usato il simulante D nella direttiva 85/572/CEE |
| 71670   | 178671-58-4 | Tetrakis (2-ciano-3,3-difenilacrilato) di pentaeritrite   | LMS = 0,05 mg/kg   |
| 71680   | 006683-19-8 | Tetrakis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di pentaeritrite   |  |
| 71720   | 000109-66-0 | Pentano   |  |
| 72640   | 007664-38-2 | Acido fosforico   |  |
| 73160   | —           | Fosfati di mono- e di-n-alcile (C <sub>16</sub> e C <sub>18</sub> )   | LMS = 0,05 mg/kg   |
| 73720   | 000115-96-8 | Fosfato di tricloroetile  | LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)  |
| 74010   | 145650-60-8 | Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile  | LMS = 5 mg/kg (somma di fosfito e fosfato)   |
| 74240   | 031570-04-4 | Fosfito de tris(2,4-di-terz-butilfenile)  |  |
| 74480   | 000088-99-3 | Acido o-ftalico   |  |

| N. Rif. | N. CAS                     | Denominazione  | Restrizioni e/o specifiche  |
|---------|----------------------------|--|---|
| (1)     | (2)                        | (3)  | (4)   |
| 76320   | 000085-44-9                | Anidride ftalica   |   |
| 76721   | 009016-00-6<br>063148-62-9 | Polidimetilsilossano (PM > 6800)   | In accordo con specifiche dell'allegato V   |
| 76730   | —                          | Polidimetilsilossano, gamma-idrossipropilato   | LMS = 6 mg/kg   |
| 76865   | —                          | Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C <sub>10</sub> -C <sub>18</sub> o n-ottanolo e/o n-decanolo   | LMS = 30 mg/kg  |
| 76960   | 025322-68-3                | Polietilenglicole  |   |
| 77600   | 061788-85-0                | Etere di polietilenglicole con olio di ricino idrogenato   |   |
| 77702   | —                          | Esteri di polietilenglicole con acidi alifatici monocarbosilici (C <sub>6</sub> -C <sub>22</sub> ) e i loro solfati di ammonio e sodio   |   |
| 77895   | 068439-49-6                | Etere monoalchilico (C <sub>16</sub> -C <sub>18</sub> ) di polietilenglicole (OE = 2-6)  | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 79040   | 009005-64-5                | Monolaurato di polietilenglicole sorbitano   |   |
| 79120   | 009005-65-6                | Monooleato di polietilenglicole sorbitano  |   |
| 79200   | 009005-66-7                | Monopalmitato di polietilenglicole sorbitano   |   |
| 79280   | 009005-67-8                | Monostearato di polietilenglicole sorbitano  |   |
| 79360   | 009005-70-3                | Trioleato di polietilenglicole sorbitano   |   |
| 79440   | 009005-71-4                | Tristearato di polietilenglicole sorbitano   |   |
| 80240   | 029894-35-7                | Ricinoleato di poliglicerina   |   |
| 80640   | —                          | Poliossalchil (C <sub>2</sub> -C <sub>4</sub> ) dimetilpolisilossano   |   |
| 80720   | 008017-16-1                | Acidi polifosforici  |   |
| 80800   | 025322-69-4                | Polipropilenglicole  |   |
| 81220   | 192268-64-7                | Poli-[[[6-[N-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil]-n-butilammino]1,3,5-triazin-2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil]imino]-1,6-esandiil[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-alfa-[N,N,N',N'-tetrabutil-N''-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N''-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilammino)-esil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triammina]-omega-N,N,N',N'-tetrabutil-1,3,5-triazin-2,4-diammina] | LMS = 5 mg/kg   |
| 81515   | 087189-25-1                | Poli(glicerolato di zinco)   |   |
| 81520   | 007758-02-3                | Bromuro di potassio  |   |
| 81600   | 001310-58-3                | Idrossido di potassio  |   |
| 81760   | —                          | Polveri, fiocchi e fibre di ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro   | LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame);<br>LMS = 48 mg/kg (espresso come ferro) |
| 81840   | 000057-55-6                | 1,2-Propanodiolo   |   |
| 81882   | 000067-63-0                | 2-Propanolo  |   |
| 82000   | 000079-09-4                | Acido propionico   |   |
| 82080   | 009005-37-2                | Alginato di 1,2-propilenglicole  |   |
| 82240   | 022788-19-8                | Dilaurato di 1,2-propilenglicole   |   |
| 82400   | 000105-62-4                | Dioloato di 1,2-propilenglicole  |   |
| 82560   | 033587-20-1                | Dipalmitato di 1,2-propilenglicole   |   |
| 82720   | 006182-11-2                | Distearato di 1,2-propilenglicole  |   |
| 82800   | 027194-74-7                | Monolaurato di 1,2-propilenglicole   |   |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione  | Restrizioni e/o specifiche  |
|---------|-------------|--|---|
| (1)     | (2)         | (3)  | (4)   |
| 82960   | 001330-80-9 | Monooleato di 1,2-propilenglicole  |   |
| 83120   | 029013-28-3 | Monopalmitato di 1,2-propilenglicole   |   |
| 83300   | 001323-39-3 | Monostearato di 1,2-propilenglicole  |   |
| 83320   | —           | Propilidrossietilcellulosa   |   |
| 83325   | —           | Propilidrossimetilcellulosa  |   |
| 83330   | —           | Propilidrossipropilcellulosa   |   |
| 83440   | 002466-09-3 | Acido pirofosforico  |   |
| 83455   | 013445-56-2 | Acido pirofosforoso  |   |
| 83460   | 012269-78-2 | Pirofillite  |   |
| 83470   | 014808-60-7 | Quarzo   |   |
| 83599   | 068442-12-6 | Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetilstagno, solfuro di sodio e triclorometilstagno | LMS(T) = 0,18 mg/kg <sup>(16)</sup><br>(espresso come stagno)   |
| 83610   | 073138-82-6 | Acidi di colofonia   |   |
| 83840   | 008050-09-7 | Colofonia  |   |
| 84000   | 008050-31-5 | Etere di colofonia con glicerina   |   |
| 84080   | 008050-26-8 | Etere di colofonia con pentaeritrite   |   |
| 84210   | 065997-06-0 | Colofonia idrogenata   |   |
| 84240   | 065997-13-9 | Etere di colofonia idrogenata con glicerina  |   |
| 84320   | 008050-15-5 | Etere di colofonia idrogenata con metanolo   |   |
| 84400   | 064365-17-9 | Etere di colofonia idrogenata con pentaeritrite  |   |
| 84560   | 009006-04-6 | Gomma naturale   |   |
| 84640   | 000069-72-7 | Acido salicilico   |   |
| 85360   | 000109-43-3 | Sebacato di dibutile   |   |
| 85600   | —           | Silicati naturali  |   |
| 85610   | —           | Silicati naturali sililati (esclusi amianto)   |   |
| 85680   | 001343-98-2 | Acido silicico   |   |
| 85840   | 053320-86-8 | Silicato di litio, magnesio, sodio   | LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(8)</sup><br>(espresso come litio)  |
| 86000   | —           | Acido silicico sililato  |   |
| 86160   | 000409-21-2 | Carburo di silicio   |   |
| 86240   | 007631-86-9 | Diossido di silicio  |   |
| 86285   | —           | Biossido di silicio sililato   |   |
| 86560   | 007647-15-6 | Bromuro di sodio   |   |
| 86720   | 001310-73-2 | Iodossido di sodio   |   |
| 87040   | 001330-43-4 | Sodio tetraborato  | LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(23)</sup> (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32) |
| 87200   | 000110-44-1 | Acido sorbico  |   |
| 87280   | 029116-98-1 | Dioleato di sorbitano  |   |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione                                | Restrizioni e/o specifiche                    |
|---------|-------------|--|---|
| (1)     | (2)         | (3)  | (4)   |
| 87520   | 062568-11-0 | Monobenato di sorbitano                      |   |
| 87600   | 001338-39-2 | Monolaurato di sorbitano                     |   |
| 87680   | 001338-43-8 | Monooleato di sorbitano                      |   |
| 87760   | 026266-57-9 | Monopalmitato di sorbitano                   |   |
| 87840   | 001338-41-6 | Monostearato di sorbitano                    |   |
| 87920   | 061752-68-9 | Tetrastearato di sorbitano                   |   |
| 88080   | 026266-58-0 | Trioleato di sorbitano                       |   |
| 88160   | 054140-20-4 | Tripalmitato di sorbitano                    |   |
| 88240   | 026658-19-5 | Tristearato di sorbitano                     |   |
| 88320   | 000050-70-4 | Sorbitolo                                    |   |
| 88600   | 026836-47-5 | Monostearato di sorbitolo                    |   |
| 88640   | 008013-07-8 | Olio di soia epossidato                      | In accordo con specifiche dell'allegato V     |
| 88800   | 009005-25-8 | Amido commestibile                           |   |
| 88880   | 068412-29-3 | Amido idrolizzato                            |   |
| 88960   | 000124-26-5 | Stearammide                                  |   |
| 89040   | 000057-11-4 | Acido stearico                               |   |
| 89200   | 007617-31-4 | Stearato di rame                             | LMS(T) = 30 mg/kg (?)<br>(espresso come rame) |
| 89440   | —           | Esteri dell'acido stearico con etilenglicole | LMS(T) = 30 mg/kg (?)                         |
| 90720   | 058446-52-9 | Stearoilbenzoilmetano                        |   |
| 90800   | 005793-94-2 | Stearoil-2-lactilato di calcio               |   |
| 90960   | 000110-15-6 | Acido succinico                              |   |
| 91200   | 000126-13-6 | Acetoisobutirato di saccarosio               |   |
| 91360   | 000126-14-7 | Ottacetato di saccarosio                     |   |
| 91840   | 007704-34-9 | Zolfo  |   |
| 91920   | 007664-93-9 | Acido sulfurico                              |   |
| 92030   | 010124-44-4 | Solfato di rame                              | LMS(T) = 30 mg/kg (?)<br>(espresso come rame) |
| 92080   | 014807-96-6 | Talco  |   |
| 92150   | 001401-55-4 | Acidi tannici                                | In accordo con le specifiche JECFA            |
| 92160   | 000087-69-4 | Acido tartarico                              |   |

| N. Rif. | N. CAS                     | Denominazione  | Restrizioni e/o specifiche   |
|---------|----------------------------|--|--|
| (1)     | (2)                        | (3)  | (4)  |
| 92195   | —                          | Taurina, sali  |  |
| 92205   | 057569-40-1                | Diestere dell'acido tereftalico con 2,2'-metilbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)                            |  |
| 92350   | 000112-60-7                | Tetraetilenglicole   |  |
| 92640   | 000102-60-3                | N,N,N',N'-Tetrakis(2-idrossipropil)etilendiammina  |  |
| 92700   | 078301-43-6                | Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossia-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one | LMS = 5 mg/kg  |
| 92930   | 120218-34-0                | Tiodietilenbis(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridina-3-carbossilato)                          | LMS = 6 mg/kg  |
| 93440   | 013463-67-7                | Diossido di titanio  |  |
| 93520   | 000059-02-9<br>010191-41-0 | alfa-Tocoferolo  |  |
| 93680   | 009000-65-1                | Gomma adragante  |  |
| 93720   | 000108-78-1                | 2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina   | LMS = 30 mg/kg   |
| 94320   | 000112-27-6                | Trietilenglicole   |  |
| 94960   | 000077-99-6                | 1,1,1-Trimetilopropano   | LMS = 6 mg/kg  |
| 95200   | 001709-70-2                | 1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzi)benzene                                       |  |
| 95270   | 161717-32-4                | Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo                                   | LMS = 2 mg/kg (somma di fosfito, fosfato e il prodotto di idrolisi = TTBP) |
| 95725   | 110638-71-6                | Vermiculite, prodotto di reazione con citrato di litio   | LMS(T) = 0,6 mg/kg (*)<br>(espresso come litio)                            |
| 95855   | 007732-18-5                | Acqua  | In accordo con la direttiva 98/83/CE                                       |
| 95859   | —                          | Cere, raffinate, derivate da materie prime a base di petrolio o idrocarburi sintetici                    | In accordo con specifiche dell'allegato V                                  |
| 95883   | —                          | Oli minerali, paraffinici, derivati da idrocarburi da petrolio   | In accordo con specifiche dell'allegato V                                  |
| 95905   | 013983-17-0                | Wollastonite   |  |
| 95920   | —                          | Farina e fibre di legno, non trattati  |  |
| 95935   | 011138-66-2                | Gomma xantorrea  |  |
| 96190   | 020427-58-1                | Idrossido di zinco   |  |
| 96240   | 001314-13-2                | Ossido di zinco  |  |
| 96320   | 001314-98-3                | Solfuro di zinco   |  |

## Sezione B

## Elenco incompleto degli additivi di cui all'articolo 4, comma 2

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione   | Restrizioni e/o specifiche   |
|---------|-------------|---|--|
| (1)     | (2)         | (3)   | (4)  |
| 30180   | 002180-18-9 | Acetato di manganese  | LMS(T) = >0,6 mg/kg <sup>(10)</sup><br>(espresso come manganese)                               |
| 31520   | 061167-58-6 | Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile           | LMS = 6 mg/kg  |
| 31920   | 000103-23-1 | Adipato di bis (2-etilesile)  | LMS = 18 mg/kg <sup>(1)</sup>  |
| 34230   | —           | Acido alchil (C <sub>8</sub> -C <sub>22</sub> )solfonico                                  | LMS = 6 mg/kg  |
| 35760   | 001309-64-4 | Triossido di antimonio  | LMS = 0,02 mg/kg (espresso come antimonio, tolleranza analitica compresa)                      |
| 36720   | 017194-00-2 | Idrossido di bario  | LMS(T) = 1 mg/kg <sup>(12)</sup><br>(espresso come bario)                                      |
| 36800   | 010022-31-8 | Nitrato di bario  | LMS(T) = 1 mg/kg <sup>(12)</sup><br>(espresso come bario)                                      |
| 38240   | 000119-61-9 | Benzofenone   | LMS = 0,6 mg/kg  |
| 38560   | 007128-64-5 | 2,5-Bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene  | LMS = 0,6 mg/kg  |
| 38700   | 063397-60-4 | Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno                              | LMS = 18 mg/kg   |
| 38800   | 032687-78-8 | N,N'-Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazide                           | LMS = 15 mg/kg   |
| 38820   | 026741-53-7 | bis(2,4-di-terz-butilfenil)pentaeritritol difosfito                                       | LMS = 0,6 mg/kg  |
| 39060   | 035958-30-6 | 1,1-Bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano  | LMS = 5 mg/kg  |
| 39090   | —           | N,N-Bis(2-idrossietil)alchil(C <sub>8</sub> -C <sub>18</sub> )ammina                      | LMS(T) = 1,2 mg/kg <sup>(13)</sup>   |
| 39120   | —           | Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C <sub>8</sub> -C <sub>18</sub> )ammina        | LMS(T) = 1,2 mg/kg <sup>(13)</sup><br>espresso come ammina terziaria (espresso escludendo HCl) |
| 40000   | 000991-84-4 | 2,4-Bis(ottilio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilamminilino)-1,3,5-triazina                 | LMS = 30 mg/kg   |
| 40020   | 110553-27-0 | 2,4-Bis(ottiliometil)-6-metilfenolo   | LMS = 6 mg/kg  |
| 40160   | 061269-61-2 | Copolimero di N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)esametilendiammina-1,2-dibromoetano | LMS = 2,4 mg/kg  |
| 40800   | 013003-12-8 | 4,4'-Butilidenbis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)                          | LMS = 6 mg/kg  |
| 40980   | 019664-95-0 | Butirrato di manganese  | LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(10)</sup><br>(espresso come manganese)                                |
| 42000   | 063438-80-2 | Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno                                | LMS = 30 mg/kg   |
| 42400   | 010377-37-4 | Carbonato di litio  | LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(8)</sup><br>(espresso come litio)                                     |
| 42480   | 000584-09-8 | Carbonato di rubidio  | LMS = 12 mg/kg   |
| 43600   | 004080-31-3 | Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano                               | LMS = 0,3 mg/kg  |
| 43680   | 000075-45-6 | Clorodifluorometano   | LMS = 6 mg/kg. In accordo con le specifiche dell'allegato V                                    |
| 44960   | 011104-61-3 | Ossido di cobalto   | LMS(T) = 0,05 mg/kg <sup>(14)</sup><br>(espresso come cobalto)                                 |
| 45440   | —           | Cresoli butilati, stirenati   | LMS = 12 mg/kg   |
| 45650   | 006197-30-4 | Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico,2-etilesil estere                                  | LMS = 0,05 mg/kg   |
| 46720   | 004130-42-1 | 2,6-Di-terz-butil-4-etilfenolo  | QMA = 4,8 mg/6 dm <sup>2</sup>   |
| 47600   | 084030-61-5 | Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno   | LMS = 12 mg/kg   |
| 48640   | 000131-56-6 | 2,4-Diidrossibenzofenone  | LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(15)</sup>   |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione   | Restrizioni e/o specifiche                                    |
|---------|-------------|---|---|
| (1)     | (2)         | (3)   | (4)   |
| 48800   | 000097-23-4 | 2,2'-Diidrossi-5,5'-diclorodifenilmetano  | LMS = 12 mg/kg  |
| 48880   | 000131-53-3 | 2,2'-Diidrossi-4-metossibenzofenone   | LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(15)</sup>                              |
| 49600   | 026636-01-1 | Bis(isoottile tioglicolato) di dimetilstagno  | LMS(T) = 0,18 mg/kg <sup>(16)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 49840   | 002500-88-1 | Disolfuro di diottadecile   | LMS = 3 mg/kg   |
| 50160   | —           | Bis[n-alcile(C <sub>10</sub> -C <sub>16</sub> ) tioglicolato] di di-n-ottilstagno           | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 50240   | 010039-33-5 | Bis(2-etilesile maleato) di di-n-ottilstagno  | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 50320   | 015571-58-1 | Bis(2-etilesile tioglicolato) di di-n-ottilstagno   | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 50360   | —           | Bis(etile maleato) di di-n-ottilstagno  | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 50400   | 033568-99-9 | Bis(isoottile maleato) di di-n-ottilstagno  | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 50480   | 026401-97-8 | Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-ottilstagno   | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 50560   | —           | 1,4-Butandiolo bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno  | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 50640   | 003648-18-8 | Dilaurato di di-n-ottilstagno   | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 50720   | 015571-60-5 | Dimaleato di di-n-ottilstagno   | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 50800   | —           | Dimaleato di di-n-ottilstagno, esterificato   | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 50880   | —           | Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n = 2-4)   | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 50960   | 069226-44-4 | Etilenglicole bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno   | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 51040   | 015535-79-2 | Tioglicolato di di-n-ottilstagno  | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 51120   | —           | (Tiobenzoato) (2-etilesile tioglicolato) di di-n-ottilstagno                                | LMS(T) = 0,04 mg/kg <sup>(17)</sup><br>(espresso come stagno) |
| 51570   | 000127-63-9 | Difenilsolfone  | LMS = 3 mg/kg <sup>(25)</sup>                                 |
| 51680   | 000102-08-9 | N,N'-Difeniltiourea   | LMS = 3 mg/kg   |
| 52000   | 027176-87-0 | Acido dodecilbenzensolfonico  | LMS = 30 mg/kg  |
| 52320   | 052047-59-3 | 2-(4-Dodecilfenil)indolo  | LMS = 0,06 mg/kg  |
| 52880   | 023676-09-7 | 4-Etossibenzoato di etile   | LMS = 3,6 mg/kg   |
| 53200   | 023949-66-8 | 2-Etossi-2'-etilossanilide  | LMS = 30 mg/kg  |
| 58960   | 000057-09-0 | Bromuro di esadeciltrimetilammonio  | LMS = 6 mg/kg   |
| 59120   | 023128-74-7 | 1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]                        | LMS = 45 mg/kg  |
| 59200   | 035074-77-2 | 1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]                           | LMS = 6 mg/kg   |
| 60320   | 070321-86-7 | 2-[2-Idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo                                  | LMS = 1,5 mg/kg   |
| 60400   | 003896-11-5 | 2-(2'-Idrossi-3'-terz-butil-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo                             | LMS(T) = 30 mg/kg <sup>(19)</sup>                             |
| 60800   | 065447-77-0 | Copolimero 1-(2-idrossietil)-4-idrossi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina — succinato di dimetile | LMS = 30 mg/kg  |
| 61280   | 003293-97-8 | 2-Idrossi-4-n-esilossibenzofenone   | LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(15)</sup>                              |
| 61360   | 000131-57-7 | 2-Idrossi-4-metossibenzofenone  | LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(15)</sup>                              |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione   | Restrizioni e/o specifiche  |
|---------|-------------|---|---|
| (1)     | (2)         | (3)   | (4)   |
| 61440   | 002440-22-4 | 2-(2'-Idrossi-5'-metilfenil)benzotriazolo   | LMS(T) = 30 mg/kg <sup>(19)</sup>   |
| 61600   | 001843-05-6 | 2-Idrossi-4-n-ottilossibenzofenone  | LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(15)</sup>  |
| 63200   | 051877-53-3 | Lattato di manganese  | LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(10)</sup><br>(espresso come manganese)   |
| 64320   | 010377-51-2 | Ioduro di litio   | LMS(T) = 1 mg/kg <sup>(11)</sup><br>(espresso come iodio) e<br>LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(8)</sup><br>(espresso come litio)   |
| 65120   | 007773-01-5 | Cloruro di manganese  | LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(10)</sup><br>(espresso come manganese)   |
| 65200   | 012626-88-9 | Idrossido di manganese  | LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(10)</sup><br>(espresso come manganese)   |
| 65280   | 010043-84-2 | Iposfito di manganese   | LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(10)</sup><br>(espresso come manganese)   |
| 65360   | 011129-60-5 | Ossido di manganese   | LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(10)</sup><br>(espresso come manganese)   |
| 65440   | —           | Pirofosfito di manganese  | LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(10)</sup><br>(espresso come manganese)   |
| 66360   | 085209-91-2 | 2',2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil)sodio fosfato                               | LMS = 5 mg/kg   |
| 66400   | 000088-24-4 | 2,2'-Metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)  | LMS(T) = 1,5 mg/kg <sup>(20)</sup>  |
| 66480   | 000119-47-1 | 2,2'-Metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)   | LMS(T) = 1,5 mg/kg <sup>(20)</sup>  |
| 67360   | 067649-65-4 | Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno                                | LMS = 24 mg/kg  |
| 67520   | 054849-38-6 | Tris(isoottile tioglicolato) di monometilstagno                                     | LMS(T) = 0,18 mg/kg <sup>(16)</sup><br>(espresso come stagno)   |
| 67600   | —           | Tris[alchile(C <sub>10</sub> -C <sub>16</sub> ) tioglicolato] di mono-n-ottilstagno | LMS(T) = 1,2 mg/kg <sup>(18)</sup><br>(espresso come stagno)  |
| 67680   | 027107-89-7 | Tris(2-etilesile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno                                | LMS(T) = 1,2 mg/kg <sup>(18)</sup><br>(espresso come stagno)  |
| 67760   | 026401-86-5 | Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno                                  | LMS(T) = 1,2 mg/kg <sup>(18)</sup><br>(espresso come stagno)  |
| 68078   | 027253-31-2 | Neodecanoato di cobalto   | LMS(T) = 0,05 mg/kg (espresso come acido neodecanoico) e LMS(T) = 0,05 mg/kg <sup>(14)</sup> (espresso come cobalto). Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET. |
| 68320   | 002082-79-3 | 3-(3,5-Di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile                        | LMS = 6 mg/kg   |
| 68400   | 010094-45-8 | Ottadecilerucammide   | LMS = 5 mg/kg   |
| 68860   | 004724-48-5 | Acido n-ottilfosfonico  | LMS = 0,05 mg/kg  |
| 69840   | 016260-09-6 | Oleilpalmitammide   | LMS = 5 mg/kg   |
| 72160   | 000948-65-2 | 2-Fenilindolo   | LMS = 15 mg/kg  |
| 72800   | 001241-94-7 | Fosfato di difenile 2-etilesile   | LMS = 2,4 mg/kg   |
| 73040   | 013763-32-1 | Fosfato di litio  | LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(8)</sup><br>(espresso come litio)  |
| 73120   | 010124-54-6 | Fosfato di manganese  | LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(10)</sup><br>(espresso come manganese)   |

| N. Rif. | N. CAS      | Denominazione  | Restrizioni e/o specifiche                                     |
|---------|-------------|--|--|
| (1)     | (2)         | (3)  | (4)  |
| 74400   | —           | Fosfito di tris(nonil- e/o dinonilfenile)  | LMS = 30 mg/kg   |
| 77440   | —           | Diricinoleato di polietilenglicole   | LMS = 42 mg/kg   |
| 77520   | 061791-12-6 | Estere di polietilenglicole con olio di ricino   | LMS = 42 mg/kg   |
| 78320   | 009004-97-1 | Monoricinoleato di polietilenglicole   | LMS = 42 mg/kg   |
| 81200   | 071878-19-8 | Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]  | LMS = 3 mg/kg  |
| 81680   | 007681-11-0 | Ioduro di potassio   | LMS(T) = 1 mg/kg <sup>(11)</sup><br>(espresso come iodio)      |
| 82020   | 019019-51-3 | Propionato di cobalto  | LMS(T) = 0,05 mg/kg <sup>(14)</sup><br>(espresso come cobalto) |
| 83595   | 119345-01-6 | Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile | LMS = 18 mg/kg e in accordo con le specifiche dell'allegato V  |
| 83700   | 000141-22-0 | Acido ricinoleico  | LMS = 42 mg/kg   |
| 84800   | 000087-18-3 | Salicilato di 4-terz-butilfenile   | LMS = 12 mg/kg   |
| 84880   | 000119-36-8 | Salicilato di metile   | LMS = 30 mg/kg   |
| 85760   | 012068-40-5 | Silicato di litio alluminio (2:1:1)  | LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(8)</sup><br>(espresso come litio)     |
| 85920   | 012627-14-4 | Silicato di litio  | LMS(T) = 0,6 mg/kg <sup>(8)</sup><br>(espresso come litio)     |
| 86800   | 007681-82-5 | Ioduro di sodio  | LMS(T) = 1 mg/kg <sup>(11)</sup><br>(espresso come iodio)      |
| 86880   | —           | Dialchilfenossibenzenedisolfonato di monoalchile, sale di sodio  | LMS = 9 mg/kg  |
| 89170   | 013586-84-0 | Stearato di cobalto  | LMS(T) = 0,05 mg/kg <sup>(14)</sup><br>(espresso come cobalto) |
| 92000   | 007727-43-7 | Sulfato di bario   | LMS(T) = 1 mg/kg <sup>(12)</sup><br>(espresso come bario)      |
| 92320   | —           | Etere di tetradecil-poliossietilene(EO=3-8) dell'acido glicolico   | LMS = 15 mg/kg   |
| 92560   | 038613-77-3 | Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4'-bifenililene  | LMS = 18 mg/kg   |
| 92800   | 000096-69-5 | 4,4'-Tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)  | LMS = 0,48 mg/kg   |
| 92880   | 041484-35-9 | Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di tiodietanolo  | LMS = 2,4 mg/kg  |
| 93120   | 000123-28-4 | Tiodipropionato di didodecile  | LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(21)</sup>                               |
| 93280   | 000693-36-7 | Tiodipropionato di diottadecile  | LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(21)</sup>                               |
| 94560   | 000122-20-3 | Triisopropanolammia  | LMS = 5 mg/kg  |
| 95000   | 028931-67-1 | Copolimero trimetacrilato-metil metacrilato di trimetilolpropano   |  |
| 95280   | 040601-76-1 | 1,3,5-Tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6 (1H,3H,5H)-trione   | LMS = 6 mg/kg  |
| 95360   | 027676-62-6 | 1,3,5-Tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione   | LMS = 5 mg/kg  |
| 95600   | 001843-03-4 | 1,1,3-Tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano  | LMS = 5 mg/kg  |

## ALLEGATO IV

## PRODOTTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE BATTERICA

| N. Réf. | N. CAS      | Denominazione   | Restrizioni e/o specifiche  |
|---------|-------------|---|---|
| (1)     | (2)         | (3)   | (4)   |
| 18888   | 080181-31-3 | Copolimero tra l'acido 3-idrossibutanoico e l'acido 3-idrossipentanoico | LMS = 0,05 mg/kg per l'acido crotonico (come impurezza) e in conformità alle specifiche di cui all'allegato V |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

## ALLEGATO V

## SPECIFICHE

## Parte A: Specifiche generali

I materiali e gli oggetti fabbricati utilizzando isocianati aromatici o coloranti preparati mediante accoppiamento diazo non devono rilasciare amine aromatiche primarie (esprese come anilina) in quantità rilevabile (LR = 0,02 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, compresa la tolleranza analitica). I valori di migrazione delle amine aromatiche primarie contenute nella presente direttiva sono, tuttavia, esclusi da tale restrizione.

## Parte B: Altre specifiche

| N. Rif. | ALTRE SPECIFICHE  |
|---------|---|
| 16690   | Divinilbenzene<br>Può contenere fino al 40 % di etilvinilbenzene  |
| 18888   | <p>Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossipentanoico</p> <p>Definizione<br/>           Questi copolimeri vengono prodotti mediante fermentazione controllata di <i>Alcaligenes eutrophus</i> utilizzando misture di glucosio e acido propanoico come fonti di carbonio. L'organismo utilizzato non è un prodotto dell'ingegneria genetica e deriva da un unico organismo naturale inalterato di <i>Alcaligenes eutrophus</i> del ceppo H16 NCIMB 10442. Alcuni campioni di base dell'organismo vengono conservati in ampole di liofilizzato. Con il campione di base si prepara il campione di lavoro che viene conservato nell'azoto liquido e utilizzato per preparare gli inoculi destinati al fermentatore. I campioni del fermentatore vengono esaminati quotidianamente sia al microscopio, sia con analisi volte ad individuare qualsiasi eventuale cambiamento morfologico delle colonia coltivate su agar diversi a differenti temperature. I copolimeri vengono isolati dai batteri sottoposti a trattamento termico tramite digestione controllata delle altre componenti cellulari, lavaggio e asciugamento. Solitamente vengono presentati sotto forma di granuli formulati per fusione, contenenti additivi quali agenti nucleanti, plastificanti, riempitivi, stabilizzanti e pigmenti conformi alle specifiche generali e individuali</p> <p>Denominazione chimica<br/>           Poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato)</p> <p>Numero CAS<br/>           080181-31-3</p> <p>Formula strutturale</p> $  \begin{array}{cccc}  & & \text{CH}_3 & \\  & &   & \\  \text{CH}_2 & - \text{O} & - \text{CH}_2 & - \text{O} \\    & \parallel &   & \parallel \\  \text{-(O-CH-CH}_2\text{-C)-}_{1n} & - & \text{(O-CH-CH}_2\text{-C)-}_{2n} & \\  & & \text{dove } n/(m+n) > 0 \text{ e } \leq 0,25 &   \end{array}  $ <p>Peso molecolare medio<br/>           Non inferiore a 150 000 dalton (misurati con cromatografia di gelpermeazione)</p> <p>Saggio<br/>           Non meno del 98 % di poli (3-D-idrossipentanoato-co-3-D-idrossipentanoato) analizzato dopo idrolisi come misura degli acidi 3-D-idrossibutanoico e 3-D-idrossipentanoico</p> <p>Descrizione<br/>           Polvere da bianca a biancastra dopo isolamento</p> <p>Caratteristiche</p> <p>Prove di identificazione</p> <p>Solubilità<br/>           Solubili in idrocarburi clorurati come il cloroformio o il cloruro di metilene, ma praticamente insolubili in etanolo, alcani alifatici e acqua</p> <p>Migrazione<br/>           La migrazione dell'acido crotonico non dovrebbe superare 0,05 mg/kg di prodotto alimentare</p> <p>Purezza<br/>           Prima della granulazione il copolimero grezzo in polvere deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Azoto<br/>             Non oltre 2 500 mg/kg di materia plastica</li> <li>— Zinco<br/>             Non oltre 100 mg/kg di materia plastica</li> <li>— Rame<br/>             Non oltre 5 mg/kg di materia plastica</li> </ul> |

| N. Rif. | ALTRE SPECIFICHE   |
|---------|--|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Piombo Non oltre 5 mg/kg di materia plastica</li> <li>— Arsenico Non oltre 1 mg/kg di materia plastica</li> <li>— Cromo Non oltre 1 mg/kg di materia plastica</li> </ul>  |
| 23547   | Polidimetilsilossano (PM > 6 800)<br>Viscosità minima $100 \times 10^{-6}$ m <sup>2</sup> /s (= 100 centistoke) a 25 °C  |
| 25385   | Triallilamina<br>40 mg/kg di idrogel con un rapporto di 1 kg di prodotto alimentare per un massimo di 1,5 grammi di idrogel. Da utilizzare solo in idrogel non destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti  |
| 38320   | 4-(2-Benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene<br>Non oltre 0,05 % p/p (quantità di sostanza utilizzata/quantità di formulazione)  |
| 43680   | Clorodifluorometano<br>Contenuto di clorofluorometano inferiore a 1 mg/kg della sostanza   |
| 47210   | Polimero dell'acido dibutiltostannoico<br>Unità molecolare = (C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> S <sub>3</sub> Sn <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> (n = 1,5-2)   |
| 76721   | Polidimetilsilossano (PM > 6 800)<br>Viscosità minima $100 \times 10^{-6}$ m <sup>2</sup> /s (= 100 centistoke) a 25 °C  |
| 83595   | Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile<br><b>Composizione:</b><br>— 4,4'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 38613-77-3) (36-46 % p/p (*)),<br>— 4,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 118421-00-4) (17-23 % p/p (*)),<br>— 3,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 118421-01-5) (1-5 % p/p (*)),<br>— 4-Bifenilen-0,0-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 91362-37-7) (11-19 % p/p (*)),<br>— Tris(2,4-di-terz-butilfenil) fosfito (N. CAS 31570-04-4) (9-18 % p/p (*)),<br>— 4,4'-Bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonato-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito (N. CAS 112949-97-0) (< 5 % p/p (*))<br><b>Altre specifiche:</b><br>— Contenuto in fosforo compreso tra minimo 5,4 % e massimo 5,9 %<br>— Valore acido: massimo 10 mg KOH per grammo<br>— Intervallo di fusione: 85-110 °C |
| 88640   | Olio di soia, epossidato<br>Ossirano < 8 %, numero di iodio < 6  |
| 95859   | Cere raffinate derivate da materie prime di origine petrolifera o da idrocarburi sintetici<br>Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche:<br>— Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p)<br>— Viscosità non inferiore $11 \times 10^{-6}$ m <sup>2</sup> /s (= 11 centistoke) a 100 °C<br>— Peso molecolare medio non inferiore a 500   |
| 95883   | Oli minerali bianchi, paraffinici, derivati da idrocarburi di origine petrolifera<br>Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche:<br>— Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p)<br>— Viscosità non inferiore a $8,5 \times 10^{-6}$ m <sup>2</sup> /s (= 8,5 centistoke) a 100 °C<br>— Peso molecolare medio non inferiore a 480  |

(\*) Quantità di sostanza impiegata/quantità di formulazione.

## ALLEGATO VI

## NOTE RELATIVE ALLA COLONNA "RESTRIZIONI E SPECIFICHE"

- (<sup>1</sup>) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.
- (<sup>2</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>3</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>4</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 19540, 19960 e 64800 non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>5</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 14200, 14230 e 41840, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>6</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>7</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>8</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 42400, 64320, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>9</sup>) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, secondo trattino, della direttiva 89/109/CEE.
- (<sup>10</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>11</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 45200, 64320, 81680 e 86800, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>12</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 36720, 36800, 36840 e 92000, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>13</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 39090 e 39120, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>14</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 44960, 68078, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>15</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>16</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 49600, 67520 e 83599, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>17</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 e 51120, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>18</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 67600, 67680 e 67760, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>19</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 60400, 60480 e 61440, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>20</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 66400 e 66480, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>21</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 93120 e 93280, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>22</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 17260 e 18670, non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>23</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 13620, 36840, 40320 e 87040 non deve superare la restrizione indicata.
- (<sup>24</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 13720 e 40580 non deve superare la restrizione indicata.

(<sup>25</sup>) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 16650 e 51570 non deve superare la restrizione indicata.

(<sup>26</sup>) QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270 non deve superare la restrizione indicata.

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## ALLEGATO VII

## Parte A

## DIRETTIVA ABROGATA E SUE MODIFICHE

(Di cui all'articolo 10, paragrafo 1)

- Direttiva 90/128/CEE della Commissione (GU L 349 del 13.12.1990, pag. 26)  
 Direttiva 92/39/CEE della Commissione (GU L 168 del 23.6.1992, pag. 21)  
 Direttiva 93/9/CEE della Commissione (GU L 90 del 14.4.1993, pag. 26)  
 Direttiva 95/3/CE della Commissione (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 44)  
 Direttiva 96/11/CE della Commissione (GU L 61 del 12.3.1996, pag. 26)  
 Direttiva 1999/91/CE della Commissione (GU L 310 del 4.12.1999, pag. 41)  
 Direttiva 2001/62/CE della Commissione (GU L 221 del 17.8.2001, pag. 18)  
 Direttiva 2002/17/CE della Commissione (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 19)

## Parte B

## TERMINI PER LA TRASPOSIZIONE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

(Di cui all'articolo 10, paragrafo 1)

| Direttiva                                     | Termini              |   |  |
|---|----------------------|---|--|
|   | Per la trasposizione | Per consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva | Per vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva                 |
| 90/128/CEE (GU L 349 del 13.12.1990, pag. 26) | 31 dicembre 1990     | 1° gennaio 1991   | 1° gennaio 1993  |
| 92/39/CEE (GU L 168 del 23.6.1992, pag. 21)   | 31 dicembre 1992     | 31 marzo 1994   | 1° aprile 1995   |
| 93/9/CEE (GU L 90 del 14.4.1993, pag. 26)     | 1° aprile 1994       | 1° aprile 1994  | 1° aprile 1996   |
| 95/3/CE (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 44)      | 1° aprile 1996       | 1° aprile 1996  | 1° aprile 1998   |
| 96/11/CE (GU L 61 del 12.3.1996, pag. 26)     | 1° gennaio 1997      | 1° gennaio 1997   | 1° gennaio 1999  |
| 1999/91/CE (GU L 310 del 4.12.1999, pag. 41)  | 31 dicembre 2000     | 1° gennaio 2002   | 1° gennaio 2003  |
| 2001/62/CE (GU L 221 del 17.8.2001, pag. 18)  | 30 novembre 2002     | 1° dicembre 2002  | 1° dicembre 2002   |
| 2002/17/CE (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 19)   | 28 febbraio 2003     | 1° marzo 2003   | 1° marzo 2004<br>1° marzo 2003 per i materiali e gli oggetti che contengono divinilbenzene |

## ALLEGATO VIII

## TABELLA DI CORRELAZIONE

| Direttiva 90/128/CEE | Questa direttiva           |
|----------------------|----------------------------|
| Articolo 1           | Articolo 1                 |
| Articolo 2           | Articolo 2                 |
| Articolo 3           | Articolo 3                 |
| Articolo 3a          | Articolo 4                 |
| Articolo 3b          | Articolo 5                 |
| Articolo 3c          | Articolo 6                 |
| Articolo 4           | Articolo 7                 |
| Articolo 5           | Articolo 8                 |
| Articolo 6           | Articolo 9                 |
| -                    | Articolo 10                |
| -                    | Articolo 11                |
| -                    | Articolo 12                |
| ALLEGATO I           | ALLEGATO I                 |
| ALLEGATO II          | ALLEGATO II                |
| ALLEGATO III         | ALLEGATO III               |
| ALLEGATO IV          | ALLEGATO IV                |
| ALLEGATO V           | ALLEGATO V                 |
| ALLEGATO VI          | ALLEGATO VI                |
| -                    | ALLEGATO VII               |
| -                    | ALLEGATO VIII <sup>a</sup> |

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501672/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap   | località                     | libreria                                   | indirizzo                         | pref. | tel.     | fax      |
|-------|------------------------------|--|-----------------------------------|-------|----------|----------|
| 95024 | <b>ACIREALE (CT)</b>         | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI  | Via Caronda, 8-10                 | 095   | 7647982  | 7647982  |
| 00041 | <b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>   | LIBRERIA CARACUZZO                         | Corso Matteotti, 201              | 06    | 9320073  | 93260286 |
| 70022 | <b>ALTAMURA (BA)</b>         | LIBRERIA JOLLY CART                        | Corso Vittorio Emanuele, 16       | 080   | 3141081  | 3141081  |
| 60121 | <b>ANCONA</b>                | LIBRERIA FOGOLA                            | Piazza Cavour, 4-5-6              | 071   | 2074606  | 2060205  |
| 84012 | <b>ANGRI (SA)</b>            | CARTOLIBRERIA AMATO                        | Via dei Goti, 4                   | 081   | 5132708  | 5132708  |
| 04011 | <b>APRILIA (LT)</b>          | CARTOLIBRERIA SNIDARO                      | Via G. Verdi, 7                   | 06    | 9258038  | 9258038  |
| 52100 | <b>AREZZO</b>                | LIBRERIA IL MILIONE                        | Via Spinello, 51                  | 0575  | 24302    | 24302    |
| 52100 | <b>AREZZO</b>                | LIBRERIA PELLEGRINI                        | Piazza S. Francesco, 7            | 0575  | 22722    | 352986   |
| 83100 | <b>AVELLINO</b>              | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI                   | Via Matteotti, 30/32              | 0825  | 30597    | 248957   |
| 81031 | <b>AVERSA (CE)</b>           | LIBRERIA CLA.ROS                           | Via L. Da Vinci, 18               | 081   | 8902431  | 8902431  |
| 70124 | <b>BARI</b>                  | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO                  | Via Arcidiacono Giovanni, 9       | 080   | 5042665  | 5610818  |
| 70122 | <b>BARI</b>                  | LIBRERIA BRAIN STORMING                    | Via Nicolai, 10                   | 080   | 5212845  | 5235470  |
| 70121 | <b>BARI</b>                  | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI          | Via Crisanzio, 16                 | 080   | 5212142  | 5243613  |
| 82100 | <b>BENEVENTO</b>             | LIBRERIA MASONE                            | Viale Rettori, 71                 | 0824  | 316737   | 313646   |
| 13900 | <b>BIELLA</b>                | LIBRERIA GIOVANNACCI                       | Via Italia, 14                    | 015   | 2522313  | 34983    |
| 40132 | <b>BOLOGNA</b>               | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM                | Via Ercole Nani, 2/A              | 051   | 6415580  | 6415315  |
| 40124 | <b>BOLOGNA</b>               | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A          | 051   | 3399048  | 3394340  |
| 20091 | <b>BRESSO (MI)</b>           | CARTOLIBRERIA CORRIDONI                    | Via Corridoni, 11                 | 02    | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | <b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>    | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO             | Via Milano, 4                     | 0331  | 626752   | 626752   |
| 93100 | <b>CALTANISSETTA</b>         | LIBRERIA SCIASCIA                          | Corso Umberto I, 111              | 0934  | 21946    | 551366   |
| 81100 | <b>CASERTA</b>               | LIBRERIA GUIDA 3                           | Via Caduti sul Lavoro, 29/33      | 0823  | 351288   | 351288   |
| 91022 | <b>CASTELVETRANO (TP)</b>    | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA              | Via Q. Sella, 106/108             | 0924  | 45714    | 45714    |
| 95128 | <b>CATANIA</b>               | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI  | Via F. Riso, 56/60                | 095   | 430590   | 508529   |
| 88100 | <b>CATANZARO</b>             | LIBRERIA NISTICÒ                           | Via A. Daniele, 27                | 0961  | 725811   | 725811   |
| 84013 | <b>CAVA DEI TIRRENI (SA)</b> | LIBRERIA RONDINELLA                        | Corso Umberto I, 245              | 089   | 341590   | 341590   |
| 66100 | <b>CHIETI</b>                | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI                   | Via Asinio Herio, 21              | 0871  | 330261   | 322070   |
| 22100 | <b>COMO</b>                  | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA       | Via Mentana, 15                   | 031   | 262324   | 262324   |
| 87100 | <b>COSENZA</b>               | LIBRERIA DOMUS                             | Via Monte Santo, 70/A             | 0984  | 23110    | 23110    |
| 87100 | <b>COSENZA</b>               | BUFFETTI BUSINESS                          | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)  | 0984  | 408763   | 408779   |
| 50129 | <b>FIRENZE</b>               | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA                | Via Cavour 44-46/R                | 055   | 2396320  | 288909   |
| 71100 | <b>FOGGIA</b>                | LIBRERIA PATIERNO                          | Via Dante, 21                     | 0881  | 722064   | 722064   |
| 06034 | <b>FOLIGNO (PG)</b>          | LIBRERIA LUNA                              | Via Gramsci, 41                   | 0742  | 344968   | 344968   |
| 03100 | <b>FROSINONE</b>             | L'EDICOLA                                  | Via Tiburtina, 224                | 0775  | 270161   | 270161   |
| 16121 | <b>GENOVA</b>                | LIBRERIA GIURIDICA                         | Galleria E. Martino, 9            | 010   | 565178   | 5705693  |
| 95014 | <b>GIARRE (CT)</b>           | LIBRERIA LA SEÑORITA                       | Via Trieste angolo Corso Europa   | 095   | 7799877  | 7799877  |
| 73100 | <b>LECCE</b>                 | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO                 | Via Palmieri, 30                  | 0832  | 241131   | 303057   |
| 74015 | <b>MARTINA FRANCA (TA)</b>   | TUTTOUFFICIO                               | Via C. Battisti, 14/20            | 080   | 4839784  | 4839785  |
| 98122 | <b>MESSINA</b>               | LIBRERIA PIROLA MESSINA                    | Corso Cavour, 55                  | 090   | 710487   | 662174   |
| 20100 | <b>MILANO</b>                | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.           | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02    | 865236   | 863684   |
| 20121 | <b>MILANO</b>                | FOROBONAPARTE                              | Foro Buonaparte, 53               | 02    | 8635971  | 874420   |
| 70056 | <b>MOLFETTA (BA)</b>         | LIBRERIA IL GHIGNO                         | Via Campanella, 24                | 080   | 3971365  | 3971365  |

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap   | località                      | libreria                                      | indirizzo                   | pref. | tel.     | fax      |
|-------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------|----------|----------|
| 80139 | <b>NAPOLI</b>                 | LIBRERIA MAJOLO PAOLO                         | Via C. Muzy, 7              | 081   | 282543   | 269898   |
| 80134 | <b>NAPOLI</b>                 | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO                   | Via Tommaso Caravita, 30    | 081   | 5800765  | 5521954  |
| 80134 | <b>NAPOLI</b>                 | LIBRERIA GUIDA 1                              | Via Portalba, 20/23         | 081   | 446377   | 451883   |
| 80129 | <b>NAPOLI</b>                 | LIBRERIA GUIDA 2                              | Via Merliani, 118           | 081   | 5560170  | 5785527  |
| 84014 | <b>NOCERA INF. (SA)</b>       | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO                | Via Fava, 51                | 081   | 5177752  | 5152270  |
| 28100 | <b>NOVARA</b>                 | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA                 | Via Costa, 32/34            | 0321  | 626764   | 626764   |
| 90138 | <b>PALERMO</b>                | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE                     | P.za V.E. Orlando, 44/45    | 091   | 6118225  | 552172   |
| 90138 | <b>PALERMO</b>                | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO                       | Piazza E. Orlando, 15/19    | 091   | 334323   | 6112750  |
| 90128 | <b>PALERMO</b>                | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO                       | Via Ruggero Settimo, 37     | 091   | 589442   | 331992   |
| 90145 | <b>PALERMO</b>                | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9      | 091   | 6828169  | 6822577  |
| 90133 | <b>PALERMO</b>                | LIBRERIA FORENSE                              | Via Maqueda, 185            | 091   | 6168475  | 6172483  |
| 43100 | <b>PARMA</b>                  | LIBRERIA MAIOLI                               | Via Farini, 34/D            | 0521  | 286226   | 284922   |
| 06121 | <b>PERUGIA</b>                | LIBRERIA NATALE SIMONELLI                     | Corso Vannucci, 82          | 075   | 5723744  | 5734310  |
| 29100 | <b>PIACENZA</b>               | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO                    | Via Quattro Novembre, 160   | 0523  | 452342   | 461203   |
| 59100 | <b>PRATO</b>                  | LIBRERIA CARTOLERIA GORI                      | Via Ricasoli, 26            | 0574  | 22061    | 610353   |
| 00192 | <b>ROMA</b>                   | LIBRERIA DE MIRANDA                           | Viale G. Cesare, 51/E/F/G   | 06    | 3213303  | 3216695  |
| 00195 | <b>ROMA</b>                   | COMMISSIONARIA CIAMPI                         | Viale Carso, 55-57          | 06    | 37514396 | 37353442 |
| 00195 | <b>ROMA</b>                   | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO                     | Piazzale Clodio, 26 A/B/C   | 06    | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | <b>ROMA</b>                   | L'UNIVERSITARIA                               | Viale Ippocrate, 99         | 06    | 4441229  | 4450613  |
| 00187 | <b>ROMA</b>                   | LIBRERIA GODEL                                | Via Poli, 46                | 06    | 6798716  | 6790331  |
| 00187 | <b>ROMA</b>                   | STAMPERIA REALE DI ROMA                       | Via Due Macelli, 12         | 06    | 6793268  | 69940034 |
| 45100 | <b>ROVIGO</b>                 | CARTOLIBRERIA PAVANELLO                       | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425  | 24056    | 24056    |
| 84100 | <b>SALERNO</b>                | LIBRERIA GUIDA 3                              | Corso Garibaldi, 142        | 089   | 254218   | 254218   |
| 63039 | <b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b> | LIBRERIA LA BIBLIOFILA                        | Via Ugo Bassi, 38           | 0735  | 587513   | 576134   |
| 07100 | <b>SASSARI</b>                | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE                | Piazza Castello, 11         | 079   | 230028   | 238183   |
| 96100 | <b>SIRACUSA</b>               | LA LIBRERIA                                   | Piazza Euripide, 22         | 0931  | 22706    | 22706    |
| 10121 | <b>TORINO</b>                 | LIBRERIA DEGLI UFFICI                         | Corso Vinzaglio, 11         | 011   | 531207   | 531207   |
| 10122 | <b>TORINO</b>                 | LIBRERIA GIURIDICA                            | Via S. Agostino, 8          | 011   | 4367076  | 4367076  |
| 21100 | <b>VARESE</b>                 | LIBRERIA PIROLA                               | Via Albuzzi, 8              | 0332  | 231386   | 830762   |
| 37122 | <b>VERONA</b>                 | LIBRERIA L.E.G.I.S.                           | Via Pallone 20/c            | 045   | 8009525  | 8038392  |
| 36100 | <b>VICENZA</b>                | LIBRERIA GALLA 1880                           | Viale Roma, 14              | 0444  | 225225   | 225238   |

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)\*

## GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

## CANONE DI ABBONAMENTO

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| <b>Tipo A</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br>(di cui spese di spedizione € 219,04)<br>(di cui spese di spedizione € 109,52)   | - annuale € 397,47<br>- semestrale € 217,24 |
| <b>Tipo A1</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:<br>(di cui spese di spedizione € 108,57)<br>(di cui spese di spedizione € 54,28)                                      | - annuale € 284,65<br>- semestrale € 154,32 |
| <b>Tipo B</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:<br>(di cui spese di spedizione € 19,29)<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)  | - annuale € 67,12<br>- semestrale € 42,06   |
| <b>Tipo C</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:<br>(di cui spese di spedizione € 41,27)<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)  | - annuale € 166,66<br>- semestrale € 90,83  |
| <b>Tipo D</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br>(di cui spese di spedizione € 15,31)<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)  | - annuale € 64,03<br>- semestrale € 39,01   |
| <b>Tipo E</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br>(di cui spese di spedizione € 50,02)<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)                                 | - annuale € 166,38<br>- semestrale € 89,19  |
| <b>Tipo F</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 344,93)<br>(di cui spese di spedizione € 172,46)                             | - annuale € 776,66<br>- semestrale € 411,33 |
| <b>Tipo F1</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 234,45)<br>(di cui spese di spedizione € 117,22) | - annuale € 650,83<br>- semestrale € 340,41 |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

## BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 86,00

## CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 55,00

## PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

|  |        |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 0,77 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 0,80 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico                 | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione       | € 0,80 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico             | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

## GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

|   |          |
|---|----------|
| Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)                                     | € 318,00 |
| Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)                                 | € 183,50 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 0,85   |

I.V.A. 20% inclusa

## RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

|  |          |
|--|----------|
| Abbonamento annuo                                | € 188,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | € 175,00 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)   | € 17,50  |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

## ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 3 0 4 2 8 \*

€ 6,40